

PROVINCIA DI TORINO
REGIONE PIEMONTE



COMUNE DI MARENTINO

PIANO REGOLATORE
GENERALE COMUNALE
VARIANTE GENERALE

(approvato con *DECRETO GIUNTA REGIONALE 21 FEBBRAIO 2013 N. 18-5358*)

NORME DI ATTUAZIONE

Progettista:

Arch. Bruno Bianco

TESTO COORDINATO CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

- *DECRETO GIUNTA REGIONALE 21 FEBBRAIO 2013 N. 18-5358*
- *DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 7 AGOSTO 2013 (art. 17 comma 12/a l.r.56/1977 e smi)*
- *VARIANTE PARZIALE N. 1, DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 9 APRILE 2014 (art. 17 comma 5 l.r. 56/1977 e smi)*
- *VARIANTE PARZIALE N. 2 (art. 17 comma 5 l.r. 56/1977 e smi),
D.C.C. N. _____ DEL _____ (adozione documento preliminare)
Estensore della Variante Parziale n. 2: Arch. Gian Carlo Paglia*

NOTA REDAZIONALE

Le modifiche apportate alla presente edizione dell'articolato normativo dalla Variante Parziale n. 2 (art. 17 comma 5 l.r. 56/1977 e smi) sono state evidenziate con i seguenti caratteri:

Testo originale non modificato

~~Testo stralciato~~ nell'ambito del Documento Preliminare

Testo introdotto nell'ambito del Documento Preliminare

TITOLO I - FINALITÀ E CONTENUTO DEL P.R.G.C.

Art. 1 - Finalità e contenuto del P.R.G.C.

Il presente strumento urbanistico costituisce variante generale al PRGC vigente di Marentino ed è redatto ai sensi della L. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R.56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

I richiami contenuti nelle presenti norme alla L.R.56/77 si intendono riferiti agli articoli del Testo coordinato della medesima legge.

Il PRGC, ai sensi dell'art. 11 della L.R.56/77 è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze sociali della comunità locale ed ha come specifici obiettivi:

- a) un equilibrato rapporto tra residenze e servizi;
- b) il recupero all'uso sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;
- c) la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico-artistico ambientale e paesistico;
- d) la riqualificazione dei tessuti edilizi periferici e marginali e dei nuclei isolati di recente formazione;
- e) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base di previsioni demografiche ed occupazionali;
- f) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche;
- g) la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati;
- h) la riconferma della caratterizzazione di centro residenziale e specializzato nell'attrezzatura turistico-ricettiva e ricreazionale.

Il PRGC esplica la sua efficacia sull'intero territorio comunale.

Con riferimento alle finalità sopra esposte, il P.R.G.C. in particolare:

- a) verifica le destinazioni e i livelli d'uso in atto e/o indicati dal vigente PRGC per le varie parti del territorio e conseguentemente indica i tipi di intervento di cui all'art. 13 della L.R.56/77 previsti per ogni parte del territorio definendone i relativi parametri ed i caratteri tipologici, in termini di destinazione funzionale propria, ammessa od esclusa e di densità di popolazione e/o edilizia, le modalità di attuazione e i vincoli di carattere generale o particolare;
- b) indica le parti del territorio e/o le aliquote di insediamento da disciplinare ed attuare mediante strumenti esecutivi;
- c) verifica le quantità di aree da destinare a spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi ed alle attrezzature ed impianti di interesse generale ai sensi del D.M. 2.4.68 n.1444 con riferimento agli standards minimi fissati dagli art. 21 e 22 della L.R.56/77 , sia individuando le aree destinate a tali standards, sia individuando gli strumenti esecutivi che devono provvedere a tali specificazioni;
- d) individua le parti del territorio, ove per le condizioni di degrado si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla conservazione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette parti del territorio possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature pubbliche;
- e) indica la rete delle principali vie di comunicazione e delle infrastrutture di trasporto e ne definisce la struttura ai fini della organizzazione delle interdipendenze urbanistiche e funzionali fra gli insediamenti sul territorio e precisa le caratteristiche geometriche delle sedi stradali ai

fini della determinazione delle discipline di accesso, di cui all'art. 28 della L.R.56/77 e delle aree a fasce di rispetto e delle relative limitazioni d'uso di cui all'art. 27 della citata legge.

Art. 2 - Elaborati del P.R.G.C.

Compongono il P.R.G.C. del Comune di Marentino i seguenti elaborati tecnici ed illustrativi:

- Relazione Illustrativa
- Allegati tecnici – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita
- Tavole di Piano:
 - Tav.n.0 in scala 1:25.000 – Strumenti urbanistici dei Comuni contermini;
 - Tav.n.1 in scala 1:10.000 – Urbanizzazioni esistenti;
 - Tav.n.2 in scala 1:10.000 – Uso del suolo agricolo
 - Tav.n.3 in scala 1:10.000 – Morfologia urbana e territoriale e beni culturali ambientali
 - Tav.n.4 in scala 1: 2.000 – Uso del suolo urbano
 - Tav.n.4bis in scala 1:10.000 – Uso del suolo urbano
 - Tav.n.5 in scala 1: 2.000 – Centro Storico, visualizzazione dei tipi di intervento
- Norme di Attuazione e allegate schede normative

Relazione geologica e relative tavole.

Art. 3 - Validità ed efficacia del PRGC

Il PRGC, secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.R.56/77, è stato elaborato con riferimento ad un arco temporale di 10 anni.

Il PRGC mantiene la sua efficacia anche oltre i 10 anni e sino a quando non siano approvate successive varianti o revisioni.

Le prescrizioni contenute nel PRGC hanno efficacia nei confronti dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, nei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia. Le indicazioni relative ai vincoli, ~~in quanto~~ di tipo conformativo non hanno scadenza temporale, mentre quelle di ~~carattere~~ **tipo** urbanistico, **relative ai suoli per i quali è prevista l'acquisizione da parte del Comune, non avendo carattere espropriativo, in quanto** ~~essendo prive di valore espropriativo e~~ riferite ad aree comunque dotate di capacità edificatoria, protraggono i loro effetti anche oltre la scadenza disposta dalle leggi vigenti per i vincoli di tipo espropriativo.

In caso di controversia nell'applicazione dei diversi elaborati del PRGC, le prescrizioni delle presenti Norme prevalgono rispetto a quelle degli elaborati grafici. Nel caso di controversia nell'applicazione degli elaborati grafici prevalgono le tavole di progetto del PRGC in scala 1:2.000 ~~e~~ ~~1:1.000~~.

TITOLO II - NORME GENERALI

Art. 4 - PRGC e trasformazione del territorio.

Il PRG disciplina l'intero processo di trasformazione del territorio e dei suoi diversi usi. Tale processo riguarda interventi di nuova costruzione, di recupero, di ampliamento, di demolizione, di trasformazione degli usi, nonché la realizzazione di infrastrutture e di qualsiasi opera che comporti modificazione del territorio.

Art. 5 - Legislazione urbanistica nazionale e regionale.

Il PRG è redatto in conformità alla legislazione nazionale e regionale, con particolare riguardo alla legge regionale 56/77 e alla L.R.28/1999 e succ.mod.

Nel testo delle presenti NdA è per quanto possibile evitata la duplicazione di norme legislative sovraordinate ed esterne al PRG, alle quali, ove necessario, si fa richiamo senza riprodurne il dettato testuale. Tale rinvio è da considerarsi "dinamico", in quanto automaticamente comprensivo di tutte le eventuali successive modificazioni della fonte richiamata. Qualora la modifica riguardasse anche il riferimento identificativo della fonte, come riportato nelle presenti norme, sarà possibile correggerlo con le procedure dell'articolo 17, comma 12, lettera a) della L.R. 56/77.

Art. 6 - Leggi di salvaguardia.

Dalla data di adozione del Progetto Preliminare di PRGC e successivamente da quella relativa al PRG definitivo si applicano le misure di salvaguardia di cui alla legge 1902/52 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 58 legge regionale 56/77.

Si richiama il contenuto dell'art.85 della L.R. 56/77, comma 5°.

Art. 7 - Piani territoriali di scala sovracomunale.

Il PRG è stato elaborato in aderenza alle indicazioni di Piano Territoriale Provinciale.

Art. 8 - Capacità insediativa.

La capacità insediativa teorica del PRGC ai fini residenziali è stata calcolata sulla base di quanto previsto dall'art.20 della L.R.56/77 modificata, con il sistema analitico e trattato nella relazione illustrativa.

Art. 9 - Servizi sociali.

Il P.R.G. prevede ed indica le aree a servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti e in progetto, commisurate all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali commerciali e turistici, così come risulta dalle schede allegate dei servizi, sulla base dei parametri stabiliti dagli art.21 e 22 della L.R.56/77 e successive modifiche. Le aree a servizi pubblici in progetto sono dotate di capacità edificatoria in quanto su di esse è computata la densità territoriale relativa.

Sono da considerarsi di uso pubblico quelle attrezzature e quelle aree per le quali si sia costituito specifico vincolo di asservimento con atto d'obbligo o convenzione soggetti a trascrizione obbligatoria nei pubblici registri immobiliari, nei limiti di cui all'art.21 della L.R.56/77 e successive modifiche.

La dotazione minima complessiva di servizi sociali ed attrezzature a livello comunale per insediamenti residenziali, giusto quanto disposto dall'art.21 della L.R.56/77, viene prevista in mq.25 per abitante residente e per abitante temporaneo, ed è così articolata in relazione alle specifiche caratteristiche demografiche ed alle concrete esigenze:

- a) mq. 5,0 per abitante di aree per l'istruzione, suddivisi, di massima, in mq.2,2 per asili nido e scuole materne (AN+SMA), mq. 2,8 per scuole elementari (SE);
- b) mq.5 per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (A) (religiose, culturali, sociali assistenziali, sanitarie, amministrative);
- c) mq.12,5 per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport (V);
- d) mq.2,5 per abitante di aree per parcheggi pubblici (P).

La dotazione minima complessiva di aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali a livello comunale, prevista nella misura dell'80-100% della superficie utile lorda degli edifici previsti a seconda del tipo di intervento, secondo quanto disposto dall'art.21 della L.R.56/77 e successive modifiche è così articolata:

- a) 40-50% di aree a parco, per il gioco e lo sport (V),
- b) 40-50% di aree a parcheggi pubblici (P).

In sede di strumenti urbanistici esecutivi le indicazioni planimetriche di P.R.G. possono subire lievi modificazioni in forma, ubicazione ed articolazione, ove necessario per adeguarle alle concrete esigenze e allo stato effettivo dei luoghi, purché sia garantita una quantità di aree a servizi uguale o superiore a quella originariamente prevista: ove tali modificazioni non incidano su beni di terzi e riguardino le sole proprietà oggetto dello strumento esecutivo ciò non costituisce variante al P.R.G.C. In tale sede, vengono definite specifiche funzioni di servizio all'interno delle aree vincolate. **Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21, comma 4bis della L.R. 56/77.**

Gli interventi edilizi sulle aree a servizi pubblici indicate dal P.R.G. non sono soggetti a vincoli particolari se non per quanto concerne la distanza minima dai cigli stradali.

Non si dovrà comunque superare la densità fondiaria massima di mc./mq.4 e uniformarsi in ogni caso per materie, forme e caratteristiche estetiche agli edifici circostanti, secondo quanto indicato dall'allegato al Regolamento Edilizio.

Le attrezzature per servizi pubblici e di interesse pubblico possono essere realizzate da soggetti pubblici o privati anche in aree urbanistiche non espressamente destinate a servizi dal PRG, qualora siano previste dagli usi ammessi per tali aree e nel rispetto delle prescrizioni attuative delle medesime.

~~Gli enti pubblici ed i privati che intendono predisporre attrezzature di interesse generale, compatibili con le destinazioni dei diversi ambiti normativi, non compresi tra quelli sopra elencati, su aree anche non specificatamente indicate dal P.R.G., dovranno attenersi alle norme specifiche stabilite per i diversi ambiti normativi.~~

~~Gli edifici occorrenti al funzionamento dei servizi primari di interesse generale, la cui costruzione e gestione è demandata ad enti pubblici diversi da quelli territoriali (ENEL, TELECOM, FF.SS. ecc.), possono trovare collocazione anche in aree non specificatamente indicate dal P.R.G.; essi non debbono in ogni caso superare la densità fondiaria massima prescritta per l'ambito normativo cui l'area appartiene ed in ogni caso il max di mc./mq.3, e l'altezza massima di m.7~~

I volumi tecnici quali cabine di trasformazione, di decompressione, serbatoi dell'acquedotto ecc. aerei e sotterranei non sono soggetti ad alcun vincolo di densità fondiaria, altezza, ecc. se non per quanto riguarda le distanze dai cigli stradali, nel rispetto delle altre prescrizioni di P.R.G.C., **con particolare riguardo ai disposti dell'art. 32.10 per quanto si riferisce agli impianti di telefonia mobile.**

~~Negli interventi edilizi di completamento e di nuova costruzione di edifici residenziali deve essere ricavata un'area a verde privato alberato nella misura minima del 40% dell'area libera del lotto (superficie fondiaria al netto della superficie coperta secondo quanto indicato nelle schede normative).~~

Negli interventi edilizi di completamento e di nuova costruzione di edifici residenziali, commerciali e direzionali deve essere destinata inoltre a parcheggio privato un'area pari a metri quadrati uno ogni dieci metri cubi costruiti, ai sensi dell'art.41 sexies della L.1150/42 e della Ln. 122/1989 e comunque un posto macchina per ogni alloggio. Tale area può essere ricavata negli spazi liberi di pertinenza della costruzione e al di fuori delle sedi stradali pubbliche, ad una distanza superiore a m.5 dalle sedi stesse, se non dotate di corsia di accesso. **Almeno un posto auto privato per ogni unità abitativa residenziale deve essere reperito in superficie all'esterno degli edifici, in posizione agevolmente accessibile dalla viabilità.** ~~Oltre all'area per parcheggio privato sugli stessi interventi deve essere destinata a parcheggio di relazione, da ricavare su area privata, ma posta fuori della recinzione ed assoggettata ad uso pubblico, un'area pari a metri quadrati 0,5 ogni dieci metri cubi costruiti.~~

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche quando:

- si eseguano interventi di ristrutturazione (di tipo A e B) e di ampliamento che aumentino le unità immobiliari preesistenti ~~ovvero che aumentino le superfici utili nette delle abitazioni esistenti, sia con modifiche di destinazione d'uso che con ampliamenti;~~
- si eseguano interventi di demolizione con ricostruzione **comportanti l'incremento delle unità abitative preesistenti;**
- ~~— si eseguano interventi sulle recinzioni: nuove recinzioni o modifiche anche parziali ma significative alle recinzioni esistenti.~~

All'intero delle aree di interesse storico (Ar) la disposizione di cui al comma precedente può essere eccezionalmente derogata solo in caso di documentata impossibilità al reperimento dei parcheggi privati, che, all'occorrenza, sono individuabili anche ai piani terreni degli edifici, o nel sottosuolo delle aree pertinenziali (a condizione che l'estradosso venga adeguatamente sistemato e integrato nel contesto di cortili e giardini), con possibilità di accesso diretto alle vie interne e perimetrali del centro storico, anche se in prossimità di incroci, purché i passi carrai e i relativi portoni delle autorimesse rispettino le disposizioni degli artt. 47 e 52 del REC, con particolare riguardo alla dotazione di segnalatori e specchi. Qualora il reperimento dei parcheggi privati non sia ottenibile per carenza di spazio circostante o interno all'edificio oggetto di intervento, o per l'impossibilità di conseguire i requisiti minimi di accessibilità e manovrabilità dei veicoli, deve essere corrisposta al Comune una compensazione economica in ragione della superficie di parcheggio privato non reperito, sulla base delle tariffe unitarie stabilite dal Comune con apposito atto deliberativo; compete in ogni caso agli attuatori degli interventi l'onere di dimostrare, con apposita e documentata relazione tecnica, l'impossibilità di realizzare i posti auto pertinenziali.

Le nuove costruzioni ad uso industriale ed artigianale e gli ampliamenti e le ristrutturazioni con modifica della destinazione d'uso e le demolizioni e ricostruzioni degli esistenti devono disporre di un'area a parcheggio privato, al di fuori della sede stradale, pari ad un posto macchina ogni 3 (tre) addetti con un minimo di mq.1 per ogni 5 mq. di superficie coperta utilizzata per il processo produttivo.

I nuovi edifici commerciali e direzionali, gli ampliamenti e le ristrutturazioni con modifica della destinazione d'uso e le demolizioni e ricostruzioni degli esistenti, devono disporre di un'area a parcheggio pubblico, al di fuori della sede stradale variabile da un minimo di mq.40 ad un massimo di mq.100 per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento differenziata secondo la tipologia e l'afflusso di utenti, secondo quanto stabilito dagli indirizzi e criteri di cui all'art.3 della Lr.28/1999 e dalle successive delibere del consiglio regionale.

Le nuove costruzioni alberghiere e turistiche, gli ampliamenti e le ristrutturazioni di tipo B delle esistenti dovranno disporre di un'area a parcheggio privato, al di fuori della sede stradale, in ragione di un posto macchina ogni tre letti.

In sede di strumenti urbanistici esecutivi le aree a parcheggio di pertinenza degli edifici possono essere concentrate in appositi spazi aperti o chiusi, purché se ne assicurino il facile accesso.

Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura determinata applicando gli standard di cui ai commi precedenti, facendo corrispondere ad ogni abitante insediabile una superficie utile lorda di mq.55 per destinazioni d'uso residenziali e connesse con la residenza, devono essere cedute gratuitamente al comune dai proprietari in sede di P.E.C. o di permesso di costruire convenzionato, ovvero vincolate all'uso pubblico, anche eventualmente ricorrendo alla distribuzione su più piani, nel caso di aree a parcheggio pubblico, secondo quanto indicato nelle schede normative. Solo nel caso che si dimostri l'impossibilità di mettere a disposizione le aree necessarie all'interno delle aree di proprietà quando non indicate dalle tavole di P.R.G. e l'impossibilità di estendere l'intervento ad aree a servizi pubblici già indicate dal P.R.G., è possibile la monetizzazione delle aree secondo quanto precisato da apposita delibera della Giunta Comunale. La stipula dell'atto di cessione delle aree deve precedere gli interventi edificativi.

~~La parte di aree di urbanizzazione secondaria di cui non è richiesta la cessione in loco bensì la monetizzazione viene concentrata nell'unica area di trasformazione in cui è prevista la realizzazione delle nuove attrezzature scolastiche (Cr. 12).~~

Tale monetizzazione potrà avvenire, per interventi in aree di tipo A, B e C previa stipula di una convenzione nella quale saranno definiti gli aspetti economici ed individuate le aree sostitutive da acquisire.

Le aree saranno reperite fra quelle individuate a tal fine dal P.R.G.C. o nel caso in cui ciò non sia possibile tra le aree libere e dovranno essere localizzate in modo funzionale alle necessità indotte dall'intervento.

Le aree a parcheggio e verde dovranno essere sempre dimesse o asservite in sito nella misura minima di 10 mq./ab., per interventi residenziali; 2/5 del totale per insediamenti produttivi; 50% del totale per insediamenti direzionali e commerciali. Tali minimi potranno non essere garantiti nel caso di superfici inferiori a mq.100, in tal caso sarà monetizzata l'intera quantità dovuta.

Nel caso di interventi edilizi a cui l'Amministrazione comunale riconosca un interesse collettivo sarà possibile la monetizzazione anche dell'intera area dovuta.

Art. 9bis – Contributi di costruzione: corresponsione e scomputo.

Fatti salvi i casi di gratuità previsti dall'articolo 17 del DPR 380/01, il permesso di costruire è

subordinato alla corresponsione di un contributo costituito da:

- a) oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, relativi all'incidenza delle relative spese di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 16 del DPR 380/01,
- b) una somma commisurata al costo di costruzione o a quello di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 19 del DPR 380/01.

L'entità del contributo di cui al precedente comma e le modalità della sua applicazione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta in conformità all'articolo 52 della L.R. 56/77, alle disposizioni attuative emanate dalla Regione e alle seguenti norme di indirizzo:

- a) per gli interventi di ristrutturazione il contributo è ridotto in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni; tale riduzione può arrivare fino all'80% in relazione alle prestazioni energetiche e ambientali raggiunte dall'edificio ristrutturato;
- b) per gli interventi di nuova costruzione, esclusi quelli di ampliamento, integrazione pertinenziale e sostituzione edilizia, il contributo tabellare è incrementabile fino al 100% secondo criteri di incentivazione al conseguimento di elevate prestazioni energetiche e ambientali;

In ogni caso, il contributo monetario per le opere di urbanizzazione primaria non può essere inferiore al costo reale delle opere necessarie per allacciare il nuovo intervento ai pubblici servizi, e può essere ridotto in relazione alle opere che l'attuatore si impegna ad eseguire direttamente in regime di permesso convenzionato o in attuazione di SUE.

Lo scomputo degli oneri, connesso all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione deve rispettare le seguenti norme:

- a) è ammissibile soltanto per la realizzazione di infrastrutture di effettiva utilità pubblica e per la bonifica dei suoli, ma non per le demolizioni e relativi smaltimenti, né per semplici allacciamenti o tratti stradali privati, a meno che non siano adibiti al pubblico transito;
- b) è applicabile agli oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria in base alla tipologia di opere realizzate, con riferimento alla classificazione delle OO.UU. primarie e secondarie di cui all'articolo 51 L.R. 56/77 e all'articolo 16 del DPR 380/01, fatti salvi i disposti dell'articolo 45, comma 1, punto 2) della L.R. 56/77;
- c) si richiamano inoltre le linee guida ITACA per la "Realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 novembre 2013.

~~Art. 9 bis Opere di urbanizzazione primaria e secondaria (art. 51 L.R.56/77 e s.m.i.).~~

~~Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di cui all'art. 5 della legge 28/1/1977 n.10, e dell'applicazione dei provvedimenti espropriativi, le opere di urbanizzazione sono le seguenti:~~

~~1) Opere di urbanizzazione primaria:~~

- ~~a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessarie per rendere il terreno idoneo all'insediamento;~~
- ~~b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non: spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico;~~
- ~~c) opere di presa, adduzione e reti di distribuzione idrica;~~
- ~~d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi;~~
- ~~e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica, e canalizzazioni per gas e telefono, reti di~~

comunicazione telematiche;

f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere;

g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b);

2) Opere di urbanizzazione secondaria:

h) asili nido e scuole materne;

i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative;

l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative;

m) edifici per il culto;

n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche, culturali, sanitarie, annonarie, sportive;

o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago;

3) Opere di urbanizzazione indotta:

parcheggi in superficie, in soprassuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari;

impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;

mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali;

impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale;

impianto di smaltimento dei rifiuti solidi;

sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;

manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno.

Art. 10 - Norme per la edificabilità, condizioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 10 della L. 765/67, dell'art. 4 della L.847/64 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 51 e 91 quinquies L.R.56/77, condizione necessaria perché un'area sia edificabile e che sia dotata di urbanizzazione primaria e cioè di:

- strade, spazi di sosta e parcheggio, fognatura e impianti di depurazione, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica, dell'illuminazione pubblica, del telefono e del gas, nuclei elementari di verde attrezzato, e relativi allacciamenti ai pubblici servizi, oltreché delle opere di urbanizzazione secondaria previste nel PRGC.

Se alcune delle precedenti opere non sono esistenti è necessario che siano previste, sia con realizzazione da parte dell'Amministrazione che da parte dei privati.

Le allegate tabelle precisano, per ogni ambito normativo, di cui ai successivi articoli, le norme relative alle destinazioni d'uso, alle modalità ed ai tipi di intervento ed in particolare le quantità di insediamento e di edificazione.

La quantità di edificazione è espressa in superficie utile lorda edificabile nell'ambito considerato.

Negli interventi soggetti a strumento urbanistico esecutivo ed in quelli diretti la quantità di edificazione (e quindi di insediamento) si calcola moltiplicando l'indice di utilizzazione edilizia territoriale per la superficie territoriale. Va poi verificato in ogni caso il rispetto dell'indice di utilizzazione edilizia fondiaria sulla superficie fondiaria, nonché dell'indice di utilizzazione fondiaria massima sul singolo lotto.

L'utilizzazione di una certa parte del suolo a scopi edificativi secondo gli indici stabiliti dal P.R.G. esclude l'accoglimento di successive istanze di permesso di costruzione, salvo il caso di intervento di demolizione e ricostruzione, o il caso di ampliamento o di sub-lottizzazione tramite P.E.C., ove non sia stata esaurita la quantità di edificazione prevista. L'area relativa all'intervento è quindi vincolata al rispetto degli indici utilizzati.

Nel caso che sull'area oggetto dell'intervento edilizio preesistano edifici, costruiti prima

dell'entrata in vigore del presente P.R.G., che si intende conservare, dalla volumetria costruibile dovrà essere dedotta la cubatura degli edifici preesistenti stessi, computata secondo le norme del presente P.R.G.C.

Art. 11 - Regolamento edilizio.

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione si intendono integrate, in quanto compatibili e per quanto di competenza, dal Regolamento Edilizio Comunale, conforme al R.E. tipo Regionale, adottato il 27/04/2004 con D.C.C. n.15 e successivamente integrato con D.C.C. n.8 del 04/05/2007 e D.C.C. n.3 del 05/03/2009 (allegato energetico), dalle eventuali normative dei Piani di settore quali: Piano del colore, Piano di zonizzazione acustica.

In caso di contrasto, o di difformità, prevalgono le presenti Norme e i relativi Elaborati grafici.

TITOLO III - ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PRG

Art. 12 - Gli strumenti urbanistici attuativi del P.R.G.C.

Sono strumenti urbanistici attuativi del PRG:

- i Piani di Recupero (P.d.R.);
- i Piani Esecutivi di iniziativa privata convenzionata (P.E.C.).

Inoltre sia ai fini del superamento delle barriere architettoniche, che per l'arredo urbano, che per i trasporti, il traffico e l'ambiente, il Comune potrà promuovere piani di settore specifici.

Il PRGC - mediante indicazioni cartografiche e/o normative - definisce gli ambiti nei quali gli interventi sono subordinati alla preventiva formazione ed approvazione di uno degli strumenti attuativi di cui sopra. L'estensione del P.E.C. si intende, in termini progettuali, riferita all'intero ambito di P.R.G.C., ammettendo però il convenzionamento relativo alla sola proprietà proponente. La predisposizione di uno dei suddetti strumenti oltre a quanto indicato al comma precedente sarà comunque obbligatoria nei casi seguenti:

- a) qualora, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, sia prevista la realizzazione di una pluralità di edifici e si renda necessario su scala adeguata la predisposizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) qualora la strada esistente di accesso alle aree su cui si intende edificare non possieda i requisiti specificati in altra parte della presente normativa - richiesti per dare conveniente accesso alle aree di pertinenza degli edifici;
In tal caso il SUE dovrà estendersi alle aree relative alla strada di accesso o ad altra la cui sistemazione consenta la formazione di un conveniente accesso;
- c) qualora l'allacciamento dell'area su cui si intende edificare alla rete dei pubblici servizi interessi altre aree edificabili, il SUE dovrà estendersi anche a queste ultime;
- d) qualora l'intervento interessi aree destinate a nuovi complessi insediativi di carattere residenziale, produttivo o terziario.

Nei casi suddetti, in assenza di specifiche indicazioni di PRG, l'estensione territoriale degli strumenti attuativi sarà determinata di volta in volta, sulla base delle richieste dell'Amministrazione Comunale, riservandosi questa anche mediante ricorso ai dispositivi di cui all'art. 8, ultimo comma, della L. 765/67, la facoltà di richiederne l'estensione alle aree circostanti, oppure ad altre aree, che debbono essere collegate a quelle oggetto della richiesta:

- 1) per motivi di interdipendenza urbanistico-funzionale, di organico inserimento ambientale o di semplice regolarità planimetrica;
- 2) ai fini di una organica attuazione delle infrastrutture e dei servizi di urbanizzazione primaria e/o secondaria.

Gli strumenti attuativi dovranno in ogni caso verificare il rispetto degli standards di cui all'art.9, tenendo conto delle connessioni funzionali indicate dal Piano.

Art. 13 - Modalità attuativa diretta. ~~Permesso di costruire dichiarazione di inizio attività (D.I.A.).~~

L'attuazione diretta delle previsioni del PRG si distingue in:

- a) modalità diretta convenzionata: attraverso permesso di costruire convenzionato (PCC),**
- b) modalità diretta semplice: con intervento non convenzionato (INC) attraverso semplice**

permesso di costruire, o altro titolo abilitativo conforme alla legislazione vigente.

Il permesso di costruire convenzionato è una modalità di attuazione diretta del PRG nella quale il titolare del permesso assume con il Comune specifici e formali impegni contrattuali, con atto convenzionale o unilaterale ex art. 49, comma 4, della L.R. 56/77, al fine di garantire l'esecuzione di opere di urbanizzazione, o le qualità prestazionali degli interventi edilizi.

Ove non sia già prescritto dalle norme di area per l'attuazione di specifici interventi o con puntuale individuazione sulla cartografia di Piano, il ricorso a PCC può essere di volta in volta deciso:

- a) con deliberazione della Giunta Comunale nel caso, previsto dall'articolo 49, comma 4, della L.R. 56/77, di interventi complessi o che richiedono opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o che comportano il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione o per la dismissione di aree;**
- b) con deliberazione del Consiglio Comunale nel caso, previsto dall'articolo 28 bis del DPR 380/01, in cui le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, alternativa a quella del SUE.**

Le deliberazioni di cui al comma 3, alla luce dei rispettivi disposti di legge regionale o statale, devono adeguatamente motivare il ricorso al PCC, avuto riguardo al contesto urbanizzativo esistente e previsto nelle singole situazioni, e possono contenere specifiche prescrizioni da recepirsi nelle convenzioni o negli atti di impegno unilaterale. Il testo delle convenzioni e degli atti di impegno è approvato con deliberazione della Giunta Comunale prima della loro stipula.

Gli interventi edilizi non subordinati a previa stipula di convenzione o atto di impegno con il Comune sono attuabili con le modalità di abilitazione diretta stabilite dal Titolo II della Parte I del DPR 380/01.

Il titolo abilitativo di cui al comma precedente può contenere clausole accidentali, con carattere di prescrizione, apposte dall'autorità comunale al permesso di costruire o assunte direttamente dal soggetto attuatore nel caso di atti autoabilitativi. Tali clausole, per l'esclusiva tutela di interessi pubblici, sono opponibili a tutti gli aventi causa sull'immobile oggetto di intervento, in quanto costituiscono parte integrante e sostanziale del titolo abilitativo.

~~*Il rilascio del permesso di costruire e le D.I.A. di cui al D.P.R. n.380/2001 e le S.C.I.A. di cui alla Ln.122/2010 relative alle aree e agli immobili, che nelle prescrizioni della presente variante sono definiti di interesse storico artistico, ai sensi dei punti 1 e 2 del 1° comma dell'art. 24 L.R.56/77 modificata e art. 40 41 bis e 49 L.R. 56/77 e succ.mod. e subordinato al parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio, di cui all'art.4 della L.R.32/2008.*~~

~~*Sono soggetti alla sola D.I.A. gli interventi di cui all'art. 22 del D.P.R. n.380/2001.*~~

~~*In particolare:*~~

~~*— la D.I.A. per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo deve essere corredata da elaborati grafici che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura*~~

~~*— degli interventi previsti; l'istanza inoltre deve essere corredata dall'impegno alla conservazione della destinazione d'uso in atto, e della eventuale dichiarazione che le opere stesse non richiedono il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.*~~

~~*— Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo la D.I.A. deve essere corredata da elaborati che documentino lo stato di fatto e consentano una chiara lettura degli interventi previsti nonché dei provvedimenti abilitativi richiesti da leggi e da regolamenti.*~~

~~*- Per gli interventi di manutenzione ordinaria non è richiesta né permesso di costruire, né D.I.A., a meno che siano richieste agevolazioni fiscali per gli interventi previsti.*~~

Art. 14 - Modificazioni destinazioni d'uso.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, ai sensi dell'articolo 23 ter del DPR 380/2001, è soggetto alle modalità abilitative previste dalla vigente legislazione statale, fermi restando i disposti dell'art. 48, commi 1 e 1bis della L.R. 56/77 ~~Gli interventi di modificazioni d'uso che configurino un passaggio tra una classe e l'altra delle destinazioni fissate dall'art. 8 della L.R.19/99, ove assentiti dal presente P.R.G.C., sono soggetti a permesso di costruire oneroso anche nel caso in cui non comportino opere edilizie.~~

~~Tali mutamenti sono ammessi in tutte quelle aree a prevalente destinazione residenziale dove le presenti norme ammettano usi diversi da quelli residenziali e riguardano esclusivamente attività commerciali o artigianali al servizio della residenza (negozi, studi professionali, agenzie assicurative, ecc) e che siano limitate ai piani terreni e primi piani degli edifici.~~

~~Si richiamano inoltre i disposti del comma 4 art. 48 L.R. 56/77.~~

A norma dell'art. 19 del D.P.R.380/01 ogni modifica delle destinazioni d'uso di opere o impianti non destinati alla residenza, già concessi in base alla citata legge, che avvenga nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, è subordinata al versamento di un contributo nella misura max corrispondente alla nuova destinazione, determinata al momento della intervenuta variazione.

Valgono inoltre per le aree agricole le norme di cui ai commi 7,8,9,10,11 dell'art. 25 della L.R. 56/77.

Art. 15 - Edifici esistenti in contrasto con le Norme previste dal P.R.G.C.

Gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dalla presente variante possono attuare interventi di trasformazione solo per adeguarsi alle presenti Norme, oppure esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tali edifici si intendono in contrasto con le previsioni di P.R.G., qualora gli usi esistenti non rientrino tra quelli compatibili rispettivamente con le zone residenziali, produttive, terziarie, produttive, agricole e con le aree di tutela dell'ambiente.

Art. 16 - Edifici esistenti in aree previste a pubblici servizi.

Per gli edifici di cui al presente articolo sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non incrementino il valore degli immobili o per i quali i proprietari si impegnino a non richiedere, al momento della cessione, il controvalore delle spese di miglioria effettuate.

TITOLO IV - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 17 - Parametri urbanistici ed edilizi

1 - Altezza dei fronti della costruzione (HF)

Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.

Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri, tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.

L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.

Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.

La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. punto 6), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

2 - Altezza della costruzione (H)

L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente punto.

3 - Numero dei piani della costruzione (Np)

Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m., misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art.18.1, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

4 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m.; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

La distanza tra:

- a) **filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;**
- b) **filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;**
- c) **filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.**

~~La distanza tra:~~

- ~~a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D);~~
 - ~~b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc);~~
 - ~~c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada, o in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds);~~
- ~~è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.~~

5 - Superficie coperta della costruzione (Sc)

La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m. dal filo di fabbricazione.

6 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso- delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

- a) ai "bow window" ed alle verande;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;
- sono escluse le superfici relative:
- c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala **a servizio di più unità immobiliari** ed ai vani degli ascensori;
 - d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
 - e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
 - f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetti non abitabili o agibili;
 - g) ai cavedi.

Valgono i disposti dell'art.1.8 della L.R.13/2007 circa il computo delle superfici virtuali.

7 - Volume della costruzione (V)

Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.

Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra e quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.

Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 del punto 1).

I garages interrati, **ancorché non compresi nel corpo principale ed** emergenti dal terreno per un'altezza max di mt 1,5 (all'estradosso del solaio di copertura) necessaria per l'aerazione **dei locali** non saranno calcolati nella volumetria **ammessa**, così come non sarà calcolato il volume derivante dalla rampa di accesso **ai garages**.

Il rispetto delle distanze avverrà come per gli edifici principali.

Le parti di garages seminterrati emergenti dal terreno dovranno essere sistemate a verde.

Verrà invece calcolata la volumetria degli eventuali garages **o altri locali non aderenti compresi nel corpo principale né aderenti al medesimo** il cui accesso avvenga da cortili ribassati.

8 - Superficie fondiaria (Sf)

È l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

9 - Superficie territoriale (St)

È l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

10 - Rapporto di copertura (Rc)

Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

11 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = Sul/Sf$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].

Nel caso di interventi che prevedano una molteplicità di lotti fondiari l'indice di utilizzazione fondiaria massima esprime il rapporto tra la superficie utile lorda edificata e la superficie fondiaria che deve essere rispettato nel singolo lotto.

12 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = Sul/St$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].

13 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)

L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/Sf$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].

14 - Indice di densità edilizia territoriale (It)

L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/St$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^3]/[m^2]$.

15 - Terreno sistemato

Per terreno sistemato si intende la quota del piano di imposta dell'edificio misurata ad intervento avvenuto ovvero a seguito degli scavi e riporti operati dal costruttore. A questo fine si stabilisce pertanto che le predette operazioni debbano essere contenute in mt. 1,50 rispetto al piano di campagna originale e raccordate gradatamente con questi o, qualora si operi in area urbanizzata, con la quota delle infrastrutture esistenti e previste a confine del lotto di intervento, con un'inclinata massima del 15%.

Nelle aree caratterizzate da pendenze significative sono ammesse deroghe a quanto appena stabilito da concordarsi preventivamente col Comune tenendo conto della preminente esigenza di escludere in ogni caso sostanziali modificazioni del piano naturale ed interventi in contrasto con eventuali prescrizioni normative finalizzate alla tutela ambientale e dell'assetto idrogeologico.

Nelle aree ad edificazione condizionata (classi II e III b) si rimanda all'art. 25 delle presenti NTA.

16 - Superficie utile netta della costruzione (Sun)

La superficie utile netta, misurata in metri quadrati $[m^2]$, è la somma della superficie utile netta di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite al punto 6, tutte le superfici non destinate al calpestio.

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m. e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

17 - Superficie di vendita.

Ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.114/ 1998, la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi.

La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio del permesso di costruire o DIA.

Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita. Ad ogni esercizio commerciale così come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo n.1 14/ 1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.114/1998 o ai sensi della legge 11 giugno 1971, n.426 (Disciplina del commercio), fatta salva la deroga di cui all'art.7, comma 2.

La superficie di vendita annessa ad attività produttiva, industriale o artigianale, deve essere ricavata in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. Essa non deve superare quella massima prevista per gli esercizi di vicinato.

La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l'Agenzia delle

entrate di un atto di impegno d'obbligo tra comune e operatore che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'art.7 del D.Lgs n.1 14/ 1998 e nel quale oltre alla delimitazione della superficie di vendita, e precisata, senza possibilità di deroga la composizione della merceologie di offerta. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al netto della superficie espositiva di cui al comma successivo.

La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue.

La superficie di vendita dei centri polifunzionali di servizi, previsti dall'art.19 della D.C.R. n.563/13414 del 29/10/1999 e succ.mod., non comprende la parte dell'unità immobiliare occupata da attività non commerciali e dagli spazi di passaggio comuni.

Non costituiscono superficie di vendita l'area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali.

18 – Allineamenti

L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti e quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Nel caso di edificazione a confine lungo strade pubbliche non è consentito l'arretramento che dia luogo a formazione di testate cieche.

Art.18 - Passaggio dai parametri di volume o superficie agli abitanti o posti di lavoro.

Il passaggio dalla densità edilizia agli abitanti, avverrà assegnando ad ogni abitante una superficie di solaio lorda sviluppata di mq 55, risultante dalle analisi delle caratteristiche locali dello stato di occupazione del patrimonio edilizio esistente:

- indice di affollamento medio degli alloggi occupati pari a 0,5
- dimensioni medie degli alloggi occupati pari a 4,9 stanze
- taglio medio familiare pari a 2,49 abitanti
- taglio medio delle stanze pari a mq 27.

Per le attività destinate alle attività produttive, il passaggio dalla densità edilizia espressa attraverso l'indice fondiario di superficie, ai posti di lavoro teoricamente insediabili avverrà attribuendo, di norma e salvo diversa valutazione analitica, una superficie lorda di solaio sviluppata di 50 mq per ogni posto di lavoro.

Art. 19 - Utilizzazione della Superficie fondiaria.

Per tutti gli interventi di ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione e nuova costruzione, sulla superficie fondiaria di pertinenza dovranno essere riservate:

- 1) in tutte le aree a destinazione residenziale, commerciale, direzionale, nonché negli interventi di recupero a fini residenziali di edifici agricoli, superfici minime destinate alla formazione di parcheggi privati ai sensi e nella misura di cui all'art. 2.2 Legge 24/3/89 n. 122 pari a mq. 10

ogni 100 mc di volume fuori terra, ~~nonché di parcheggi di relazione nella misura di mq.0,5 ogni 10 mc di volume fuori terra;~~

- 2) nelle aree destinate agli insediamenti residenziali, superfici minime destinate alla formazione di spazi verdi con piantamenti nella misura minima di mq 10,00 ogni 100 mc di volume edificato fuori terra, 33 mq. di S.U.L. con un minimo fisso di mq 60 e dimensione trasversale minima di mt 5. È prescritto il ricorso alle specie autoctone di cui all'allegato al Regolamento Edilizio.
- 3) nelle aree destinate agli insediamenti produttivi, terziari, direzionali, commerciali, superfici destinate alla formazione di spazi a verde privato con piantamenti di alto fusto nella misura minima di mq 10 ogni 50 mq di superficie coperta, con un minimo fisso pari al 15% della superficie fondiaria.

Le aree di cui al punto 1) - parcheggi privati - dovranno risultare collegate in modo diretto e facilmente percorribile alla rete viabile di accesso, dovendo tali aree consentire la manovra e la sosta temporanea dei veicoli di ogni genere diretti all'edificio di pertinenza, esse potranno essere di dimensioni superiori a quanto previsto al punto 1) e potranno essere realizzate sia in superficie che a quota diversa dal piano di campagna (autorimesse individuali chiuse o simili); **si richiamano i disposti dell'articolo 9, commi 10, 11 e 12 per quanto riguarda l'obbligo di collocare all'esterno della recinzione almeno un posto auto privato, per ogni unità abitativa, nelle aree di completamento e nuovo impianto** ~~mentre le aree di cui al punto 1) parcheggi di relazione devono essere realizzati al di fuori della recinzione ed accessibili direttamente dalla viabilità pubblica e/o privata di uso pubblico.~~

Per quanto attiene le costruzioni accessorie e di servizio (bassi fabbricati) si precisa che la loro ammissibilità è da intendersi vincolata all'assenza di limitazioni d'intervento derivanti da norme specifiche di zona attinenti alla salvaguardia dei beni culturali ed ambientali (aree Ar) o controindicazioni di carattere idrogeologico (aree instabili o alluvionabili) ed alla seguente normativa:

- in caso di intervento in seminterrato dovranno essere osservate le prescrizioni previste per gli edifici o parti di edifici non computabili in volumetria ovvero: emergenza all'estradosso del solaio di copertura non superiore a mt 1,50 dal "terreno sistemato" con copertura sistemata a verde e raccordata con il piano naturale;
- In caso di intervento in superficie l'altezza massima all'estradosso del solaio di copertura non dovrà superare i mt. 3 dalla quota del terreno sistemato.

Si richiamano i contenuti dell'allegato al Regolamento Edilizio per quel che riguarda la qualità architettonica.

Art. 20 - Trasferimenti di cubatura.

Il trasferimento di cubatura territoriale è consentito nei seguenti casi:

a) per le residenze rurali secondo quanto previsto per le aree di tipo E (art. 32.7 delle presenti norme);

b) dalle aree a servizi primari e secondari cedute al comune. Tali aree, anche se eccedenti lo standard urbanistico di cui viene utilizzata la capacità edificatoria, dovranno essere dismesse gratuitamente al Comune, all'atto del rilascio del permesso di costruire.

Sull'area fondiaria risultante non potrà essere superato l'indice fondiario max stabilito per la sottocategoria cui l'area appartiene.

TITOLO V - INTERVENTI PREVISTI E LORO MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 21 - Tipi di intervento.

~~Ai sensi della l.n.380/2001, nonché dell'art. 13 della L.R. 56/77 modificata secondo quanto indicato nella circolare regionale del 9-5-84 n.5/SG/URB; la presente variante articola gli interventi previsti per le varie parti del territorio per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali.~~

I tipi di intervento edilizio sono definiti dall'articolo 3, comma 1, del DPR 380/01, che prevale sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Pertanto, le norme del presente articolo sono applicabili solo per quanto costituisce prescrizione attuativa di maggior dettaglio rispetto alla norma legislativa statale, senza porsi in contrasto con la medesima.

1) m.o. Manutenzione ordinaria.

Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.

La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste quindi, in interventi di riparazione, rinnovamento e parziale sostituzione delle finiture degli edifici (intonaci, pavimenti, infissi, riparazione manti di copertura, grondaie, ecc.), senza alterare i caratteri originari né aggiungere nuovi elementi.

~~Sono altresì ammessi la sostituzione parziale e l'adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purché ciò non comporti modificazione alle strutture o all'organismo edilizio, ovvero la realizzazione di nuovi locali, aperture di facciate, modificazioni o realizzazioni di volumi tecnici.~~

Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, sono ammesse le riparazioni e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, nonché la realizzazione delle necessarie opere edilizie, ~~sempreché non comportino modifiche dei locali, né aumento delle superfici utili~~ **compresa anche la diversa perimetrazione dei locali senza aumento delle superfici utili.**

Per gli interventi di manutenzione ordinaria non è richiesto permesso di costruire o **S.C.I.A. D.I.A.**, ad eccezione degli specifici provvedimenti previsti per gli immobili vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 o per quegli edifici equiparati come tali dal PRGC.

2) m.s. Manutenzione straordinaria.

Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per innovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare e integrare i servizi igienici, sanitari e tecnologici sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni alle destinazioni d'uso.

La manutenzione straordinaria è volta a mantenere in efficienza gli edifici, realizzando interventi che non comportano modificazioni della tipologia, dei caratteri costruttivi e dell'assetto distributivo originali del fabbricato e delle unità immobiliari, né mutamento delle destinazioni d'uso.

Sono ammessi interventi sistematici relativi alle finiture esterne, con possibilità di sostituzione delle stesse con elementi congruenti con i caratteri originari.

È ammesso il rifacimento di parti limitate dei tamponamenti esterni, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari.

~~Non è ammessa l'alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la realizzazione di aperture.~~

Sono altresì ammessi rinnovi e sostituzioni di parti limitate delle strutture, anche portanti, e l'installazione ed integrazione degli impianti igienico sanitari e tecnici, senza alterazione di volumi e superfici.

Per la realizzazione dei servizi igienico-sanitari e dei relativi disimpegni, sono consentite limitate modificazioni distributive, purché strettamente connesse all'installazione dei servizi, qualora mancanti o insufficienti.

Inoltre, sono comprese nella manutenzione straordinaria le opere che comportano ~~modeste modificazioni interne alla singola unità immobiliare, quali~~ **all'interno della singola unità immobiliare** la realizzazione o l'eliminazione di aperture e di parti limitate delle tramezzature, ~~purché non ne venga modificato l'assetto distributivo, né che essa sia frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari.~~

Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva-industriale, artigianale, agricola e commerciale, la manutenzione straordinaria comprende l'installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti e opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso.

I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva e commerciale.

Per quanto riguarda i manufatti, la manutenzione straordinaria comprende sia il rinnovamento e la sostituzione parziale degli elementi strutturali sia la nuova formazione delle finiture esterne.

Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria è necessario il rilascio dell'autorizzazione gratuita da parte del Sindaco, ovvero è sufficiente la formazione in 90 giorni del silenzio-accoglimento dell'istanza, qualora l'intervento non comporti il rilascio dell'immobile da parte del conduttore o non sia relativo a immobili soggetti ai vincoli previsti dal D.Lgs 42/2004 o individuati come tali nelle planimetrie di PRGC e nelle norme di attuazione. È comunque sufficiente la comunicazione per i casi previsti all'art.6 del D.P.R. 380/2001.

Non sono soggette ad autorizzazione né a concessione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati od approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica degli immobili e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'art. 2 del decreto ministeriale 2/4/68, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o parti di esse.

Contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi D.Lgs 42/2004, o nel caso di immobili individuati come tali nelle planimetrie di PRGC e nelle norme di attuazione.

3) Rc. Ri.c. Restauro conservativo e risanamento conservativo.

Costituiscono interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono volti principalmente alla conservazione e valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi.

Questi interventi non riguardano soltanto gli edifici che, a norma dell'art. 24 4° comma punto a (edifici di interesse storico-artistico compresi negli elenchi di cui al D.Lgs 42/2004 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo) della L.R. 56/77 sono soggetti esclusivamente a restauro e risanamento conservativo, ma tutti gli edifici per i quali si intendono prevedere possibilità di modificazioni d'uso, nel rispetto dei caratteri tipologici, formali e strutturali.

~~*Gli interventi di restauro e risanamento conservativo che riguardano edifici ad uso residenziale e non prevedono il mutamento delle destinazioni d'uso in atto sono soggetti a D.I.A.*~~

~~*Per questi ultimi sarà sufficiente la formazione del silenzio accoglimento sull'istanza dopo 90 giorni, qualora l'intervento non comporti il rilascio dell'immobile da parte del conduttore o non sia relativo ad immobili soggetti ai vincoli previsti dal D.Lgs 42/2004.*~~

Quando gli interventi di restauro e risanamento conservativo riguardano edifici ad uso non residenziale o comportano il mutamento della destinazione d'uso, la domanda deve indicare espressamente sia la destinazione in atto che quella prevista e la realizzazione dell'intervento è soggetta a permesso di costruire.

Per gli immobili che il P.R.G.C. definisce di interesse storico artistico e come tali vincolati al solo restauro conservativo trova applicazione il comma 15 dell'art. 49 della L.R. 56/77 (parere Commissione Regionale per i beni culturali e ambientali e parere della Commissione Locale del Paesaggio di cui alla Lr.32/2008). Si richiamano i contenuti dell'allegato al Regolamento Edilizio.

3.1.) Rc. Restauro conservativo.

Per tale tipo di intervento si richiama integralmente l'elenco analitico delle opere ammesse dalla Circolare P.G.R. n.5/SG/URB del 27 aprile 1984.

Ri.c. Risanamento conservativo.

Per tale tipo di intervento si richiama integralmente l'elenco analitico delle opere ammesse riportato dalla Circolare P.G.R. n 5/SG/URB del 27 aprile 1984.

4) Ris. Ristrutturazione edilizia.

Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi sono finalizzati al recupero della maggior parte degli elementi costitutivi dell'organismo originario e comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

La ristrutturazione è volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia d'uso. La ristrutturazione è quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati, mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone i caratteri, tipologie ed elementi di pregio.

Si distinguono due tipi di ristrutturazione edilizia:

4.1.) Ris.A. Ristrutturazione edilizia di tipo A.

Si riferisce ad interventi che, pur in presenza di modificazioni, integrazioni e sostituzione di elementi anche strutturali, non configurano aumenti di superfici e di volumi.

In tale tipo di intervento è ammesso il rifacimento di parti limitate di muri portanti, quando siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento.

Non è ammessa la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti l'aumento delle superfici utili, la modificazione delle quote degli orizzontamenti esistenti, nonché delle quote di

imposta e di colmo delle coperture.

Premesso che le opere ammesse sono inquadrare nella finalità di conservazione e valorizzazione dei prospetti sono possibili rifacimenti di tamponamenti esterni e modifica aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti stessi.

Ammesse modifiche dell'assetto planimetrico nonché la variazione delle unità immobiliari.

Consentita la limitata realizzazione di soppalchi in particolare nelle attività commerciali-industriali per un max del 30% della superficie utile.

I volumi tecnici relativi alla installazione di impianti tecnologici dovranno essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio.

Per gli edifici industriali, artigianali, agricoli i volumi tecnici relativi ad impianti tecnologici possono essere realizzati all'esterno dell'edificio, purché non configurino aumento della superficie destinata all'attività produttiva o commerciale.

4.2.) Ris.B. Ristrutturazione edilizia di tipo B.

Si riferisce ad interventi di ristrutturazione che ammettono anche variazioni di superfici utili e recupero di volumi virtuali (porticati, fienili).

In tale tipo di intervento è ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento.

Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale.

È consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti.

È consentito l'innalzamento del colmo del tetto e dell'imposta fino ad un massimo di m. 1,00 nel solo caso di intervento ricompreso in un P.D.R.

Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni e integrazioni dei tamponamenti esterni.

Sono ammesse modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari.

È ricompreso in tale intervento anche la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatto salvo quanto definito al punto 7) successivo, per gli edifici puntualmente individuati.

È consentita la realizzazione di corpi scala esterni ove si dimostri l'impossibilità di realizzazione all'interno.

5) R.u. Ristrutturazione urbanistica.

Si riferisce ad interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione dei lotti, degli isolati, della rete stradale.

La ristrutturazione urbanistica comprende in genere uno o più lotti e viene attuata a mezzo di Piani Esecutivi Convenzionati.

Se la ristrutturazione prevede l'apertura di nuove strade o la rettifica di strade esistenti, non previste dal PRGC, la ristrutturazione urbanistica costituisce variante al P.R.G.C.

Per quanto attiene gli interventi sulle aree, nuclei e singoli edifici di classe Ar si richiamano le prescrizioni di cui all'art. 24 4° comma lettera d) della L.R. 56/77 e s.m.i.

6) C. Completamento e ampliamenti e/o sopraelevazioni.

Gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime, nonché alla tipologia e alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici.

7) D.r.s. Demolizioni, ricostruzioni, sostituzioni.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione anche non in sito, ove assentiti dalle presenti norme nelle varie parti del territorio, possono avvenire esclusivamente in presenza di nuovi indici e

parametri definiti dalla presente variante.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione assentiti nel centro storico e nei nuclei minori, sono definiti come interventi di sostituzione secondo quanto definito dalle norme specifiche per il centro storico.

8) n.i. Nuovo impianto.

Sono gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche.

9) At. Attrezzature del territorio.

Sono quelle rivolte alla costruzione di infrastrutture, impianti, attrezzature e opere pubbliche realizzate dagli Enti istituzionali competenti quali: Stato, Regione, Provincia, Comune, Aziende autonome quali le Ferrovie dello Stato, l'Anas e altri Enti pubblici non territoriali quali l'Enel e la Sip, nonché le aziende concessionarie di pubblici servizi (gas, acqua, ecc.).

Sono inoltre compresi in questo tipo di interventi, gli interventi di cui all'art. 9 punti f e g della Legge 10 del 1977.

Gli interventi di attrezzature del territorio sono soggetti al permesso di costruire.

TITOLO VI - TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 22 - Legislazione ambientale.

La presente variante è redatta in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia ambientale.

Art. 23 - Il territorio e la tutela dagli inquinamenti.

Oltre alle misure previste in modo specifico nella presente normativa per ogni tipo di insediamento, le azioni di protezione antinquinamento riguardano in particolare:

- a) inquinamento da emissioni aeriformi e da rumore;
- b) inquinamento da scarichi liquidi.

a) Protezione del territorio da emissioni aeriformi e da rumore.

Le attività di qualunque tipo che presentino emissioni aeriformi in atmosfera derivanti da processo produttivo, devono attenersi alle disposizioni emanate o che saranno emanate nel periodo di validità della presente variante sia a livello nazionale che regionale.

Tali attività comunque devono essere dotate di opportuni impianti di abbattimento, che facciano rientrare le emissioni stesse nei più ristretti limiti che la tecnica consente.

In ogni caso, come previsto dal D.P.R. 24/5/88, n 203, per la nuova costruzione, il trasferimento, l'introduzione di modifiche sostanziali di ogni impianto che comporti emissioni tecnicamente convogliabili, deve essere chiesta autorizzazione preventiva all'Assessorato Regionale all'Ambiente.

Le attività che presentano cicli rumorosi non potranno essere insediate in ambiti urbanizzati o urbanizzandi e comunque dovranno essere dotate degli opportuni impianti di insonorizzazione necessari sia per la qualità interna dell'ambiente di lavoro che per l'esterno.

b) Protezione del territorio da scarichi liquidi.

In tutto il territorio la disciplina degli scarichi liquidi è regolata:

- dalle leggi nazionali e regionali in vigore o di emanazione negli anni di validità della presente variante al P.R.G.C.
- dai vigenti regolamenti comunali di igiene e Regolamento edilizio.

Ai fini della protezione del territorio dagli scarichi di acque di rifiuto, tutti i titolari di scarichi di qualsiasi tipo provenienti da insediamenti e/o complessi produttivi che hanno recapito in acque superficiali, in fognatura pubblica, sul suolo e sottosuolo, sono tenuti alla richiesta preventiva di autorizzazione dello scarico.

Sono tenuti quindi alla richiesta di preventiva autorizzazione allo scarico anche tutti gli impianti produttivi che nel territorio agricolo svolgono attività di manipolazione e trasformazione dei prodotti, attività zootecniche, attività di servizio e complementari che diano luogo a scarichi di processo e tutti gli scarichi provenienti da insediamenti civili che non recapitino in pubblica fognatura.

Le acque meteoriche raccolte da gronde o canalizzazioni debbono essere recapitate nella fognatura comunale, bianca, ove esistente ed idonea, oppure addotte con una canalizzazione

privata o consortile al più vicino corso d'acqua, dotando la immissione nello stesso di un opportuno dissipatore di energia. Prima del recapito, dette acque debbono essere condotte in cisterne a tenuta, dotate di troppo pieno, dimensionate in ragione di mc.1 ogni 100 mq. di superficie impermeabile: nel caso di inesistenza di corsi d'acqua raggiungibili è ammesso il recapito in pozzi assorbenti o la sub-irrigazione.

Tutte le acque di rifiuto domestiche e cloacali degli insediamenti civili e quelle di rifiuto degli insediamenti produttivi devono essere addotte alla rete di fognatura nera comunale, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi nazionale e regionali vigenti in materia.

Nell'eventualità in cui si riconosca impossibile per circostanze asseverate da un tecnico e giudicate ammissibili esclusivamente dall'Amministrazione addurre le acque di rifiuto alla fognatura comunale, esse saranno trattate in un idoneo impianto di depurazione. A tal fine l'Amministrazione promuoverà la formazione di depuratori consortili corrispondenti ad un sufficientemente vasto bacino di utenza. Nel caso in cui venga ammesso un impianto di depurazione, le acque in uscita, trattate nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia, dovranno essere addotte con idonea canalizzazione fino al corso d'acqua più vicino.

Nel caso di interventi riguardanti edifici adibiti ad uso civile, e con uno scarico inferiore o uguale a 25 mc. al giorno, sono ammessi gli impianti singoli di smaltimento sul suolo o in sottosuolo quali: vasche settiche di tipo IMHOFF e pozzi perdenti (solo nelle aree in cui le analisi geoidrologiche lo consentano) o sub irrigazione secondo le norme e le leggi vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire.

Nel caso in cui un canale di fognatura nera privata debba necessariamente passare, per recapitare alla fognatura nera comunale esistente, su di una o più proprietà che intercludono il fondo da servire, il proprietario del fondo servente non potrà rifiutare la relativa concessione di passaggio e di acquedotto a norma dell'art.534 del Codice Civile ed in seguito ad ordinanza del Sindaco che sarà rilasciata su richiesta dell'interessato, sentito il proprietario del fondo servente.

Nel caso in cui un canale di fognatura nera, pubblica o consortile, debba necessariamente passare, per recapitare alla fognatura nera comunale esistente, su una o più proprietà che intercludono il fondo da servire, il Comune o il Consorzio con l'approvazione dei progetti di opere pubbliche provvederà alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse, e procederà alla occupazione d'urgenza e all'esproprio dell'area interessata dal passaggio della canalizzazione, o in alternativa, alla costituzione gratuita e perpetua di servitù di passaggio della fognatura nera.

Il P.R.G.C. conferisce particolare rilievo alle componenti ambientali derivanti dal governo delle acque ed agli interventi volti al recupero e ripristino degli antichi tracciati di canali ed alla eventuale formazione di piccoli invasi atti a svolgere funzioni plurime sia sotto l'aspetto paesaggistico che funzionale per l'agricoltura (irrigazione) e la sicurezza (antincendio) evidenziando, nel contempo, come la formazione di aree umide possa contribuire efficacemente alla trasformazione del territorio in senso naturalistico sia per la flora che per la fauna.

Gli elementi più significativi possono pertanto essere definiti come segue:

a. Fontane

Si intendono quelle aree in cui le acque affiorano con continuità ed in modo naturale, senza l'impiego di forza motrice, con l'eventuale costruzione di manufatti.

b. Corsi ad acqua permanente o semipermanente

Si intende un canale con fondale in terra o in pietra in cui l'acqua scorre con continuità o con quasi continuità (70-80% dei giorni).

c. Aree umide

Si intendono quelle zone sulle quali l'acqua, per cause naturali od artificiali, affiora o scorre o permane con continuità in superficie.

Per essere ritenute tali queste aree devono inoltre:

- avere un fondale in terreno o materiale naturale (argilla, pietra, ecc. ...);
- avere una sponda con pendenza inferiore a 20°;
- avere una superficie minima di 25 mq.;
- essere collocate in posizione da avere almeno $\frac{3}{4}$ ore di insolazione diretta giornaliera.

La costruzione ex novo o rilocalizzazione degli elementi di cui ai punti a, b, c, deve essere autorizzata ai sensi dell'art.56 lettera h della L.R.56/77 e s.m.i.

Se sono previste opere edili deve essere richiesto permesso di costruire o **S.C.I.A. D.I.A.**, verificando la compatibilità con l'assetto geologico e idrogeologico del sito, nonché la compatibilità con le condizioni di stabilità e dissesto del versante da tecnico abilitato (geologo).

Art. 24 - Divieto discariche e deposito materiali extragricoli.

Sono escluse da tutte le zone agricole le attività di discarico, deposito e immagazzinaggio di materiali di rifiuto, di rottami e di altri materiali che non hanno attinenza con le operazioni di produzioni agricole.

In casi di particolari e documentate emergenze, e nel solo caso di materiali privi di carattere molesto, nocivo o inquinante, il Comune può nel rispetto delle normative di settore rilasciare a titolo esclusivamente temporaneo un'autorizzazione convenzionata temporanea al deposito all'aperto dei materiali.

Tale autorizzazione:

- a) non può essere rilasciata su aree di rispetto dei corsi d'acqua individuate sulle planimetrie di P.R.G.C., su aree di rispetto degli abitati (minimo 300 mt dalle aree urbanizzate e urbanizzande), o su aree classificate di rispetto ambientale.
- b) non può consentire la realizzazione di edifici ed altre opere edilizie, né di recinzione o perimetrazione che non abbiano carattere precario, leggero e a giorno.
- c) non può essere rilasciata per un periodo superiore a 5 anni.
- d) l'eventuale autorizzazione viene rilasciata esclusivamente sulla base di un progetto di utilizzazione dell'area che preveda:
 - il rispetto delle distanze dai confini e dalle strade per quanto concerne la sistemazione dei materiali;
 - la corretta utilizzazione dell'area in rapporto al paesaggio e l'inserimento delle alberature indispensabili per garantire un inserimento corretto dal punto di vista estetico-ambientale;
 - l'autorizzazione rilasciata con convenzionamento dovrà garantire:
 - 1) l'igiene del suolo e il decoro dell'ambiente;
 - 2) la restituzione del suolo alla scadenza della sua destinazione agricola, ripristinandone le caratteristiche originarie;
 - 3) opportuna schermatura visiva dei materiali con opportune alberature;
 - 4) il non danneggiamento delle infrastrutture, delle reti irrigue e scolanti, degli eventuali edifici di pregio ambientale e delle colture agrarie circostanti;
 - 5) gli oneri e garanzie finanziarie da pattuire con il Comune.

Art.25 - Norme per la tutela del suolo

Il territorio comunale è stato suddiviso in aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica, e classificato adottando 2 classi principali di idoneità all'utilizzazione urbanistica (Classi II e III).

La suddivisione in classi è basata unicamente su criteri di ordine geologico e idrogeologico, indipendenti dalle scelte urbanistiche; pertanto le prescrizioni che verranno successivamente esposte per ciascuna delle aree individuate, sono da considerarsi aggiuntive a quelle di carattere puramente urbanistico e soggette ad ulteriori modifiche su basi di normative e di vincolistica ambientale di altra natura; ai fini urbanistici varranno le norme più restrittive.

CLASSE II - settori con moderate limitazioni urbanistiche

Rientrano in questa classe le porzioni di territorio nelle quali, considerate le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica, ogni intervento è subordinato alle eventuali condizioni edificatorie, conseguenti alle indagini prescritte dal D.M. 11 marzo 1988, **dal D.M. 14 gennaio 2008** ed ad ogni sua successiva modifica o integrazione, realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o di un intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe o condizionarne la propensione edificatoria.

Questa classe comprende:

- le aree ubicate nel settore collinare caratterizzate da morfologia poco acclive e da condizioni di stabilità complessivamente buone. Si tratta di aree tendenzialmente stabili, in cui per la realizzazione degli interventi edificatori sarà necessario eseguire modeste opere di scavo, di riporto e di sostegno;
- le aree di fondovalle e di raccordo con i versanti collinari, esterne alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Gli elementi di pericolosità derivano al pericolo di allagamento conseguente a fenomeni, a bassa probabilità di accadimento, di tracimazione dei rii dovuta a formazione di sbarramenti o occlusioni delle opere di attraversamento oppure al deflusso superficiale di acque selvagge in occasione di precipitazioni intense e localizzate; da un sottosuolo caratterizzato da mediocri proprietà geomeccaniche, dalla diffusa superficialità della falda idrica e da prolungato ristagno delle acque meteoriche.

All'interno di questa classe la possibilità di ogni tipo di intervento (esclusa **l'attività edilizia libera di cui all'articolo 3 del DPR 380/01, a condizione che non comporti modifiche alle fondazioni dell'edificio, scavi e riporti** ~~la manutenzione ordinaria~~), sia pubblico che privato, dovrà essere valutata in via preliminare, sulla base di indagini geomorfologiche e geotecniche di fattibilità (da realizzarsi a cura del soggetto attuatore dell'intervento) condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11 marzo 1988, **dal D.M. 14 gennaio 2008** e successive circolari esplicative. Le indagini dovranno caratterizzare adeguatamente l'area di intervento in rapporto alle opere in progetto; la relazione geologico-geotecnica dovrà illustrare le metodologie adottate, i risultati ottenuti e la loro affidabilità, indicare eventuali interventi di sistemazione idrogeologica locale, tipologie e caratteristiche fondazionali, verificare la compatibilità dei cedimenti, definire le condizioni di stabilità a breve ed a lungo termine, ed indicare eventuali prescrizioni (monitoraggi, manutenzioni), o limitazioni cui dovrà sottostare il progetto.

Le indagini dovranno essere così articolate:

- rilievo geomorfologico che dimostri che il sito oggetto di intervento è sicuro rispetto ai dissesti che possono verificarsi nelle aree limitrofe o sui versanti sovrastanti;
- schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea;
- esecuzione di indagini geognostiche e geotecniche per la caratterizzazione di dettaglio del

terreno di fondazione (natura delle coperture e del substrato e loro parametri geotecnici - geomeccanici) in rapporto alle condizioni di stabilità nelle varie fasi di intervento (scavo, costruzione, sistemazione finale) (punto G.2.2. del D.M. 11 marzo 1988);

- analisi di stabilità del versante in situazione naturale e del complesso versante-intervento, condotta adottando le metodologie ritenute maggiormente idonee alle problematiche emerse (punto G.2.3. del D.M. 11 marzo 1988);
- verifica della pericolosità derivante da scarso drenaggio e/o scadenti caratteristiche geotecniche o falda acquifera sub-affiorante, attraverso la caratterizzazione di dettaglio del terreno di fondazione, natura delle coperture e del substrato e loro parametri geotecnici - geomeccanici, in rapporto alle condizioni di falda idrica (piezometria, soggiacenza). Nella valutazione della capacità portante del terreno di fondazione e relativi cedimenti occorrerà tenere presente il livello di falda idrica e le sue possibili escursioni. Qualora gli scavi dovessero interferire con il livello di falda occorrerà predisporre adeguate opere di drenaggio per assicurare una corretta esecuzione dei lavori.
- verifica di compatibilità ed analisi degli interventi previsti (punto G.2.4. del D.M. 11 marzo 1988); il progetto dovrà esaminare i possibili effetti derivanti dalla realizzazione delle nuove opere in rapporto al contesto edilizio esistente, nel caso di interventi di scavo e nuova costruzione ricadenti in ambiti prossimali a porzioni già edificate o parzialmente edificate. Nel caso in cui le indagini evidenzino possibili interferenze negative con l'esistente, ossia le nuove opere in progetto possano generare condizioni di instabilità di versante occorrerà predisporre relative opere di sostegno e/o svolgere attività di consolidamento a difesa dell'esistente prima di realizzare le nuove opere.

Gli interventi ritenuti compatibili sotto l'aspetto geologico e geomorfologico, sulla base dell'indagine preliminare, dovranno essere corredati nella fase di progetto esecutivo da elaborati contenenti:

- verifica delle opere di fondazione previste (punto C. del D.M. 11 marzo 1988);
- verifica di eventuali opere di sostegno e della loro compatibilità con l'assetto geomorfologico (punto D. del D.M. 11 marzo 1988);
- verifica dei fronti di scavo temporanei e permanenti (punto G.3. del D.M. 11 marzo 1988);
- progetto delle opere di regimazione delle acque interessanti l'area di intervento che saranno correttamente regimate e convogliate esclusivamente negli impluvi naturali (con particolare attenzione ad evitare fenomeni di ruscellamento superficiale), nel rispetto del reticolato idrografico esistente e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.12 delle N.d.A. del P.A.I.

(Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiali), limitando lo sviluppo delle aree impermeabili).

Gli interventi di particolare impatto sull'assetto geomorfologico, comportanti la realizzazione di insediamenti di manufatti, dovranno essere valutati, in via preliminare, da una verifica di fattibilità secondo quanto previsto al punto H (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree) del D.M. 11 marzo 1988.

CLASSE III - settori con forti limitazioni urbanistiche

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora non edificate; richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente. Questa classe raggruppa le aree maggiormente vulnerabili del territorio comunale, comprendendo sia le aree ubicate nei versanti collinari in precarie condizioni di stabilità, sia le aree alluvionabili.

In relazione alla presenza di edifici e di conseguenza alla definizione di diverse prescrizioni, è stata operata una ulteriore suddivisione in due classi:

- Classe III a - aree inedificate, ubicate nei versanti collinari caratterizzati da condizioni geomorfologiche poco favorevoli, ad elevata propensione al dissesto; aree inedificate ubicate nei versanti collinari caratterizzati da precarie condizioni di stabilità (aree in dissesto attivo "FA" e aree in dissesto quiescente "FQ"); aree inedificate di fondovalle inondabili e/o aree soggette ad erosione torrentizia con intensità del processo media moderata (Aree EmA); fasce della larghezza di 25 m lungo le sponde dei corsi d'acqua: Rio Bussetto e Rio del Lago; fasce della larghezza di 10 m lungo le sponde dei corsi d'acqua secondari anche a carattere stagionale e per i fossi.
- Classe III b - porzioni di territorio edificate ubicate in aree inondabili e/o soggette ad erosione torrentizia.

Classe III a

Sono comprese in questa classe sia le aree inedificate ubicate nei versanti collinari a media – elevata pericolosità che pur non presentando effettivi segni di dissesto, sulla base degli studi effettuati (caratteristiche litostrutturali e morfologiche) sono da considerarsi in uno stato prossimo all'equilibrio limite e quindi potenzialmente instabili; che le aree inedificate ubicate nei versanti collinari caratterizzati da precarie condizioni di stabilità (aree in dissesto attivo "FA" o quiescente "FQ" riportate nell'elaborato 3 GEO "Carta geomorfologica dei dissesti e della dinamica torrentizia") a pericolosità molto elevata - elevata, che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

Sono inoltre comprese le aree inondabili per piene straordinarie sulla base di valutazioni di carattere geomorfologico lungo i rii Bussetto e del Lago, contraddistinte da un livello di intensità/pericolosità del processo "media/moderata EmA "; ossia, aree inondabili individuate su evidenze morfologiche, inondabili da acque con bassa energia e/o tiranti modesti ($h < 40$ cm), caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di erosione/deposito. Aree soggette ad erosione torrentizia contraddistinte da un livello di intensità/pericolosità del processo "media/moderata EmL"; fasce della larghezza di 10 m lungo le sponde dei rii minori anche a carattere stagionale e per i fossi e i canali.

All'interno di queste aree si ritiene necessario, allo stato attuale delle conoscenze, impedire l'edificabilità.

Una eventuale riclassificazione di queste sarà subordinata all'attuazione di un mirato programma comprensivo di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e alla prescrizione degli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

È vietato realizzare nuove edificazioni per usi residenziali e produttivi; sono esclusivamente consentiti gli interventi di sistemazione idrogeologica e riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio esistente per rimuovere o contenere gli elementi di rischio esistenti.

Nelle aree sono consentiti:

- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- la ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti (ad esclusione delle aree in dissesto attivo "FA"), previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e

recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22;

- la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere;
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento, restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela.

Tutti gli interventi ammessi sono condizionati, in fase attuativa di P.R.G. all'esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica, comprensivi di indagini geologiche e geotecniche ai sensi della normativa vigente (D.M. 11.03.1988), mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio, e a prescrivere gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla loro mitigazione; e potranno essere realizzabili solo a seguito della esecuzione degli interventi di minimizzazione della pericolosità.

Per quanto riguarda le attività agricole è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino edifici rurali di servizio e residenze ad esse collegate e connesse alla conduzione aziendale oltre gli interventi sopra descritti. I nuovi edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili con minore pericolosità nell'ambito dell'azienda agricola, e saranno possibili solo a seguito di interventi di minimizzazione della pericolosità realizzati in base a studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. Il provvedimento di assenso potrà essere rilasciato solo a seguito dell'avvenuta realizzazione e collaudo da parte dell'Amministrazione comunale delle suddette opere di minimizzazione della pericolosità.

In assenza di interventi di minimizzazione della pericolosità sono consentiti esclusivamente la realizzazione edifici rurali di servizio e gli interventi sugli edifici esistenti (come indicato nel punto precedente) con esclusione dei cambi d'uso che implicino l'aumento del carico antropico e delle unità abitative.

Per gli edifici eventualmente esistenti destinati ad usi residenziali o produttivi, sono consentiti oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, senza aumenti di superficie e volume e gli interventi di ampliamento dell'esistente per adeguamento igienico - funzionale. Tutti gli interventi saranno possibili solo a seguito della realizzazione di interventi di minimizzazione della pericolosità realizzati in base a studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

Classe III b

Aree edificate inondabili per piene straordinarie sulla base di valutazioni di carattere geomorfologico lungo il rio Bussetto, contraddistinte da un livello di intensità/pericolosità del processo "media/moderata EmA "; ossia, aree inondabili individuate su evidenze morfologiche, inondabili da acque con bassa energia e/o tiranti modesti ($h < 40$ cm), caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di erosione/deposito.

All'interno di queste aree è vietato realizzare nuove costruzioni ed opere di urbanizzazione; per gli edifici esistenti destinati ad usi residenziali o produttivi, sono consentiti oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, senza aumenti di superficie e volume e gli interventi di ampliamento dell'esistente per adeguamento igienico - funzionale. Tutti gli interventi saranno possibili solo a seguito della realizzazione di interventi di minimizzazione della pericolosità realizzati in base a studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire

localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione.

Prescrizioni generali per la tutela del territorio

Le seguenti cautele e limitazioni sono valide per l'intero territorio comunale, indipendentemente dalla classe di pericolosità di appartenenza, e dovranno essere recepite diventando parte integrante delle Norme di Attuazione del piano, al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni e delle opere.

A tutti i corsi d'acqua, sia pubblici o privati e del reticolo idrografico minore (comprendente oltre ai rii minori collinari, l'insieme degli scoli, dei fossi, dei compluvi dei drenaggi agricoli ecc.), dovranno essere applicate le seguenti disposizioni:

- deve essere osservata ovunque una fascia di rispetto di almeno 10 m dall'asse di tutti i rii e canali, compresi quelli minori e le aste di zona di testata; dove è vietato ogni nuovo intervento edilizio. Non sono consentiti: manufatti di alcun tipo, rilevati o riporti di terreno (salvo che per opere di difesa e sistemazione idraulica), recinzioni, stoccaggi di materiali vari (anche se provvisori), parcheggi, coltivazioni arboree;
- non è consentita la copertura dei corsi d'acqua mediante tubi o scatolari anche se di ampia sezione;
- le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione, in modo tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in alcun modo a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate di massima piena; tali verifiche dovranno comunque raddoppiare i valori delle portate liquide, al fine di considerare l'eventuale trasporto solido; la larghezza dell'opera non dovrà essere superiore a quanto strettamente necessario al passaggio dell'opera viaria;
- non è permessa l'occlusione, anche parziale tramite riporti vari, dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata;
- non è consentito restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura;
- non è consentito alterare la direzione di deflusso delle acque e deviare, anche per singoli tratti, il percorso dei rii, senza comprovati motivi di protezione idrogeologica;
- dovrà essere garantita la pulizia e le manutenzioni degli alvei di tutti i corsi d'acqua.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi che comportino l'esecuzione di movimenti di terra (sbancamenti, rilevati, riporti, scavi in sottosuolo):

- la realizzazione di piazzali, terrazzi, autorimesse, interrati e scantinati, colture in pendio, non saranno ammessi senza adeguati e controllati provvedimenti geotecnici stabilizzanti e cautelativi dell'assetto superficiale del suolo (in particolare dei lati sottoripa e controripa); intendendo come tali le opere di sostegno, rinsaldamento, inerbimento dei pendii, ecc., la canalizzazione e il drenaggio della rete grondante e delle falde sub-superficiali;
- la realizzazione di scavi (superiori ad 1 metro di profondità) dovrà essere subordinata in fase di progetto ad uno studio geotecnico di fattibilità che definisca il grado di sicurezza e indichi le eventuali modalità di contenimento e di sostegno. Sulla base delle caratteristiche geologico-tecniche dei terreni, e dell'aspetto naturalistico e del paesaggio, è opportuno contenere i punti di scavo o riporto a quanto indispensabile per la realizzazione degli interventi ammessi dal P.R.G.C., condizione che dovrà essere valutata in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire.

In tutto il territorio le superfici di terreno denudato vanno rinverdate dovunque è possibile, anche mediante piantagione di arbusti. Si deve inoltre favorire l'inerbimento delle superfici non edificate mediante specie perenni locali a radici profonde e molto unificanti.

Ogni intervento di modificazione del territorio dovrà prevedere la progettazione e l'esecuzione

delle opere di sistemazione delle acque (siano esse meteoriche, di drenaggio superficiale o profondo, sorgive ecc.), che dovranno essere correttamente regimate e convogliate esclusivamente negli impluvi naturali o nella fognatura bianca e ciò anche nelle fasi transitorie di cantiere; inoltre dovrà essere verificato che la sistemazione proposta non aggravi le condizioni di deflusso delle sezioni a valle dell'intervento. Per le acque piovane derivate da superfici impermeabili (tetti, terrazze, cortili e parcheggi) deve essere prevista la raccolta entro vasche di tenuta al fine di provvedere ad una regimazione e contenimento del deflusso idrico.

L'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta al minimo indispensabile.

Per ridurre la velocità di deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento delle strade pavimentate o asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati nei fossi esistenti e funzionanti e con cunette laterali continue.

Dovranno essere richieste per le progettazioni di opere pubbliche o private all'atto delle concessioni, le indagini geologiche e geotecniche come previsto dal D.M. Lavori Pubblici 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di fondazione" e dalla circolazione esplicativa del citato D.M. del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 30483 del 24.9.1988 e dalla circolare Regionale del Presidente della Giunta Regionale n. 11/PRE del 18.5.1990, nonché dell'O.P.C.M. 3274/2003 e del D.M.14/1/2008 per gli edifici strategici ai sensi del D.M.21/10/2003.

Per i settori sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 sarà necessario attenersi alle prescrizioni imposte dalla L.R. n. 45 del 9 agosto 1989 e successive istruzioni regionali.

Art.26 - Tutela dello strato attivo del suolo coltivato.

Ai sensi e per i fini di quanto previsto all'art. 91 quater L.R. 56/77 modificata, in particolare per preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile, l'Amministrazione potrà:

- a) individuare le aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o suscettibili di bonifico o miglioramento;
- b) trasferire su dette aree eventuali strati di terreni agricoli esportabili dalle aree soggette ad interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazioni primarie.

Il P.R.G.C. ammette interventi di miglioria all'assetto dei suoli a fini agricoli quali sistemazioni idrauliche per lo sgrondo delle acque piovane o per fini irrigui, livellamenti che comportino movimenti di terra in scavo o riporto di profondità superiore allo strato arabile di cm.40 circa che dovranno essere autorizzati ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i. (vedi art.56 ~ lettera h, comma 1°), e della L.R.45/1989.

Dette sistemazioni debbono in ogni caso essere realizzate in modo da salvaguardare il contenuto di sostanza organica presente nello strato attivo del terreno per cui eventuali miglioramenti delle cotiche dei terreni investiti a prato, prato arborato e pascolo dovrà avvenire, senza distruzione della cotica prativa naturale, con trasemina su cotica erbosa.

Art.27 - Interventi volti al contenimento energetico e all'impiego di tecnologie bioecologiche.

Il P.R.G.C. favorisce l'adozione di tecnologie destinate all'utilizzo di energie rinnovabili e di tecnologie riferibili all'architettura bioclimatica e bioecologica, in attuazione del Dlgs 192/2006,

del Dlgs 311/2006, e della L.R.13/2007, della D.G.R. 04/08/2009. Ogni intervento deve comunque essere accompagnato dalla certificazione energetica prescritta dalle leggi vigenti.

Per incentivare la installazione di tali attrezzature vengono adottati gli scorpori, da stabilire mediante apposita convenzione con il Comune, derivanti dalla riduzione dell'aliquota del costo di costruzione ai sensi dei disposti della Legge Regionale 14/11/1979, n.65.

Nel Centro Storico (Ar1), ad eccezione degli edifici di interesse storico individuati, è consentito sistemare le attrezzature relative ai pannelli fotovoltaici o termici sulle coperture a falda degli edifici purché risultino direttamente sovrapposte al manto di copertura e con la stessa inclinazione della falda. È consentita la sistemazione a terra nel rispetto delle prescrizioni dell'art.19 delle presenti norme **e dei disposti della DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183.**

In tutto il territorio collinare sono ammessi, per interventi relativi a nuove costruzioni, ristrutturazioni e/o ricostruzioni, avancorpi e logge vetrate in genere, disposti con orientamento nel quadrante sud-est, sud, sud-ovest, in deroga alle SUL consentite dagli indici di zona, purché sorretti da uno specifico studio tecnico che ne giustifichi l'impiego a fini di sfruttamento dell'energia solare passiva.

Le dimensioni e i materiali delle verande, serre, logge, bow-windows, roof pond, ecc., andranno sorrette da un circostanziato progetto del sistema solare passivo o attivo, dal calcolo delle prestazioni del guadagno termico solare con una stima del risparmio energetico medio annuo che tale sistema è in grado di offrire.

~~Non sono consentiti~~ **La realizzazione degli** impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole **è disciplinata dalla DGR. DGR 14 dicembre 2010, n. 3-1183,** ~~salvo che nei lotti di stretta pertinenza degli edifici esistenti.~~

Art.28 - Tutela dell'assetto idrogeologico e dell'ambiente.

Su tutto il territorio, oltre ai divieti posti dalle leggi statali e regionali con finalità di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, delle acque dagli inquinamenti, nonché dalle leggi sulla caccia e sulla pesca non è ammesso:

- a) aprire cave al di fuori degli ambiti a ciò specificatamente riservati;
- b) eseguire movimenti di terra (sbancamenti, rilevati, riporti, scavi in sottosuolo) per la creazione di terrazzi, piazzali, giardini e colture specializzate in pendio, autorimesse, interrati e scantinati, ecc., senza adeguati e controllati provvedimenti geotecnici stabilizzanti, cautelanti, cautelativi o risarcitivi dell'assetto superficiale del suolo, in particolare dei lati sottoripa e controripa, intendendo come tali opere di sostegno, rinsaldamento, costruzione, inerbimento dei pendii, ecc., nonché di canalizzazione, arginatura e drenaggio della rete grondante capillare e delle falde subsuperficiali;
- c) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente dal lato controripa (in particolare senza barbacani e dreno ghiaioso artificiale) e comunque di altezza superiore a m.2 o in contrasto con quanto prescritto all'art.43 del Regolamento Edilizio; è prescritto ove tecnicamente possibile il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica;
- d) modificare il regime idrologico dei rivi, in particolare: restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura, modificare l'assetto del letto mediante discariche, traverse, sbarramenti con reti metalliche, ecc.; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare, anche per i singoli tratti, il percorso dei rivi;
- e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni, senza regimentarne il conseguente deflusso;

- f) intercettare la falda freatica mediante l'apertura e l'esercizio di pozzi trivellati non autorizzati;
- g) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico non depurate sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
- h) impermeabilizzare cortili, viali, ecc. mediante manti bituminati o cementizi, ecc., senza la previsione di opere che assicurino una corretta raccolta ed un adeguato smaltimento delle acque piovane;
- i) costituire discariche e riporti di macerie ed altri materiali di rifiuto;
- j) esercitare al di fuori delle sedi proprie e degli spazi riservati le attività sportive praticate con mezzo fuoristrada e con altri veicoli a motore;
- k) alterare le condizioni naturali di vita degli animali, esclusa la lotta alle specie infestanti o gravemente nocive;
- l) asportare rocce, massi erratici, reperti speleologici e paleontologici, salvo che per motivi dichiarati ed accertati di ricerca scientifica.

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- m) per tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, principali o del reticolato minore, deve essere garantita un'adeguata fascia di rispetto quantificabile in non meno di 10 (dieci) metri lungo tutto il loro percorso, anche in zone abitate; entro tale fascia non sono consentite nuove edificazioni nonché la riquotatura del piano di campagna naturale e ciò al fine di consentire l'eventuale laminazione delle acque; sono fatte salve prescrizioni più restrittive. La fascia di rispetto è intesa come distanza minima dal filo di fabbricazione e dal filo di recinzione;
- n) tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, non devono in ogni caso essere confinati in manufatti tubolari o scatolari anche di ampia sezione, subire restringimenti d'alveo e brusche rettifiche del loro naturale percorso; non sono ammesse occlusioni, nemmeno parziali, dei corsi d'acqua, incluse le zone di testata, tramite riporti vari;
- o) le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua devono essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate;
- p) nel caso di corsi d'acqua arginati e di opere idrauliche dev'essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare, delle sponde a fini ispettivi e manutentori;
- q) deve essere costantemente garantita la pulizia e la manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua, verificando le loro sezioni di deflusso ed eventualmente adeguando quelle palesemente insufficienti;
- r) deve essere mantenuta una fascia di rispetto non inferiore a 20 metri dal piede dei versanti e dall'orlo delle principali scarpate; in ogni caso nei lotti posti alla base o in prossimità di versanti la realizzazione degli interventi edilizi dovrà essere preceduta da indagini di dettaglio comprensive di verifiche di stabilità;
- s) il ricorso alla riquotatura è ammesso solo ed esclusivamente se viene dimostrato che in condizioni ordinarie e straordinarie (ad esempio nell'eventualità di una esondazione) detto manufatto non costituisca aggravante e causa di maggiori danni per le aree limitrofe;
- t) è fatto divieto di edificare sopra corsi d'acqua, ancorché tombinati.
- u) nella realizzazione di nuove aree a parcheggio pubblico è prescritta l'adozione di pavimentazioni semipermeabili (**almeno per gli stalli**) e la piantumazione di alberi e/o di siepi multistrato (arbustive, arboree di prima e seconda grandezza). Si prescrive l'impiego esclusivo di specie autoctone di provenienza locale, con dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui vengono inserite.
- v) In tutto il territorio comunale è vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento di alberi di particolare valore ambientale e paesaggistico, e cioè aventi a petto

d'uomo diametro superiore a cm.40, con l'esclusione degli individui deperenti, delle specie infestanti e delle piante da frutto, nonché gli interventi che possano compromettere la sopravvivenza delle specie notevoli rare ed endemiche.

Sono inoltre da tutelare gli individui arborei secolari e di particolare forma e dimensione.

- z) Per l'attuazione della l.n.113/ 1992 si indicano le aree a verde pubblico esistenti e previste e le aree a parcheggio pubblico, che dovranno sempre essere alberate.

Art.28bis – Norme di tutela dell'ambiente in coerenza con la Valutazione Ambientale Strategica.

- **Relativamente agli interventi di espansione previsti, l'utilizzo di suolo agricolo deve essere accompagnato da una previsione di modalità mitigative rispetto alla frammentazione degli agroecosistemi come, ad esempio, prevedere la ricostituzione di eventuali corridoi ecologici interrotti. E' altresì da valutare la necessità di misure compensative, quali la riqualificazione ambientale di aree degradate.**
- **E' opportuno prevedere una percentuale complessiva di superficie da mantenere permeabile che si potrebbe riferire a circa il 30% della superficie totale di ciascun ambito.**
- **In merito agli interventi che potrebbero interferire con aree a bosco:**
 - **l'individuazione delle aree boschive deve fare riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dal D.Lgs 227/01 e s.m.i., art. 4 e dalla L.R. 4/09 e s.m.i., artt. 3 e 19, ed è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di Piano regolatore;**
 - **le misure di compensazione previste dalle precitate norme nazionali e regionali dovranno risultare coerenti con gli standard per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs 42/04;**
 - **qualora i terreni boscati, interferiti dalle nuove previsioni, ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, la cauzione e le compensazioni previste dalla L.R. 45/89, artt. 8 e 9 sono da considerarsi integrative e non sostitutive di quanto previsto dalle citate normative paesaggistiche e vanno quindi applicate di conseguenza;**
 - **le misure di compensazione paesaggistica e ambientale sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale (D.Lgs 227/01 e L.R. 04/09) e sono stabilite in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei competenti uffici.**
- **La realizzazione o la conduzione di aree boscate e fasce tampone a verde è inoltre necessario impiegare esclusivamente specie autoctone di provenienza locale, e le relative modalità di progettazione e manutenzione, al fine di limitare effetti potenzialmente negativi, quali l'ingresso e la diffusione di specie esotiche infestanti e ruderali che comprometterebbero l'esito delle riqualificazioni ambientali previste.**
- **L'attuazione degli interventi nelle aree edificabili è subordinata alla predisposizione di progetti edilizi corredati da studi di inserimento paesaggistico-ambientale con elaborati grafici mirati – quali simulazioni, fotoinserimenti, restituzioni tridimensionali, ... - relativi a possibili modalità di misure mitigative che l'Amministrazione Comunale valuterà preliminarmente alla fase realizzativa degli interventi.**

Tali elaborazioni/fotosimulazioni dovranno porre particolare attenzione a:

 - **Disegno del verde (inteso quale opportunità di salvaguardare i crinali, ripristinare eventuali elementi di connessione ecologica, nonché mitigare la discontinuità morfologica tra le aree di nuova espansione e il nucleo urbanizzato esistente), la cui**

attuazione dovrà avvenire contestualmente alle fasi di edificazione;

- limitazione degli impatti delle nuove aree sulla componente scenico-percettiva, salvaguardando le visuali privilegiate e più significative d/verso i versanti collinari.

– Il Piano di monitoraggio è composto:

- Dalla tabella “Tabella n. 6 – Piano di Monitoraggio ambientale – Indicatori di attuazione del Piano e indicatori ambientali di scala locale”, estrapolata dal documento “Relazione finale influenza della VAS sul processo di formazione del PRGC”, riadattato con DCC n. 7 del 2 aprile 2012;

esso si intende integrato con gli indicatori relativi a:

- misurazione della consistenza delle formazioni lineari di campo (siepi e filari), che costituiscono un elemento imprescindibile per la realizzazione di una rete ecologica locale. Unità di misura: m/ha di territorio a destinazione d’uso agricola;
- valutazione della percezione del paesaggio attraverso l’individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall’attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica. Il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un crono programma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l’effettiva riconoscibilità dei luoghi.
- I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi annualmente, entro il mese di gennaio, alla Direzione Regionale Programmazione Strategica, Settore Valutazione di Piani e Programmi, in via telematica all’indirizzo mail valutazione.pianiprogrammi@regione.piemonte.it.

TITOLO VII - USI DEL TERRITORIO

Art. 29 - Usi urbani, destinazioni, caratteristiche.

Gli usi urbani del territorio in appresso definiti regolano le destinazioni d'uso specifiche ammesse nelle diverse parti del territorio urbano per ogni singolo intervento.

Detti usi, aggregati secondo i raggruppamenti indicati, costituiscono le destinazioni d'uso generali seguenti:

- a) residenziali - U1/U3,U21
- b) produttive - U15,U17,U18,U19,U20,U25,U26
- c) commerciali - U4,U5,U6,U9,U16,U30,U31
- d) turistico-ricettive - U2,U7
- e) direzionali - U8,U10,U11,U12,U13,U14,U24,U27,U28
- f) agricole A1,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9

Il passaggio, anche senza opere edilizie, dall'una all'altra delle destinazioni d'uso generali sopra indicate costituisce mutamento di destinazione d'uso e trasformazione urbanistica subordinato **alle modalità abilitative previste dalla vigente legislazione statale, fermi restando i disposti dell'art. 48, commi 1 e 1bis della L.R. 56/77** ~~a permesso di costruire oneroso.~~

U1. Abitazioni.

Gli edifici di abitazione comprendono per gli alloggi, intesi in senso stretto, gli spazi privati di servizio (cantine, lavanderie, soffitte, ecc.), gli spazi condominiali di servizio (androni, scale, locali comuni, gioco bimbi, lavanderie, ecc.) e le autorimesse private.

È ammessa la presenza di laboratori per il lavoro domestico, per attività non nocive o moleste, e nel rispetto del Regolamento Edilizio e del Regolamento di igiene, e i parcheggi.

U2. Attività ricettive di tipo alberghiero ed extra alberghiero.

Le attività ricettive comprendono alberghi, pensioni, locande, hotel, residences, con riferimento sia alle parti ricettive vere e proprie (stanze, mini appartamenti, ecc.) sia alle parti di servizio (cucine, lavanderie, spazi tecnici, rimesse, ecc.) sia a spazi di soggiorno e ritrovo (ristoranti, bar, sale riunioni, sale congressi, ecc.).

U3. Abitazioni collettive: collegi, convitti, conventi.

Le abitazioni collettive comprendono: collegi, convitti, case di riposo, case per studenti, case di cura e cliniche private, ecc. : con riferimento sia alle zone notte, sia alle zone di soggiorno, sia ad altri servizi comuni.

U4. Attività commerciali al dettaglio.

Le attività commerciali al dettaglio sono costituite da un insieme di diversi esercizi commerciali, di tipo alimentare ed extralimentare al minuto. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere d), e), f), del D.lgs 114/98 e rimandando agli allegati "Criteri" gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio sono così classificati:

- a) Esercizi di vicinato. Esercizi commerciali aventi superfici di vendita fino a 150 mq.
- b) Medie strutture di vendita. Esercizi commerciali aventi superficie di vendita da 151 mq e 1500 mq.
- c) Grandi strutture di vendita. Esercizi commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq).

Ai fini delle presenti norme nell'uso U4 sono comprese agenzie e sportelli bancari.

U5. Attività commerciali complementari.

Le attività commerciali complementari comprendono attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio

di:

- a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio, l'artigianato;
- b) colori e vernici, carte da parati;
- c) ferramenta ed utensileria;
- d) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- e) articoli da riscaldamento;
- f) strumenti scientifici e di misura;
- g) macchine per ufficio e relativi accessori;
- h) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- i) combustibili;
- j) materiali per edilizia;
- k) legnami.

U.6. Centri commerciali integrati.

Un centro commerciale, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.g) del D.Lgs. 114/1998, è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui all'art.7, comma 2. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero.

Due o più insediamenti commerciali e/o tipologie di strutture distributive di cui all'art.8 dell'allegato A alla D.C.R. n.563/13414 del 29/10/99, D.C.R. n.347/42514 del 23/12/03, D.C.R. n.59/10831 del 24/3/06, ricavati in due o più edifici separati da spazi pubblici (vie o piazze) non costituiscono un unico centro commerciale quando congiuntamente siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) siano separate da vie o piazze pedonali o veicolari, normate dall'art.51, comma 1, lett.b) della L.R. 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo), e succ. mod. e integr;
- b) le vie o piazze pedonali o veicolari, di cui alla lett.a) devono essere acquisite quali urbanizzazioni primarie e secondarie ai sensi dell'art.51, comma 1, lett.b) della L.R.56/77, garantendo in tal modo la presenza di diverse destinazioni d'uso urbanistiche, diversi usi possibili e diversa potestà di regolamentazione (pubblica e privata) e quindi non sussistendo più il requisito della specifica ed unica destinazione d'uso (commerciale al dettaglio) stabilita dall'art.4, comma 1, lett.g) del D.Lgs.114/1998, dal comma 1 e dalla L.R.56/77;
- c) le vie o piazze pedonali o veicolari pubbliche, di cui alla lettera a), devono essere funzionalmente collegate alla viabilità pubblica urbana o extraurbana;
- d) la quota parte del fabbisogno totale di posti a parcheggio reperita nelle aree private, di cui all'art.25, comma 2, deve essere soddisfatta nell'area contigua afferente l'insediamento che lo ha generato.

La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio in esso presenti. Sono esclusi i centri commerciali di cui al comma successivo, lett.c) e d).

I centri commerciali sono così classificati:

- a) centro commerciale classico: è un insediamento commerciale costituito da un unico edificio, comprendente uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio e ricavato in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio. L'edificio è soggetto a permesso di costruire unitario a specifica destinazione. Le singole autorizzazioni commerciali discendono da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente anche a un soggetto promotore, sulla base delle procedure stabilite dalla Giunta regionale, e nei tempi previsti dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs 114/1998 e dall'art.29 dell'allegato A alla D.C.R. n.563/13414 del

29/10/99, D.C.R. n.347/42514 del 23/12/03, D.C.R. n.59/10831 del 24/3/06;

- b) centro commerciale sequenziale: è un insediamento commerciale costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche, di cui al comma 2, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali o centri commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso degli edifici. Il centro commerciale sequenziale è soggetto ad un'unica autorizzazione urbanistica nei casi previsti dall'art.26 della L.R.56/77, come modificato dalla legge regionale sul commercio n.28/99; nei casi non previsti dal citato articolo è soggetto a permesso di costruire che è rilasciato con le procedure previste per gli immobili destinati al commercio al dettaglio nonché dall'art.28 dell'allegato A alla D.C.R. n.563/13414 del 29/10/99, D.C.R. n.347/42514 del 23/12/03, D.C.R. n.59/10831 del 24/3/06. Le singole autorizzazioni commerciali possono discendere da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente anche a un soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo;
- c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio, ubicati nelle zone di insediamento commerciale che l'art.12 dell'allegato A alla D.C.R. n.563/13414 del 29/10/99, D.C.R. n.347/42514 del 23/12/03, D.C.R. n.59/10831 del 24/3/06 definisce addensamenti commerciali urbani ed extraurbani, che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane e che possono costituirsi in forma associata e/o societaria, anche a capitale misto, per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing. Nell'ambito delle proprie competenze, il comune può sottoscrivere un preciso programma unitario di attività promozionali. Le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non discendono da un unico provvedimento generale. Pertanto la superficie di vendita complessiva non deve essere determinata. I permessi di costruire o DIA sono rilasciati separatamente ed autonomamente a ciascuna unità o complesso immobiliare;
- d) centro commerciale pubblico: è rappresentato solo da mercati su area pubblica e da unità immobiliari predisposte per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche disciplinata dal titolo X del decreto legislativo n.114/1998.

I centri polifunzionali realizzati su area pubblica ai sensi dell'art.19, commi 1 e 3 dell'allegato A alla D.C.R. n.563/13414 del 29/10/99, D.C.R. n.347/42514 del 23/12/03, D.C.R. n.59/10831 del 24/3/06 non sono considerati centro commerciale pubblico e rientrano tra gli esercizi di vicinato.

Gli aggregati di insediamenti commerciali e/o di tipologie distributive separati da percorsi pedonali o veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, secondo quanto disposto dal comma 2, nelle zone di insediamento commerciale definite all'art.12 dell'allegato A alla D.C.R. n.563/13414 del 29/10/99, D.C.R. n.347/42514 del 23/12/03, D.C.R. n.59/10831 del 24/3/06 localizzazioni commerciali urbane non addensate e urbano-periferiche non addensate, pur non essendo considerati centri commerciali sequenziali sono soggetti al progetto unitario di coordinamento di cui all'art.14, comma 4, lett.b) e, limitatamente alle localizzazioni urbano-periferiche non addensate dei comuni della rete secondaria, definiti all'art.11, comma 5, al procedimento di cui all'art.17, comma 4 dell'allegato stesso.

U7. Pubblici esercizi.

I pubblici esercizi comprendono ristoranti, trattorie, bar, sale di ritrovo, con esclusione dei locali per lo spettacolo e lo svago, come locali da ballo e night club, con riferimento sia agli spazi destinati al pubblico, sia agli spazi di servizio, di supporto e di magazzino, e agli spazi tecnici. Sono ammesse modeste quote di attività ricettiva.

U8. Esposizioni, mostre, fiere.

Tali usi comprendono esposizioni, mostre, fiere, centri congressi ed usi analoghi, con riferimento sia agli spazi per il pubblico, che agli spazi di servizio e di supporto, che ad uffici, agenzie ed altri usi

complementari all'attività fieristica. Tali usi sono assimilabili agli usi terziari per quanto riguarda gli standards di cui all'art. 9 delle presenti NTA.

Tali usi non comprendono alcuno degli usi di cui alle categorie U4, U5, U6.

U9. Attività commerciali all'ingrosso.

Le attività commerciali all'ingrosso comprendono magazzini e depositi, nei settori alimentari ed extralimentari, con i relativi spazi di servizio e di supporto, ed i relativi uffici, mense ed altri servizi, nonché spazi destinati a modesti processi produttivi strettamente complementari, con esclusione di attività commerciali al dettaglio.

U10. Cinema, teatri, locali per lo spettacolo.

Tali usi comprendono: cinema, teatri, centri congressuali, locali per lo spettacolo, locali da ballo, sale di ritrovo, con riferimento agli spazi destinati al pubblico, agli spazi di servizio e di supporto, ad uffici complementari, agli spazi tecnici.

U11. Piccoli uffici e studi professionali.

Per piccoli uffici e studi professionali si intendono le attività direzionali, finanziarie, amministrative e terziarie in genere, di tipo minore e di carattere prevalentemente privato, che non prevedono un alto concorso di pubblico.

Pur senza definire specifiche soglie dimensionali sono funzionali ai suddetti usi organismi edilizi caratterizzati per un alto frazionamento delle singole attività.

Sono compresi in tali usi di servizio e di supporto come archivi e locali per campionari e spazi tecnici.

U12. Grandi uffici e direzionalità a forte concorso di pubblico.

Per grandi uffici e direzionalità a forte concorso di pubblico si intendono gli uffici di grandi dimensioni, le attività direzionali di carattere pubblico, le attività amministrative, finanziarie, assicurative e di rappresentanza di interesse generale, quando presentano un elevato concorso di pubblico.

Fanno parte del presente uso gli spazi destinati a servizio, mense, locali accessori, di archivio, ecc.

U13. Grandi uffici e direzionalità a basso concorso di pubblico.

Per grandi uffici e direzionalità a basso concorso di pubblico si intendono gli usi di cui al precedente articolo; quando meno della metà delle attività insediate siano caratterizzate da un rapporto continuativo con il pubblico.

U14. Servizi per l'industria, ricerca, terziario avanzato e specializzato.

I servizi per l'industria comprendono sedi per ricerca, uffici per l'import-export, per la gestione industriale, il marketing, il leasing, uffici per l'elettronica applicata, ivi compresi i processi produttivi complementari, per l'innovazione, ed in genere il terziario avanzato e specializzato operante nell'area della produzione di servizi alle imprese.

U15. Magazzini, depositi, stoccaggio, centri merce e funzioni doganali.

Tali usi comprendono: magazzini, depositi, stoccaggi, centri merce e funzioni doganali, materiali edili. Tali usi a cui possono accompagnarsi presenze limitate di commercio all'ingrosso e processi produttivi complementari, sono finalizzati prioritariamente alla raccolta, conservazione, smistamento, manipolazione e movimentazione delle merci.

Tali usi sono assimilabili alle attività produttive e/o artigianali.

U16. Artigianato di servizio.

L'artigianato di servizio comprende tutte le attività di tipo artigianale che non sviluppano attività produttive vere e proprie, l'artigianato di servizio alla residenza ed alle attività urbane (di servizio alla residenza sono quelle attività che, per tipo di lavorazione e per consistenza aziendale, assolvono prevalentemente alle esigenze degli insediati es.: parrucchieri, meccanici, lavanderie, piccole riparazioni, ecc.). Tale uso è assimilato alle destinazioni commerciali per i nuovi interventi.

U17. Artigianato produttivo compatibile con l'ambiente urbano.

L'artigianato produttivo compatibile con l'ambiente urbano comprende tutti i tipi di attività artigianale caratterizzati in senso produttivo e tali da risultare sotto ogni profilo compatibili con l'ambiente urbano.

La compatibilità viene verificata, sotto il profilo della molestia e della nocività, con riferimento al rumore, agli scarichi liquidi e gassosi, ai materiali di risulta e di scarto dei processi.

U18. Artigianato produttivo incompatibile.

L'artigianato produttivo incompatibile comprende tutti i tipi di attività artigiane caratterizzate in senso produttivo e tali da risultare incompatibili con l'ambiente urbano.

L'incompatibilità viene verificata con le medesime modalità di cui all'articolo precedente.

U19. Industria compatibile con l'ambiente urbano.

L'industria compatibile comprende tutti i tipi di attività industriali tali da risultare sotto ogni profilo compatibili con l'ambiente urbano.

La compatibilità viene verificata come nel caso dell'artigianato produttivo.

U20. Industria incompatibile.

La incompatibilità viene verificata come nel caso di U18.

U21. Parcheggi attrezzati e autorimesse di uso pubblico e/o di tipo privato.

I parcheggi attrezzati di uso pubblico e/o di tipo privato comprendono garages e autorimesse entro e fuori terra, ed usi complementari ed accessori come rampe, corsie, spazi di servizio e di supporto e spazi tecnici.

È ammessa la presenza di officine, lavaggi auto, piccole attività commerciali, bar, piccoli uffici fino ad una quota max del 20% della S.U. destinata alle autorimesse.

U22. Servizi sociali di quartiere.

I servizi sociali di quartiere comprendono tutti gli usi di cui all'art. 3 del D.M. 2.4.68 e cioè servizi per l'istruzione, attrezzature di interesse comune e servizi religiosi e parcheggi.

I servizi per l'istruzione comprendono: scuola elementare, scuola media, scuole materna e asilo nido, e cioè tutti i cicli dell'istruzione dell'obbligo, comprensivi di ogni attrezzatura complementare e delle relative aree verdi destinate al gioco e allo sport, quali palestre, piscine, ecc.

Le attrezzature di interesse comune comprendono: le attrezzature a carattere socio-sanitario ed assistenziale, i servizi per gli anziani e per i giovani, i centri civici ed i centri sociali di quartiere, le sedi degli uffici del decentramento amministrativo e servizi complementari come uffici postali, ambulatori, mercati, centri commerciali integrati convenzionati, (in sole aree a PEEP).

Le attrezzature religiose comprendono gli edifici per il culto, ed ogni attrezzatura complementare, come servizi sociali parrocchiali, canoniche, attrezzature didattiche, per lo svago e lo sport.

U23. Attrezzature per il verde (gioco bimbi, verde di quartiere, verde attrezzato per lo sport).

Le attrezzature per il verde comprendono gli impianti ed i servizi necessari ad attrezzature per il gioco e lo sport, le aree destinate a verde pubblico e a verde sportivo privato. Esse comprendono le attrezzature coperte come palestre, coperture fisse e smontabili per campi sportivi, palazzetti dello sport, piscine coperte ed attrezzature scoperte corrispondenti ai campi, alle pedane ed alle piste per la pratica sportiva all'aperto.

U24. Attrezzature politico amministrative e sedi istituzionali.

Le attrezzature politico-istituzionali comprendono le sedi politiche, amministrative, sindacali di scala urbana, le sedi per gli uffici decentrati dello Stato, uffici finanziari, giudiziari e di rappresentanza istituzionale.

Le attrezzature comprendono tutti gli spazi e le funzioni di servizio e di supporto e gli spazi tecnici.

È ammessa la presenza di alloggi di servizio per il personale di custodia.

È prevista altresì la presenza di servizi come bar, ristoranti, mense, sedi associative, sale riunioni, ecc.

U25. Impianti tecnici.

Gli impianti tecnici comprendono tutti quegli insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti tecnologiche e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, quali le centrali e sotto centrali tecnologiche, gli impianti di adduzione, distribuzione e smaltimento, gli impianti per la regolazione delle acque, gli impianti per il trattamento dei rifiuti e simili.

Ne fanno parte altresì gli spazi di servizio, di supporto, i locali accessori e gli spazi tecnici.

È ammessa ove necessario, la presenza di alloggi per il personale di custodia.

U26. Attrezzature funzionali a servizi tecnici.

Le attrezzature funzionali sito comprendono: stazioni ferroviarie e per l'autotrasporto, sedi delle aziende di trasporto pubblico, centri funzionali urbani, oltre a tutti gli spazi complementari e di servizio, come depositi, rimesse, officine, spazi per il pubblico, spazi di supporto e di servizio, mense, sedi sindacali e spazi tecnici.

È ammessa la presenza di alloggi di servizio per il personale di custodia e per il personale dirigente.

U27. Attrezzature socio-sanitarie.

Le attrezzature socio-sanitarie comprendono: ospedali, cliniche, ambulatori, servizi per gli anziani, per gli handicappati, day hospital; laboratori per analisi cliniche, centri di riabilitazione, centri sanitari specializzati ecc.

Sono compresi tutti gli usi o le funzioni complementari, gli spazi di servizio e di supporto, le sale di riunione e sedi di rappresentanza, le mense ed i servizi del personale, gli spazi tecnici. Sono ammessi alloggi per il personale di custodia.

U28. Attrezzature culturali e ricreative per il tempo libero.

Le attrezzature culturali comprendono sedi per mostre e esposizioni, centri culturali, sedi di associazioni, culturali, ricreative e per il tempo libero, musei, biblioteche, teatri, sale per incontri e dibattiti, servizi sociali pubblici e privati, ivi compresi spazi di servizio, di supporto e spazi tecnici. Tali usi sono assimilabili al terziario per quanto riguarda il rispetto degli standards art. 9 delle presenti norme.

U29. Sedi cimiteriali.

Sono comprese tutte le attrezzature e gli impianti di carattere cimiteriale, per la tumulazione ed il culto dei defunti. Sono anche comprese le attrezzature religiose, gli spazi tecnici e funzionali alle attività insediative e i servizi per il pubblico.

U30. Distributori di carburante.

Sono comprese tutte le attrezzature ed i servizi relativi alle attività di distribuzione del carburante, di assistenza automobilistica, di servizio, di lavaggio, ivi comprese piccole attività commerciali, connesse all'utenza automobilistica.

L'Amministrazione dovrà predisporre un apposito piano specifico per la distribuzione di tali impianti tenendo in conto anche quelli già esistenti.

U31. Autolavaggi.

Sono comprese in tale uso le attrezzature ed i servizi relativi all'attività di autolavaggio, ivi comprese piccole attività commerciali connesse all'utenza automobilistica. Tali usi **non sono consentiti nelle aree residenziali ma** potranno essere ammessi in **area agricola, nelle fasce di rispetto della viabilità, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della L.R. 56/77 ~~aree-D~~**.

Le strutture di supporto (uffici, servizi igienici, ecc.) non potranno superare i mq 20 coperti con H max 4 mt.

Art. 30 - Usi agricoli, destinazioni e caratteristiche.

Gli usi agricoli del territorio in appresso definiti regolano le destinazioni d'uso specifiche ammesse

nelle diverse parti del territorio agricolo per ogni singolo intervento.

A1 - abitazioni agricole;

A2 - costruzioni rurali di servizio necessarie al diretto svolgimento delle attività produttive aziendali e interaziendali, quali fienili, depositi per mangimi, sementi, ricovero macchine ed attrezzi, ricovero per allevamento di animali domestici per autoconsumo (pollaio, porcile, conigliera, ecc.);

A3 - serre fisse per colture aziendali;

A4 - allevamenti aziendali per suini;

A5 - allevamenti aziendali di bovini ed equini;

A6 - allevamenti aziendali di capi minori;

A7 - costruzioni rurali specializzate destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali dell'azienda singola o associata (cantine, caseifici, silos, frigo);

A8 - strutture tecniche e tecnologiche al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole e delle aziende, ma non ad esclusivo servizio di una azienda singola o associata (cantine, magazzini frigoriferi, rimesse per macchine agricole contoterzisti, magazzini per derrate alimentari, ecc.);

A9 - pozzi e laghi per uso irriguo, impianti di acqua coltura, vasche e lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica.

Art. 31 - Classificazione delle aree di intervento.

Con riferimento alle singole aree e agli edifici dotati di specifica caratterizzazione, ed in funzione delle prescrizioni operative di cui all'art. 13 della L.R. 56/77 concernente le modalità d'uso, i tipi di intervento e le modalità di attuazione, la presente variante classifica le varie parti del territorio secondo le seguenti categorie e sottocategorie.

31. 1. Categoria A.

Parti del territorio interessate da insediamenti urbani, nuclei minori, edifici, manufatti che rivestono carattere storico-artistico e/o ambientale o documentario, comprese le aree circostanti che ne costituiscono parte integrante.

Dette parti, dal punto di vista funzionale, sono distinte nelle seguenti sottocategorie:

Ar 1 area interessata da insediamento urbano costituente il centro storico ai sensi dell'art. 24 comma primo sub 1) della L.R. 56/77 e di cui alle apposite planimetrie in scala 1:~~2.000~~ ~~1.000~~, e disciplinata in base all'art.32.1 delle presenti norme.

Ar 2 Parti del territorio interessate da edifici aventi valore ambientale (art. 24 comma primo sub 2 della L.R. 56/77) disciplinate in base all'art. 32.2 delle presenti norme.

Ar ~~3/4~~ Monumenti isolati, singoli edifici e manufatti civili e rurali compresi negli elenchi di cui al D.Lgs 42/2004 o individuati come tali nelle cartografie della presente variante disciplinate in base all'art. 32.3 delle presenti norme.

Sarà cura dei soggetti interessati produrre idonea documentazione storica sulle preesistenze edilizie ed il loro utilizzo, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di dotarsi di un Allegato al Regolamento Edilizio relativo ai beni culturali architettonici e ai caratteri tipologici, costruttivi e decorativi ed ai criteri per l'inserimento ambientale.

Ai fini di una corretta individuazione degli edifici in condizione di vincolo ai sensi della legge n 1089/39 si richiamano come parte integrante della presente normativa gli elenchi dei beni vincolati trasmessi al Comune dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.

Sugli edifici di aree di pertinenza eventualmente ricompresi nei predetti elenchi e non individuati e classificati dagli elaborati di progetto del P.R.G.C. saranno ammessi unicamente interventi sino al restauro e risanamento conservativo da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall'ottavo comma dell'art. 24 della L.R. 56/77 nonché delle prescritte procedure autorizzative.

31.2. Categoria B.

Parti del territorio in gran parte o totalmente edificate, distinte nelle seguenti sottocategorie:

Brs aree a preminente destinazione residenziale disciplinate in base all'art. 32.4 delle presenti norme.

Bp aree a preminente destinazione produttiva di carattere industriale, artigianale esistenti che si confermano nella loro ubicazione ai sensi e per i fini di cui all'art. 26 comma primo sub c) della L.R. 56/77 modificata, disciplinate in base all'art. 32.6 delle presenti norme.

31.3. Categoria C.

Parti del territorio di completamento o di nuovo impianto distinte nelle seguenti sottocategorie:
Cr aree a preminente destinazione residenziale, disciplinate in base all'art. 32.5 delle presenti norme.

Ctr aree a preminente destinazione turistico ricettiva, disciplinate in base all'art.32.5 bis delle presenti norme.

31.4. Categoria E

Parti del territorio, preminentemente destinate ad usi agricoli, distinte nelle seguenti sottocategorie:

Ee, Ei aree libere o scarsamente edificate del territorio rurale, ed aree ed edifici rurali o parte di questi classificabili ai sensi e per i fini di cui all'art. 25 comma 2 sub c) ed e) della L.R. 56/77 e succ.mod. disciplinati in base all'art. 32.7 delle presenti norme.

31.5. Categoria S

Parti del territorio destinate a spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico od a parcheggio ai sensi e per i fini di cui agli artt. 3 e 5 del D.M. 2/4/1968 n 1444 e art. 21 L.R. 56/77 modificata, disciplinate dall'art. 32.8 delle presenti norme e distinte nelle seguenti sottocategorie:
Sr servizi afferenti gli insediamenti residenziali.

Sp servizi afferenti agli insediamenti produttivi, direzionali e commerciali.

Srp servizi afferenti agli insediamenti residenziali di tipo privato.

31.6. Categoria F

Parti del territorio come definite dal D.M. 2/4/1968 n. 1444, art. 2, comma primo lettera F, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, disciplinate dall'art. 32.9 delle presenti norme e distinte nelle seguenti sottocategorie:

FP preminentemente destinate a parco pubblico od assoggettate ad uso pubblico di livello urbano e interurbano ai sensi e per i fini di cui all'art. 22 della L.R. 56/77 modificata e art. 4 lettere A, B,D della L.R. 4/6/1975 n 43.

Frp aree destinate ad attrezzature e impianti sportivi e ricreativi per l'impiego del tempo libero.

Art. 32 - Aree di intervento e modalità attuative.

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 56/77 e succ. mod. il presente P.R.G.C. articola gli interventi ammissibili per le varie aree di intervento di cui all'art. 31 delle presenti norme, fatte salve eventuali ulteriori specificazioni definite in sede di strumenti urbanistici esecutivi, in relazione alle peculiarità del tessuto edilizio e/o microubanistico considerato.

Le categorie o sottocategorie tipologiche di intervento vengono contraddistinte da un numero, semplice o doppio, posto di seguito alla sigla di riconoscimento della categoria o sottocategoria

delle aree di intervento di cui all'art. 31 delle presenti norme, e fanno riferimento alla seguente casistica:

32.1. Ar

Parti del territorio interessate da insediamenti urbani, nuclei minori, edifici, manufatti che rivestono caratteri storico-artistici e/o ambientale o documentario, comprese le aree esterne circostanti che ne costituiscono parte integrante.

Nelle aree di tipo Ar dovranno essere salvaguardate le caratteristiche originarie delle coperture.

Per le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione ed eventuali demolizioni e ricostruzioni ammesse, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

Nel caso di piani di recupero con eventuali demolizioni e ricostruzioni, valgono gli allineamenti in atto.

Per le operazioni di restauro e risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture.

Per le eventuali trasformazioni o demolizioni o ricostruzioni, ove ammesse, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

Con riferimento alle norme di cui all'art. 24 e all'art. 41 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., nella presente sottocategoria omogenea d'uso di cui all'art. 31.1 delle presenti norme, si distinguono:

Ar1

Area interessata dall'insediamento urbano costituente centro storico ai sensi dell'art. 24 comma primo sub 1) della L.R. 56/77 e di cui alle apposite planimetrie in scala 1:2.000 della presente variante.

Considerata la sussistenza di aree di degrado fisico e/o urbanistico-funzionale presente nelle aree, nei complessi edificati o negli immobili di cui alla presente sottocategoria ed in rapporto alle finalità preminenti di tutela e recupero assegnate dalla presente variante agli interventi nei predetti ambiti, questi vengono in complesso classificati ai sensi e per i fini di cui all'art. 27 della Legge 457/78 e sue successive modifiche e integrazioni apportate con L. 17/2/1992 n 179.

Nel centro storico gli interventi di norma non dovranno alterare i caratteri ambientali della trama viaria ed edilizia nel rispetto delle limitazioni di intervento previste dalla tav.5 e tenderanno essenzialmente:

a) al recupero integrale degli spazi urbani, del sistema viario e dell'ambiente storico secondo quanto previsto dalle specifiche tavole di P.R.G.C. in scala 1:~~2.000~~ ~~1.000~~ (tav.5).

In fase attuativa di piano il Comune potrà individuare, dandone motivazione e ricorrendo a specifica variante ambiti in cui, nel rispetto delle prescrizioni e modalità di intervento previste dall'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m. potranno essere attuati interventi di ristrutturazione urbanistica;

b) al restauro conservativo e/o risanamento conservativo del tessuto edilizio o dei manufatti di importanza storico-artistica e/o ambientale o documentaria con l'eliminazione o riduzione degli elementi privi di tali caratteri o comunque non coerenti con questi;

c) alla ristrutturazione edilizia con conservazione dei volumi e scansioni tipologiche esterne dei manufatti aventi carattere ambientale;

c1) al mantenimento per quanto possibile delle tipologie sia esterne che interne. Per quanto riguarda le altezze interne preesistenti, è ammessa l'abitabilità a mt. 2,40 di altezza media, purché

sia documentata la destinazione d'uso di tipo abitativo, o lavorativo, preesistente e gli interventi proposti non prevedano il cambio delle destinazioni d'uso in atto. Si richiamano i contenuti dell'allegato al Regolamento Edilizio.

I criteri dell'art. 5 D.M. 5/7/75 non saranno applicati rigidamente negli interventi di restauro e consolidamento finalizzati alla salvaguardia delle volumetrie, tipologie ed orizzontamenti originari, al fine di non alterare i rapporti tra pieni e vuoti presenti nel centro storico e nelle aree di tipo Ar, sempre che la destinazione d'uso sia preesistente alle opere di cui sopra e che comunque sia garantito un ricambio d'aria sufficiente.

Negli altri interventi, **con specifico riferimento a quelli di cui all'articolo 21, punto 4.2) finalizzati al riuso civile di volumi rustici o accessori**, dovranno essere applicati integralmente i criteri di cui al D.M. 5/7/75.

d) alla incentivazione del restauro e/o ristrutturazione per il recupero di alloggi in locazione con i convenzionamenti previsti **dall'articolo 18 del DPR 380/2001** ~~dagli artt. 7 e 8 della L. 10/77~~ che, nel quadro del miglioramento della qualità e fruibilità del patrimonio edilizio, ~~che~~ consentano la permanenza degli abitanti e delle attività commerciali, artigianali, direzionali;

e) al riuso degli immobili e degli spazi idonei per i servizi sociali sia esistenti che previsti;

f) alla riorganizzazione della viabilità al fine di favorire la mobilità pedonale, il recupero degli spazi per funzioni di aggregazione sociale ed il trasporto pubblico ed alla contestuale formazione di spazi attrezzati per l'attestamento del traffico (autorimesse ed autosilos pubblici e/o privati), anche ai fini della razionalizzazione e consolidamento del ruolo terziario del centro in misura compatibile con i caratteri storico-ambientali di questo.

g) Gli usi ammessi previsti, oltre ai servizi pubblici e privati saranno i seguenti:

U1 (abitazioni), U2 (attività ricettive), U3 (ab. collettive), U4 (attività commerciali al dettaglio), U6 (centri commerciali), U7 (pubblici esercizi), U10 (cinema, teatri, locali per spettacolo), U11 (piccoli uffici, studi professionali), U13 (grandi uffici e direzionalità a basso concorso di pubblico), U16 (artigianato di servizio), U21 (parcheggi pubblici), U22 (attrezzature per il verde), U24 (attività politico amministrative), U27 (attività socio-sanitarie), U28 (attività culturali), usi ammessi solo se esistenti U17, U19.

Inoltre l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di escludere motivatamente in fase di concessione (e quindi in presenza di indicazioni più dettagliate nelle caratteristiche degli interventi proposti) attività che possano risultare incompatibili con le peculiarità degli edifici e del supporto infrastrutturale dell'area oggetto di intervento.

Nel caso di recupero ai fini abitativi dei sottotetti ai sensi della L.R. 6/08/1998 n. 21, gli abbaini ed i lucernari a raso, al fine di salvaguardare i caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, dovranno interessare una superficie massima del 5% di ciascuna falda del tetto, eccezion fatta per i fabbricati costruiti dopo il 1940 **o qualora tale limite non consenta di soddisfare i requisiti aeroilluminanti**. Tale superficie è rappresentata dall'impronta che abbaini e lucernari producono sulla falda del tetto. Per quel che riguarda le forme ed i materiali si rimanda all'allegato relativo all'inserimento ambientale del Regolamento Edilizio. **L'eventuale sopraelevazione delle coperture, nei limiti stabiliti dall'articolo 21, punto 4.2), è ammissibile solo per quanto strettamente necessario al riuso abitativo dei sottotetti, subordinatamente a strumento urbanistico esecutivo o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto del codice civile e delle distanze tra pareti finestrate. Le convenzioni o atti unilaterali devono disciplinare gli aspetti tipologico-formali degli interventi e prevedere le sanzioni in caso di attuazione difforme.**

Nelle aree Ar 1 gli interventi si articoleranno a seconda dei seguenti ambiti:

Ar 1/1 -cortili e giardini privati, comprese le parti occupate da manufatti e fabbricati accessori (tettoie, bassi fabbricati, autorimesse, ecc.), con carattere di aggiunta deturpante e/o comunque

tale da pregiudicare l'unitarietà e la continuità degli spazi aperti urbani.

Ove negli interventi singoli ammessi dal PRGC si ravvisi l'opportunità di procedere ad ulteriori demolizioni di bassi fabbricati che non rivestono caratteri di omogeneità con il fabbricato principale, potrà essere ammessa la demolizione degli stessi.

Nelle aree esterne è ammessa la conservazione, il restauro o il ripristino delle pavimentazioni, o delle sistemazioni a verde e delle alberature o il loro ampliamento.

I bassi fabbricati che sono previsti in demolizione potranno eventualmente essere sostituiti:

- a) con locali ai piani seminterrati degli edifici a cui afferisce l'area esterna oggetto di intervento, compatibilmente con il rispetto delle caratteristiche architettoniche di questi;
- b) con locali a uno o più piani ricavati nel sottosuolo delle aree verdi o pavimentate, con superfici di pavimento anche superiori a quelle eventualmente demolite, purché la stessa non ecceda del 50% la superficie delle aree verdi, in tal caso il solaio di copertura dei locali dovrà essere praticabile e coperto con uno strato di terreno vegetale di spessore adeguato alla formazione di sistemazioni verdi.

La sistemazione e le eventuali demolizioni di cui al precedente paragrafo saranno comunque obbligatorie in sede di strumento esecutivo previsto dal P.R.G.C.

I bassi fabbricati per i quali è prevista la demolizione o eventuali altre demolizioni ammesse in fase di intervento, potranno essere sostituiti e recuperata la loro superficie sviluppata, esclusivamente ricorrendo a piano di recupero o PECLI o **permesso convenzionato**, in tal caso il loro recupero dovrà risultare coerente con gli edifici principali per i quali è prevista la conservazione con interventi di restauro o ristrutturazione.

Si precisa che saranno comunque esclusi interventi che possano modificare l'andamento naturale ed attuale delle aree libere e che prevedano la sostituzione e/o demolizione anche soltanto parziale dei muri di sostegno originari. Tali muri devono essere restaurati e, qualora utilizzati per contenere locali accessori interrati, sarà consentita la loro demolizione limitatamente a quanto strettamente necessario alla creazione dell'accesso.

Ar 1/2 - Aree edificate in cui saranno ammessi gli interventi specificati in modo puntuale negli elaborati in scala 1:2.000 contenenti gli sviluppi della presente variante relativi al centro storico.

Tali prescrizioni vengono integralmente richiamate nelle presenti norme.

- 1) Nella tavola in scala 1:2.000 sono individuate le tipologie di intervento per ogni edificio sia pubblico che privato, per le parti di tessuto dove è ammesso l'intervento con permesso di costruire.

L'ambito minimo di intervento può essere definito di volta in volta dall'Amministrazione, tale ambito comunque deve comprendere almeno un edificio omogeneo dal punto di vista architettonico con relative aree esterne, ed eventuali maniche interne o bassi fabbricati di pertinenza dell'edificio principale o coerenti dal punto di vista architettonico con lo stesso.

In tali aree è ammesso anche l'intervento con P.D.R. di tipo privato, in tal caso gli interventi ammessi saranno comunque quelli definiti dalle cartografie di piano fatta salva la possibilità di ricorrere, per i soli edifici non vincolati e non subordinati a tutela ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/77, ai disposti di cui all'art. 17 6 c. lettera f della stessa L.U.R. I P.D.R. sono soggetti alle procedure di cui all'art.41 bis della Lr. 56/1977.

Gli interventi attuabili con intervento edilizio diretto sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- a) per gli edifici di più recente edificazione individuati nelle planimetrie, incoerenti rispetto al tessuto originario e ammessa la manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia di tipo A e B.

Tali interventi dovranno essere finalizzati a ridurre od eliminare gli elementi di incoerenza ambientale (sostituzione di paramenti e finiture esterne, sistemazione di frontoni ciechi,

demolizioni o modifiche di edifici o loro parti per un più organico inserimento degli edifici nel contesto ambientale); in particolare per le parti esterne l'Amministrazione può provvedere con ordinanze tese al rifacimento dei paramenti esterni.

- b) Per gli edifici nei quali sono previsti interventi di restauro conservativo, risanamento conservativo, ristrutturazione di tipo A o B potrà essere ammessa la variazione parziale di destinazioni d'uso da residenza a terziario, commercio al minuto o artigianato di servizio alla residenza, limitatamente ai piani terreni e primi piani.

Per gli interventi di cui sopra non si dà luogo alla verifica del verde privato e parcheggi di cui all'art. 20 delle presenti norme (utilizzo superficie fondiaria) se le stesse sistemazioni dovessero alterare l'assetto di omogeneità architettonica dell'insieme. È ammissibile ricavare in particolare i parcheggi nel sottosuolo sempre che le rampe di accesso non creino fratture o alterazioni nel tessuto storico.

Le superfici a terziario e commerciale fatte salve le indicazioni contenute nei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita non potranno comunque superare il 50% delle superfici lorde sviluppate dell'edificio o edifici oggetto di intervento e dovranno essere limitate ai PT e primi piani.

Ove il terziario e commerciale superi per ogni intervento di carattere omogeneo i 400 mq di superficie lorda, dovranno essere ritrovati in sito (anche nel sottosuolo) o monetizzate aree per parcheggi nella misura minima dell'80% della superficie lorda sviluppata a terziario, commerciale.

Per le superfici < 400 mq potrà anche essere ammessa la totale monetizzazione.

Il ricorso alle predette possibilità di monetizzazione parziale o totale è da intendersi ammesso solo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale, in coerenza con le previsioni di P.R.G.C., indichi le aree specifiche in cui recuperare le quote monetizzate; aree che dovranno risultare in ogni caso funzionali alle attività oggetto di intervento.

Nelle aree Ar non sarà in ogni caso consentito l'insediamento di attività commerciali con superficie superiore a 1.500 mq.

L'Amministrazione inoltre potrà respingere motivatamente in sede di rilascio di concessione l'insediamento di attività che non risultino compatibili con le caratteristiche dell'edificio e del sistema infrastrutturale dell'area in cui l'intervento si colloca.

- c) Sarà ammessa la variazione di destinazione d'uso da produttiva a residenziale e parte terziaria-commerciale, ove gli edifici e gli interventi previsti siano compatibili con le nuove destinazioni (e comunque la trasformazione potrà avvenire entro i limiti max delle superfici sviluppate esistenti).

Il terziario o commerciale, anche in questi casi non potrà superare il 25% delle superfici sviluppate dall'edificio e dovrà essere limitato ai P.T. e primi piani degli edifici e comunque tutto il piano terreno anche se maggiore del 25%.

- d) Per il riuso civile di loggiati, fienili e volumi rustici o accessori sono sempre ammesse le destinazioni residenziali, ricettive e direzionali, mentre si richiamano le limitazioni di cui alla precedente lettera b) riguardo agli usi terziario-commerciali e artigianali di servizio; negli organismi edilizi di valore documentario campiti in colore verde sulla Tav. 5, la eventuale sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, potrà essere attuata solo in casi in cui non ne sia possibile il recupero e non sussistano specifici caratteri di pregio; tali sostituzioni (di strutture interne ed esterne con eventuali orizzontamenti a quota diversa da quelli originari) dovranno essere realizzate con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti; la chiusura di parti aperte (logge, fienili e simili) deve essere eseguita in arretramento rispetto al filo esterno dei pilastri.**

2) Nelle tavole 1:2.000 sono individuati gli ambiti all'interno dei quali gli interventi sono disciplinati da piani esecutivi, particolareggiati o di recupero, pubblici o privati redatti ai sensi degli artt. 38, 39, 40, 41, 41bis della L.R. 56/77 modificata.

I piani di recupero dovranno tendere a realizzare gli obiettivi di cui ai punti a), c), d), e) di Ar1 nel rispetto delle limitazioni di intervento previste per i singoli edifici dalla tav.5 ed inoltre:

- I. Quando non si ravvisi contrasto con le predette limitazioni:
potrà essere aumentata la volumetria esistente nel limite del 20% senza incremento delle superfici di calpestio, esclusivamente per eventuali adeguamenti delle altezze interne ed eventuali recuperi di sottotetti, mediante sopraelevazione di metri 1,00 max oltre la quota attuale di colmo e di imposta limitatamente agli edifici per i quali è prescritto l'intervento di ristrutturazione edilizia di tipo B).
Potrà essere aumentata la superficie lorda di calpestio esistente nel limite max del 10% senza aumento dei volumi preesistenti per favorire operazioni di razionalizzazione degli alloggi e nel caso che le altezze interne degli edifici lo permettano.
Non sarà ammesso aumento della superficie coperta.
Per le attrezzature scolastiche anche di tipo privato e attrezzature collettive pubbliche, sarà ammesso il 20% di incremento del volume esistente o delle superfici di calpestio.
- II. Non dovrà essere alterata la tipologia del tessuto esistente, salvo che per diradamenti o migliore organizzazione del tessuto esistente, con la possibilità per le eventuali demolizioni previste, di ricostruzioni con forme e allineamenti congruenti con l'esistente, con minime possibilità di sopraelevazioni.
Saranno esclusi interventi che consentano il conseguimento di altezze e pendenze delle coperture incongruenti con quelle dell'edificio originario o degli edifici di impianto storico circostanti (sopraelevazioni escluse) con una soglia di tollerabilità massima di mt 1,00 max oltre la quota attuale di colmo e di imposta, intervento ammesso solo se inserito in Piano di Recupero, limitatamente agli edifici per cui è prescritta la ristrutturazione di tipo B).
- III. Elementi costruttivi e decorativi da salvaguardare.
In tutti gli interventi di recupero degli edifici esistenti devono essere rispettate le indicazioni contenute nell'allegato relativo all'inserimento ambientale al Regolamento Edilizio:
- le fronti delle cortine edilizie su strada devono essere mantenute nei loro allineamenti originari, mantenendo tutti gli elementi che compongono la facciata, di carattere originario e di interesse architettonico ed ambientale, facendo particolare riferimento a quanto specificato nella tavola n.5 in cui sono evidenziate le fronti da salvaguardare.
- IV. Gli elaborati dovranno essere quelli previsti all'art. 39 della L.R. 56/77 modificata e art. 34 delle presenti norme.
- V. Inoltre se all'interno degli ambiti oggetto di P.d.R. sono presenti nelle tav. 1:2.000 edifici vincolati o previsti come tali dal PRGC per gli stessi sarà ammesso il solo restauro conservativo.
- VI. All'interno del P.d.R. sarà ammessa la variazione di destinazione d'uso a favore del terziario, commercio, artigianato di servizio alla residenza in misura non superiore al 25% della superficie lorda di calpestio esistente (con particolare riguardo ai piani terreni e primi piani) comunque tutto il piano terreno anche se maggiore del 25% e a condizioni che vengano reperiti all'interno dell'area o in aree a servizi posta a distanza utile gli standards minimi per parcheggi e/o verde pubblici o di uso pubblico di cui all'art. 9 delle presenti norme.
Varrà inoltre per tali variazioni di destinazioni d'uso quanto previsto ai punti 1 b7 e 1 b8

- relativi agli ambiti oggetto di permesso di costruire singolo.
- VII. Le superfici degli edifici previsti in demolizione saranno ricomprese organicamente come ampliamenti degli edifici esistenti.
Sarà inoltre ammesso il recupero di tettoie aperte o ex fienili ad uso residenziale o a box in presenza di Ris B.
- VIII. Ove all'interno dell'area oggetto di P.d.R. esistano capannoni adibiti ad attività produttive e/o artigianali, potranno essere mantenuti per le stesse attività se non nocive, moleste, rumorose o apportatrici di intensi flussi di traffico e se non in contrasto dal punto di vista spaziale e architettonico con gli edifici circostanti.
Nei P.d.R. e/o P.P. sarà ammessa la trasformazione da produttivo a favore della residenza anche con demolizione degli edifici di carattere produttivo.
Per la ricostruzione a favore della residenza e parte terziario, si assumerà come base di calcolo il volume esistente degli stessi sino a mt 4,50 di altezza, nel caso che le altezze dei singoli piani preesistenti superi tale altezza.
Il terziario o commerciale non potrà superare il 25% delle superfici sviluppate dall'edificio e dovrà essere limitato ai P.T. e primi piani dell'edificio, comunque tutto il P.T. anche se > del 25%.
- IX. In assenza di P.d.R. o nel caso di P.d.R. pubblici non realizzati entro i 3 anni dall'approvazione del PRGC sono ammessi gli interventi previsti dall'8 comma dell'art. 41 bis della L.R. 56/77 e art. 14 della L. 17/2/1992 n 179.
Gli interventi ammessi comunque non dovranno essere in contrasto con i contenuti della tav. G5.
- X. Ovunque vi siano anche solo tracce di mura e bastioni delle antiche cerchie difensive, le eventuali nuove costruzioni devono distare dalle stesse, in ogni punto, non meno di mt 15,00.
È facoltà del Comune, sentito il parere del competente organo regionale disporre per una distanza diversa, intesa a garantire l'integrità delle mura e dei bastioni, la valorizzazione degli stessi e degli eventuali reperti ad essi inerenti.
Eventuali interventi di demolizione relativi ad elementi o fabbricati di interesse storico artistico tipologico e architettonico, dovranno essere puntualmente individuati nel PRG e condurre ad una ricostruzione fedele dell'esistente.

32.2. Ar 2

Parti marginali dei Centri Storici aventi valore storico-artistico e/o ambientale, costituenti l'originario tessuto insediativo delle borgate, in cui **valgono le seguenti disposizioni ammesse sono:**

- 1) Usi previsti: U1, A, A2 (limitatamente all'esistente ed agli interventi di cui al successivo punto 3), U4, U7 (ristoranti, trattorie, ecc), U11 (uffici, studi), U16 (artigianato di servizio) U27 (attrezzature socio sanitarie)
- 2) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di tipo A e B; Drs senza incremento delle S.U.L.. **Gli interventi di demolizione con ricostruzione e quelli di ristrutturazione edilizia di tipo B comportanti sopraelevazione delle coperture o riuso abitativo di loggiati, fienili e volumi rustici o accessori, non sono ammessi sugli edifici di cui al successivo punto 8).**
- 3) per gli edifici esistenti all'interno dei nuclei di carattere rustico-rurale non più adibiti ad attività agricole (tale destinazione può essere accertata ~~sia attraverso le relative schede di indagine, sia~~ con documentazione idonea comprovante la cessazione dell'attività agricola), è data la

possibilità di aumento delle superfici utili residenziali mediante ristrutturazione di volumi rustici annessi esistenti da attuare nel rispetto delle strutture e delle forme originarie, con eliminazione delle aggiunte deturpanti, la eventuale sostituzione degli elementi strutturali degradati, interni ed esterni, potrà essere attuata solo in casi in cui non ne sia possibile il recupero e non sussistano caratteristiche di pregio.

Tali sostituzioni (sia di elementi interni ed esterni con eventuali orizzontamenti a quota diversa da quelli originari) dovranno essere realizzati con elementi aventi gli stessi requisiti strutturali di quelli precedenti.

~~Gli ampliamenti saranno ammessi solo in funzione delle residenze esistenti e non dovranno essere pertanto finalizzati alla realizzazione di nuove unità immobiliari, salvo il ricorso a PdR.~~

- 4) per le residenze rurali, possibilità di interventi come ai punti 2 e 3 con possibilità di recupero di volumi rustici a fini residenziali nel rispetto delle limitazioni previste nei seguenti commi.
- 5) i materiali di finitura dovranno essere coerenti con quelli esistenti e riferirsi a quanto prescritto all'art. 34 delle presenti norme.
- 6) interventi di restauro o ripristino dei muri di recinzione, portoni, pavimentazioni e di ogni altro manufatto caratterizzante l'ambiente ed eliminazione di elementi deturpanti.
- 7) utilizzazione edificatoria di aree libere esclusivamente per dimostrate necessità di attività agricola, nei limiti previsti per le aree agricole di cui all'art. 32.7 a delle presenti norme; con un indice fondiario di superficie max 0,2 mq/mq, con un max di superficie lorda di calpestio di mq. 500 e subordinatamente alle esigenze di igiene, abitabilità e decoro, con particolare riguardo alla tutela architettonica degli edifici esistenti caratterizzanti l'ambiente e nel rispetto delle norme sull'utilizzazione fondiaria di cui all'art. 20 delle presenti norme.

I nuovi edifici dovranno essere realizzati possibilmente contigui a quelli esistenti e tali da non alterare le caratteristiche tipologiche del tessuto originario sia per forma che per materiali.

La realizzazione di costruzioni accessorie e di servizio è consentita nei limiti di cui all'articolo 32.4 punto 6) nell'ambito pertinenziale degli edifici, ad esclusione di quelli individuati nella Tavola 5 come di pregio ambientale.

- 8) ~~negli ambiti~~ **Nella Tav. 5** sono individuati **con campitura in colore verde** ~~sono indicati in cartografia, monumenti~~ **edifici** singoli, aventi carattere di emergenza storico-artistica. Tali edifici seguiranno nella normativa le indicazioni proprie per ogni categoria di edificio.

Si richiamano i contenuti dell'allegato al Regolamento Edilizio.

Eventuali interventi di demolizione relativi ad elementi o fabbricati di interesse storico artistico tipologico e architettonico, dovranno essere puntualmente individuati nel PRG e condurre ad una ricostruzione fedele dell'esistente.

32.3. Ar 3

Monumenti isolati e singoli edifici e manufatti civili e rurali, con relative aree di pertinenza, aventi valore storico-artistico e/o comunque concorrenti a definire dal punto di vista ambientale o documentario i caratteri della collina e della pianura agricola.

Per essi saranno ammessi:

- 1) usi ammessi: U1 (residenze), U2 (ricettivo), U3 (abit. collettive, case di cura, convitti), U8 (Centri congressi), Scuole di vario tipo e grado anche di tipo privato, U23, U21 per quanto compatibili con le caratteristiche degli edifici interessati dagli interventi.
- 2) interventi di restauro conservativo per l'edificio principale o in via eccezionale e a giudizio dell'Amministrazione, constatate le condizioni degli edifici, anche di risanamento conservativo, con eliminazione di aggiunte deturpanti, compresi edifici e manufatti di tale carattere situati

nell'area di pertinenza;

- 3) per gli edifici rustici o di carattere accessorio privi di pregio situati nell'area di pertinenza e di integrazione ambientale e realizzati prima del 1 settembre 1967 saranno ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B, con possibilità di chiusura di parti aperte (tettoie, fienili, ecc. non più necessarie alla conduzione dei fondi) con gli usi ammessi al precedente punto 1) con materiali e finiture coerenti con le preesistenze e con l'edificio principale.

Per aree di pertinenza degli edifici si intende l'area pertinenziale risultante a catasto al momento dell'adozione del PRGC.

Per aree di integrazione ambientale si intendono le aree a parco o i terreni annessi all'edificio principale così come definiti dalle originarie recinzioni.

- 4) Sulle aree di pertinenza e a parco annesse all'edificio principale così come definite dalle originarie recinzioni sarà ammessa:

la sistemazione o risistemazione delle aree a verde con conservazione, restauro, ripristino delle sistemazioni verdi e delle alberature di pregio, le nuove sistemazioni dovranno essere attuate con tecniche e materiali coerenti con l'ambiente.

Potranno essere inserite in tali aree minime attrezzature per il gioco o tempo libero quali campi da tennis o piscine scoperte, ecc. purché le stesse siano attuate con materiali e finiture tali da salvaguardare l'ambiente circostante.

Potranno essere realizzati posti macchina in numero indispensabile alle unità immobiliari esistenti o previste, tali parcheggi dovranno essere di norma realizzati in sotterraneo, sfruttando le pendenze del terreno, evitando al massimo rampe di accesso provocanti fenditure nel terreno.

Per le sistemazioni esterne, in particolare per piscine e tennis, dovranno essere sfruttate parti dell'area esterna tali da non dover operare scavi e movimenti di terra che alterino in modo sensibile il profilo naturale del terreno.

Ove si rendano necessari minimi muri di sostegno, gli stessi, di massima non dovranno superare l'altezza di mt. 2,00 fuori terra e dovranno essere realizzati con tecniche e materiali costruttivi coerenti con l'ambiente. L'Amministrazione Comunale potrà imporre la realizzazione di idonee schermature vegetali.

La realizzazione delle piscine dovrà rispettare la normativa vigente in ordine allo scarico delle acque reflue al fine di evitare l'inquinamento del terreno circostante o delle falde superficiali o profonde.

Ai fini della realizzazione dovrà essere preventivamente verificata l'adeguatezza del sistema acquedottistico locale.

- 5) Saranno ammessi interventi di restauro o ripristino di muri di recinzione, portoni, pavimentazioni e ogni altro manufatto caratterizzante l'ambiente ed eliminazione di elementi deturpanti.

Ove si rendano necessarie opere di recinzione per parti mancanti o demolite, le stesse dovranno essere realizzate con gli stessi materiali di quelli precedenti o altri aventi gli stessi requisiti sia strutturali che estetici di quelli precedenti.

- 6) Gli usi U3 e U8 dovranno essere convenzionati con l'Amministrazione per il mantenimento degli usi e per la definizione delle sanzioni in caso di inosservanza degli impegni assunti, e sono subordinati alla realizzazione delle aree a servizio congruenti con le nuove destinazioni.

L'attuazione degli interventi sulle aree ed edifici vincolati o definiti di interesse storico artistico dal PRGC sono subordinati all'espletamento delle procedure prescritte dai singoli regimi vincolistici statali e regionali (ultimo comma art. 49 L.R. 56/77 e art. 13 L.R. 20/89).

32.4. Brs

Aree a prevalente destinazione residenziale, in gran parte o totalmente edificate di cui all'art. 31.2 delle presenti norme. In tali aree sono ricompresi interventi di nuovo impianto disciplinati da S.U.E. già approvati, identificati con apposita simbologia.

Norme di carattere generale:

1) Usi previsti:

Abitazioni (U1.), Attività ricettive (U2.), Abitazioni collettive (U3.), Attività commerciali al dettaglio (U4.), Pubblici esercizi (U7.), Piccoli uffici e studi professionali (U11.), Artigianato di servizio (U16.), Parcheggi attrezzati (U21.), Servizi sociali di quartiere (U22.), Attrezzature per il verde (U23.), Attrezzature politico amministrative e sedi istituzionali (U24.), Attrezzature culturali (U28.).

Sono consentite modificazioni d'uso, purché le stesse avvengano all'interno degli usi previsti.

2) Usi ammessi:

Artigianato produttivo compatibile (U17.), Industria compatibile (U19).

Tali usi sono ammessi solo se esistenti.

3) Interventi ammessi:

a) Per gli edifici con destinazioni di cui al punto 1:

mo, ms, Rc, Ric, Ris A e B.

b) Per gli edifici con destinazioni di cui al punto 2:

mo, ms, Ris A.

4) Modalità di attuazione:

a) Gli interventi ~~di norma~~ sono attuati con **le modalità stabilite dal Titolo II del DPR 380/01, salva la preventiva formazione di S.U.E., ove prescritta ~~D.I.A. o permesso di costruire.~~**

Sono consentiti inoltre:

- gli interventi di ampliamento "una tantum" di edifici residenziali **con non più di 4 unità abitative** esistenti alla data di adozione del presente piano e che non ne abbiano già usufruito nell'ambito dell'attuazione del precedente, ~~di tipo unifamiliare~~, non eccedenti il 30% della superficie lorda di pavimento esistente, con un minimo sempre consentito di mq 50, anche se eccedente tale percentuale, nel rispetto delle seguenti norme edilizie: densità edilizia fondiaria mc./mq.2; 1/2 di superficie coperta; n.p.f.t.2, distanza minima dai confini m.5, ovvero a confine se l'edificio è già a confine, h max mt.7; 30% minimo della Sf di superficie permeabile;
- sono ammessi ampliamenti nel rispetto delle norme edilizie di cui sopra e sopraelevazioni "una tantum" di edifici esistenti unifamiliari, per un massimo di Sul residenziale pari a quella già esistente, ma comunque con superficie utile netta non superiore alla massima ammessa per alloggi in edilizia agevolata (SUN = 95 mq.);
- gli interventi di demolizione e ricostruzione anche non in sito, ma sulla stessa area fondiaria, che prevedano la realizzazione di una superficie utile abitabile non superiore a quella dell'edificio da demolire, con le integrazioni di cui sopra se applicabili, ed una superficie utile ad altra destinazione pari a quella ad altra destinazione dell'edificio da demolire nel caso che si dimostri che detti interventi contribuiscono al miglioramento igienico e dell'inserimento ambientale delle costruzioni, e con i limiti di cui sopra;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione tramite S.U.E. che prevedano la riconversione d'uso delle superfici utili esistenti a destinazione alberghiera (u2 e u7);
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sottoposti a S.U.E., senza incremento della capacità insediativa con i seguenti parametri edilizi: densità edilizia fondiaria mc./mq.4 n.p.f.t.3max e comunque nel rispetto dell'altezza media di zona; distanza minima dai

confini m.5.

- **la nuova realizzazione o l'ampliamento di portici esistenti adiacenti al fabbricato principale con possibilità di copertura piana solo se direttamente accessibile da locali residenziali situati ai piani superiori, per una SC massima pari al 20% della SUL dell'unità abitativa;**
- **la realizzazione di costruzioni accessorie e di servizio nei limiti di cui al successivo punto 6);**

~~Fino alla scadenza della Lr.20/2009 così come modificata dalla Lr.1/2011 sono consentiti solo gli interventi in essa previsti.~~

b) Per gli interventi di cui al punto 3b e in particolare di Ris-A, potranno essere ammessi ampliamenti interni per adeguamenti tecnologici non superiori al 10% della superficie di calpestio esistente (soppalchi).

L'altezza minima interna dei soppalchi non potrà essere inferiore a mt 2,40 se adibiti a servizi e 2,70 mt se adibiti ad uffici.

Per gli edifici con usi esistenti di cui al punto 2 (U17 e U19) sono ammesse variazioni di destinazione d'uso compatibili con gli usi previsti di cui al secondo comma punto 1), in questo caso gli interventi, gli usi previsti e le modalità di attuazione sono quelli previsti per gli edifici con destinazioni d'uso di cui al punto 1.

5) Distanze dai confini **e dai fabbricati**

a) Non si intendono come pareti finestrate quelle definibili luci ai sensi dell'art. 900 del codice civile; per tali pareti la distanza da un'altra parete dello stesso tipo potrà essere uguale a 1/2 della altezza dell'edificio più alto con un min. di mt. 5,00;

b) Negli isolati compromessi con allineamenti in atto, o in quei casi ove per fondate ragioni di ordine architettonico-ambientale e/o di sicurezza stradale, l'Amministrazione ritenga di conservare i caratteri di continuità edilizia, i muri d'ambito degli edifici potranno essere costruiti a confine per una profondità non superiore a mt. 13,00, (previo accordo con il confinante che dovrà risultare da specifica convenzione - e ove non esistano edifici nel lotto confinante) oppure essere tenuti a una distanza da edifici preesistenti (sul lotto confinante) pari a 1/2 dell'altezza dell'edificio più alto (con un minimo di mt. 5,00, per pareti non finestrate e minimo mt. 10 tra pareti finestrate o anche una sola finestrata); **tale distanza deve essere osservata anche tra i corpi di fabbrica in ampliamento di cui al precedente punto 4) e i fabbricati preesistenti, ove non siano tra loro contigui, ancorché interni alla medesima proprietà.**

c) **È sempre consentita la costruzione in aderenza a fabbricati preesistenti sulla linea di confine, secondo i disposti del Codice Civile.** Se sul lotto confinante non esistono edifici preesistenti, si potrà costruire a confine, previo atto pubblico trascritto con assenso del confinante, oppure a distanza non inferiore a 1/2 dell'altezza del fabbricato con un minimo di mt. 5,00.

d) All'interno delle singole proprietà, devono osservare dai medesimi le stesse distanze prescritte alla lettera b)

~~4) Potranno inoltre essere costruiti a confine (previo assenso del confinante) i bassi fabbricati destinati ad autorimesse private o magazzini privati di altezza non superiore a mt 3,00 al colmo e m.2,20 in gronda. In alternativa alla costruzione di bassi fabbricati potrà essere consentita la realizzazione di parcheggi sotterranei emergenti dal suolo, per un'altezza max all'estradosso del solaio di copertura di mt 1,50 necessaria per l'aerazione dei locali. La costruzione delle autorimesse nelle aree asservite ad edifici è ammessa nel rispetto di quanto segue: fuori terra per un SUL complessivo per ogni alloggio pari a mq.50 nel rispetto di un rapporto di copertura massimo pari a 1/15 e di una densità fondiaria massima di 3 mc./mq.;~~

~~interrate totalmente o parzialmente in misura non superiore a mq.40 per ogni unità alloggio. I tetti dei bassi fabbricati a qualsiasi uso destinati, dovranno essere realizzati a falde con coperture in laterizio color cotto naturale con conseguente esclusione di coperture piane con pendenza massima del 40%. Non è ammessa l'edificazione di bassi fabbricati in lamiera. A confine non potranno avere altezza superiore a mt.3,00. Per i bassi fabbricati in legno è consentita la copertura in tegole~~

e) La distanza minima tra bassi fabbricati e pareti finestrate all'interno della stessa proprietà, non potrà essere inferiore a mt 5. Nel caso di locali interrati, tali locali potranno essere sviluppati lungo i confini di proprietà, fatte salve le norme sull'utilizzazione della superficie fondiaria.

6) Costruzioni accessorie e di servizio

All'interno dell'area di proprietà può essere costruito, o ampliato se già esistente, un solo basso fabbricato destinato ad autorimessa e/o deposito attrezzi, di altezza non superiore a mt 3,00 al colmo e mt 2,20 in gronda, in posizione defilata rispetto alle visuali percepibili dalla viabilità pubblica, per una SC di mq 50 per ogni alloggio e nel rispetto di un rapporto di copertura massimo pari al 20% della superficie libera da costruzioni.

In alternativa alla costruzione di bassi fabbricati potrà essere consentita la realizzazione di parcheggi sotterranei emergenti dal suolo, per un'altezza massima all'estradosso del solaio di copertura di m 1,50 necessaria per l'aerazione dei locali sempre nel rispetto di un rapporto di copertura massimo pari al 20% della superficie libera da costruzioni.

I tetti dei bassi fabbricati a qualsiasi uso destinati, dovranno essere realizzati a falde con pendenza massima del 40%, coperte in laterizio color cotto naturale, con conseguente esclusione di coperture piane. Non è ammessa l'edificazione di bassi fabbricati in lamiera. L'estradosso degli interrati e dei seminterrati deve essere pavimentato o coperto di terreno vegetale inerbito.

32.5. Cr

Area a prevalente destinazione residenziale di completamento o di nuovo impianto, secondo quanto indicato dalle schede normative allegate, di cui all'art.31.3.

Norme di carattere generale:

- 1) Usi previsti: U1 (Abitazioni), U2 (Attività ricettive), U3, U4, U7, U11, U21, U22, U23, U24, U28.
Sono consentite modificazioni d'uso, purché le stesse avvengano all'interno degli usi previsti.
- 2) Usi ammessi: U17, U19, A1.
Tali usi sono ammessi, solo se esistenti e per attività che non abbiano richiesto la rilocalizzazione.
- 3) Interventi ammessi;
 - a) Per gli edifici con destinazioni d'uso di cui al punto 1: mo, ms, Rc, Ric, Ris A e B, C, Drs.
 - b) Per gli edifici con destinazioni d'uso di cui al punto 2: mo, ms, Ris A.
- 4) Modalità di attuazione:
 - a) Permesso di costruire o S.U.E. là dove indicato nelle schede normative di P.R.G.C. Le indicazioni planovolumetriche contenute nelle schede sono orientative. Nel caso che ci si conformi è consentita la realizzazione frazionata. In caso contrario lo S.U.E. deve essere esteso all'intero ambito, pur consentendone la convenzione frazionata.
- 5) I parametri di intervento, gli obiettivi e le prescrizioni relativi ad ogni singolo ambito sono descritti nelle allegate schede relative alle aree di trasformazione urbanistica.
- 6) Distanze dai confini

Per le aree Cr, la distanza minima ammessa dai confini di proprietà non potrà essere inferiore a ½ dell'altezza degli edifici con un minimo di mt.5,00.

La distanza tra gli edifici non potrà comunque essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto con un minimo di mt 10 sia per pareti finestrate che non.

Nel caso di locali interrati, tali locali potranno essere sviluppati lungo i confini di proprietà, fatte salve le norme sull'utilizzo della superficie fondiaria. Varrà inoltre per i parcheggi seminterrati quanto indicato al punto **6)** ~~b-4~~ dell'articolo precedente.

32.5 bis. Ct

Area a prevalente destinazione turistico-ricettiva di nuovo impianto, secondo quanto indicato dalle schede normative allegate, di cui all'art.31.3.

Norme di carattere generale:

- 1) Usi previsti: U2 (Attività ricettive).
- 2) Usi ammessi: U1 (limitatamente agli esercenti).
- 3) Interventi ammessi;
 - a) Per gli edifici con destinazioni d'uso di cui al punto 1: mo, ms, Rc, Ric, Ris A e B, C, Drs.
- 4) Modalità di attuazione:
 - a) Permesso di costruire o S.U.E. là dove indicato nelle tavole di P.R.G.C.
- 5) I parametri di intervento, gli obiettivi e le prescrizioni relativi ad ogni singolo ambito sono descritti nelle allegate schede relative alle aree di trasformazione urbanistica.
- 6) Distanze dai confini

Per le aree Ct, la distanza minima ammessa dai confini di proprietà non potrà essere inferiore a ½ dell'altezza degli edifici con un minimo di mt.5,00.

La distanza tra gli edifici non potrà comunque essere inferiore all'altezza dell'edificio più alto con un minimo di mt 10 sia per pareti finestrate che non.

Nel caso di locali interrati, tali locali potranno essere sviluppati lungo i confini di proprietà, fatte salve le norme sull'utilizzo della superficie fondiaria. Varrà inoltre per i parcheggi seminterrati quanto indicato al punto b 4 dell'articolo 32.4.

32.6 Bp

Aree a preminente destinazione produttiva esistenti che si confermano nella loro ubicazione (lettera c art. 26 L.R. 56/77 modificata) riconducibili a quanto definito ai punti d) ed f) art. 13 L.R. 56/77 e succ.mod.

- 1) Usi previsti: U9 (commercio all'ingrosso), U17 (artigianato), U19 (industria), U14 (servizi per l'industria), U15 (magazzini), U21 (parcheggi), U23 (verde attrezzato).
Si precisa che nella ris B non sono ammessi ampliamenti, gli stessi anche se all'interno degli edifici (aumento delle superfici lorde sviluppata) sono ascrivibili agli interventi di tipo C.
- 2) Interventi ammessi: mo, ms, Ris A e B, C, Drs.
- 3) Modalità di attuazione:
 - a) gli interventi sono attuati con **le modalità stabilite dal Titolo II del DPR 380/01, salva la preventiva formazione di S.U.E., ove prescritta ~~permesso di costruire e D.I.A.~~**;
 - b) per gli interventi di tipo C (completamenti, ampliamenti o sopraelevazione) e Drs, l'indice fondiario di superficie coperta non potrà superare il 60%, l'indice fondiario di superficie non potrà superare l'1,0 mq/mq, l'altezza max non potrà superare i mt 12,00 per le parti ad uffici

con non più di 3 piani fuori terra, l'altezza dei capannoni non potrà superare mt 10,00.

Inoltre la quota ad uffici non potrà superare il 20% della superficie sviluppabile.

La predetta altezza di mt. 12 per le parti ad ufficio dovrà essere limitata a mt. 10:

- qualora risulti in contrasto con le altezze massime ed il numero dei piani ammessi nelle contigue aree residenziali o terziarie;
- negli impianti isolati in ambito agricolo o periferici agli abitati che presentano altezze inferiori a quelle ammesse.

c) magazzini e/o depositi (connessi alle attività ammesse) potranno essere ammessi anche nei locali interrati o seminterrati sottostanti ad edifici o strutture che sviluppano superficie coperta, purché rispondano alle norme di sicurezza e antincendio. Tali superfici non concorreranno nel computo della superficie lorda di calpestio, ma saranno conteggiate ai fini degli oneri di urbanizzazione.

Tali spazi non saranno conteggiati nel volume solo se non emergeranno dal terreno sistemato per un'altezza max di mt 1,50 (all'estradosso del solaio di copertura).

Tali spazi destinati a magazzini o depositi dovranno essere vincolati a tali usi con espresso divieto di accesso al pubblico e divieto di sfruttamento per usi terziari o produttivi.

d) le mense, i locali di ricreazione e soggiorno del personale, nonché le superfici da destinare a locali di servizio (centrali termiche, scale, rampe, ecc.) e gli alloggi di cui al punto e) non saranno conteggiati nella superficie lorda di calpestio ai fini degli standards.

e) saranno ammessi per ogni impianto n 2 alloggi, di cui 1 per il titolare o direttore o dirigente, ed uno per il custode, per un totale complessivo di superficie utile non superiore al 10% della superficie coperta della parte produttiva con un minimo di 80 mq. sempre concedibile ed un max di 250 mq. di superficie utile complessivi.

f) per gli interventi di cui al punto 3) Ris A e B C, Drs, dovranno essere ritrovati all'interno dell'area fondiaria superfici da destinare a parcheggi e verde di tipo privato nelle percentuali previste all'art. 19 delle presenti NTA.

g) la sistemazione delle aree esterne comprensive degli standards di cui al punto t) dovranno sempre essere previste nella fase di presentazione delle richieste di intervento, con la definizione dei tipi di materiali per le pavimentazioni, i tipi e le altezze delle essenze previste, l'illuminazione e ogni altro particolare significativo atto a rappresentare la qualificazione o riqualificazione dell'area.

h) negli interventi di cui al punto 3) Ris A e B, C, Drs, dovranno essere riservate aree per parcheggi pubblici o riservati all'uso pubblico pari al 10% della superficie fondiaria. Tali aree dovranno essere ricavate all'esterno delle recinzioni o comunque esserne garantita l'accessibilità al pubblico.

Ove non sia possibile ricavare tali superfici nell'area fondiaria di pertinenza degli edifici, le stesse potranno essere ricavate in ambiti circostanti, anche realizzate in sottosuolo.

i) le variazioni di destinazione d'uso potranno essere ammesse tra le categorie indicate al punto 1, purché le nuove attività siano compatibili con l'ambiente circostante, non nocive o inquinanti sia per quanto riguarda il sottosuolo che fumi o gas inquinanti.

l) Nel caso di attività miste (produttive e di vendita dei beni di propria produzione) e quando l'attività di produzione sia almeno pari al 60% della superficie lorda di calpestio, sarà ammessa attività di commercio al dettaglio entro un massimo del 5% della superficie lorda sviluppabile e sino ad un massimo di 250 mq di superficie lorda sviluppabile (per la parte a commerciale dovranno essere dismesse aree per verde e parcheggi pari all'80% della superficie sviluppata e un supero rispetto al 10% di servizi di cui al punto h)

m) per superficie fondiaria si intende quella in proprietà al momento dell'adozione del Progetto definitivo del PRGC previgente e individuata nelle planimetrie di PRGC.

32.7 - Aree agricole E

Categoria omogenea d'uso di cui all'art.31.4 delle presenti norme.

32.7.0

1. Indicazioni generali sulle aree agricole.

Le aree agricole sia di pianura che collinari sono le parti del territorio comunale destinate prevalentemente all'esercizio delle attività agricole, zootecniche e forestali, ovvero recuperabili alla produzione agricola o comunque ad attività direttamente connesse con la produzione agricola (conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ecc.).

Dalle aree agricole sono escluse le aree di diretta pertinenza degli edifici civili di carattere extragricolo o di quelli individuati come beni aventi caratteri storico-ambientali, e sistemati a parco o giardino e che sono soggetti a normativa specifica.

Nel territorio agricolo il PRGC:

- a) individua lo stato di fatto del territorio agricolo e la sua ripartizione nelle grandi classi di colture (vedere tavola 2);
- b) promuove il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio, dei beni naturali, ambientali e storici del territorio;
- c) disciplina gli interventi urbanistico-edilizi e gli altri interventi sul territorio ai fini del recupero, della valorizzazione e dello sviluppo delle strutture produttive agricole;
- d) tutela le potenzialità colturali e le unità produttive, favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici, e delle loro forme cooperative ed associate.
- e) prevede l'applicazione dell'art. 91 quater della L.R. 56/77 modificata attraverso piani di settore in fase di gestione del PRGC, anche con l'apporto collaborativo delle organizzazioni degli agricoltori al fine di:

- 1) individuare le aree incolte, a bassa o nulla fertilità, suscettibili di bonifica e miglioramento;
- 2) definisce norme per il trasferimento su tali aree a fini di recupero e bonifica, dello strato di terreno agricolo asportabile dalle aree oggetto di interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazioni inaridente.

2. Gli edifici o gruppi di edifici esistenti sono distinti nelle seguenti sottocategorie:

E Aree agricole e relativi fabbricati agricoli.

Ar3 Monumenti isolati, singoli edifici, manufatti civili e rurali compresi negli elenchi di cui al D.Lgs 42/2004 o individuati come beni culturali nelle cartografie di Piano.

Per ogni sottocategoria di intervento negli articoli seguenti vengono definiti gli usi previsti e ammessi, i tipi di intervento e le modalità di attuazione, salvo che le sottocategorie Ar che sono disciplinate dall'art. 31 delle presenti norme.

La classificazione delle aree agricole è effettuata in base alle caratteristiche fisiche, ambientali e produttive del territorio, alle esigenze di un suo corretto uso agricolo, alle esigenze di tutela delle risorse naturali, nonché ai vincoli di natura urbanistica.

3. Una prima classificazione di tipo generale riguarda la individuazione di ambiti territoriali diversamente classificati rispetto ai problemi di svolgimento delle attività agricole ed è così suddiviso:

- a) area agricola definita come zona destinata al più generale sviluppo delle attività agricole (Ee);
- b) aree prevalentemente inedificate, boscate e che ai fini della pubblica incolumità presentano caratteristiche negative dei terreni, incombenti e potenziali pericoli, e sottoposte ad apposita prescrizione di salvaguardia e precisamente (Ei):

- I. Vincoli di rispetto stradale, in base alla classificazione delle strade afferenti, ai sensi del D.M. n. 1404/68, da intendersi valida e confermata nella sua definizione cartografica e normativa solo per quanto non in contrasto con i disposti del Nuovo Codice della Strada (DD.LL. 30/4/92 n. 285 e 10/9/93 n. 360) e connesso regolamento di esecuzione e attuazione (D.D.P.R. 16/12/92 n. 495 e 26/4/93 n. 147); condizione che sarà puntualmente verificata in sede di rilascio delle singole concessioni anche per quanto attiene le distanze da osservarsi per la realizzazione di manufatti ed opere di recinzione.
- II. Vincoli di rispetto cimiteriale ai sensi del D.P.R. n. 803/75 e art. 27 L.R. 56/77 modificata.
- III. Vincoli di rispetto dei beni culturali e/o ambientali nel quale sono comprese anche le aree esterne agli edifici storico-artistici e/o ambientali e definibili come parchi o giardini.
- IV. Vincolo di rispetto all'abitato relativo agli allevamenti aziendali, determinato in m.100 dal confine tra le aree agricole e le aree residenziali di P.R.G.C. Tale vincolo non si applica ai fabbricati rurali esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.C.

32.7.1 - Destinazioni d'uso ammesse nell'ambito agricolo.

Nell'ambito agricolo sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

A1 - abitazioni agricole;

A2 - costruzioni rurali di servizio necessarie al diretto svolgimento delle attività produttive aziendali e interaziendali, quali fienili, depositi per mangimi, sementi, ricovero macchine ed attrezzi, ricovero per allevamento di animali domestici per autoconsumo (pollaio, conigliera, ecc.);

A3 - serre fisse per colture aziendali;

A4 - allevamenti aziendali per suini e avicoli;

A5 - allevamenti aziendali di bovini ed equini;

A6 - allevamenti aziendali di capi minori;

A7 - costruzioni rurali specializzate destinate alla lavorazione, prima trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali dell'azienda singola o associata (cantine, caseifici, silos, frigo);

A8 - strutture tecniche e tecnologiche al servizio del territorio agricolo, delle produzioni agricole e delle aziende, ma non ad esclusivo servizio di una azienda singola o associata (cantine, magazzini frigoriferi, rimesse per macchine agricole contoterzisti, magazzini per derrate alimentari, ecc...);

A9 - pozzi e laghi per uso irriguo, impianti di acqua coltura, vasche e lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica.

Le destinazioni d'uso compatibili con la funzione produttiva agricola sono inoltre le destinazioni indicate ai successivi articoli 32.7.4 e 32.7.15.. Per queste destinazioni d'uso non saranno previste nuove costruzioni ma il riuso di edifici extragricoli esistenti alla data di adozione del P.R.G.C., e per i quali è ammessa la variazione di destinazioni d'uso ai sensi di detto articolo.

Per tutti gli interventi il permesso di costruire, fatto salvo quanto previsto all'art. **17 del DPR 380/01** ~~9 della L.10/77~~ si intende oneroso; in particolare gli interventi di cui ai punti A7 e A8 del comma 1 precedente sono sottoposti a regime di permesso oneroso indipendentemente dalla natura dei concessionari e per essi è prevista l'attuazione attraverso un Permesso di Costruire Convenzionato o, di comune accordo, attraverso uno strumento urbanistico esecutivo.

Il rilascio del permesso di costruire gratuito o la **S.C.I.A. D.I.A.** ~~D.I.A.~~ rispettivamente per l'edificazione di nuove abitazioni rurali e per i fabbricati funzionali di cui alla lettera A2 del 1° comma, nonché per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento sugli edifici esistenti è subordinato alla stipula di un atto pubblico unilaterale trascritto che preveda il mantenimento della destinazione agricola per gli immobili interessati.

32.7.2 - Soggetti titolari di permesso di costruire nell'ambito agricolo

Per il conseguimento delle finalità del P.R.G.C. nell'ambito agricolo il permesso di costruire per gli interventi previsti può essere rilasciata soltanto a determinate categorie di soggetti a seconda del tipo di intervento richiesto ed alla sua rispondenza alle esigenze del territorio agricolo.

Tali soggetti sono così definiti per la realizzazione delle abitazioni agricole e dei fabbricati funzionali alle esigenze dell'azienda:

- a) gli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n.153 e 10 maggio 1976, n.352 e della legge regionale 8 agosto 1997, n.49, anche quali soci di cooperative;
- b) i proprietari dei fondi, e chi abbia titolo, per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
- c) gli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'art.2 della L.R.12/ 10/1978, n.63 e successive modificazioni ed integrazioni e della lettera m) del secondo comma dell'art.25 della L.R.56/77 e succ.mod., che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata al momento della presentazione dell'istanza ad edificare.

Tutti gli altri permessi e **S.C.I.A. D.I.A.** relativi alle altre destinazioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente e relative agli interventi di recupero sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.

Nelle aree agricole, i proprietari **di terreni di un appezzamento coltivato di superficie non inferiore a mq 1.000, possono edificare su di esso che abbiano almeno una superficie di mq.3.810,00, in appezzamento unico, è ammessa la costruzione di** un deposito attrezzi **una tantum** - con una superficie massima di mq.20,00; lo stesso proprietario, **anche non imprenditore agricolo**, può chiedere la costruzione di un solo deposito attrezzi.

Tali ricoveri devono avere altezza media di m.2,50, devono essere realizzati in muratura a vista o intonacati **o in legno**, con il tetto in struttura lignea a capanna e copertura in coppi alla piemontese.

32.7.3 - Applicazione dei parametri edilizi-urbanistici agli interventi a destinazione d'uso agricola.

Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici previsti dalle presenti norme si intendono utilizzabili una sola volta.

Per gli interventi di cui al punto A1 (abitazioni agricole) e punto A2 (fabbricati direttamente funzionali alle esigenze dell'azienda agricola) del comma 1 dell'art.32.7.1 gli indici di utilizzazione fondiaria sono applicabili cumulativamente sulla stessa superficie; fanno eccezione gli indici relativi agli interventi di tipo A4 (allevamenti aziendali di suini), A5 (allevamenti aziendali di bovini ed equini) e A6 (allevamenti aziendali di capi minori) i quali non sono reciprocamente cumulabili.

Per gli interventi di cui al punto A8 del comma 1 dell'art.32.7.1, gli indici di utilizzazione fondiaria non sono né cumulabili reciprocamente né con gli altri interventi ammissibili in zona agricola.

È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda che abbia il centro aziendale sul territorio comunale, anche non contigui ed in comuni diversi purché confinanti e ricompresi in un raggio massimo di 5 chilometri. Il trasferimento della cubatura a fini edificatori deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della proprietà immobiliare.

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di permesso di costruire, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.

Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del comma 4° del presente articolo

non è ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a “non aedificandi” e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Analogamente, non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove strutture e attrezzature, i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature rurali.

Le volumetrie ricavabili con l'applicazione degli indici urbanistici delle presenti norme, andranno considerate al netto delle superfici dei terreni incolti ed abbandonati e la lordo degli edifici esistenti nel fondo dell'azienda alla data di adozione delle presenti norme salvo il caso di demolizione senza ricostruzione degli edifici stessi.

In ogni caso la residenza al servizio dell'azienda non deve nel complesso superare **il limite di 1.500 mc di cui all'art. 25 comma 12 della L.R. 56/77. Sono comunque applicabili i disposti dell'art. 25bis della L.R. 56/77. ~~una superficie lorda di pavimento di 150 mq. per nucleo familiare.~~**

Entro i limiti stabiliti dal comma precedente sono consentiti gli interventi di cui alla lett.c) dell'art.2 della L.R.31/7/1984, n.35.

Ai soggetti di cui alla lettera a) del 2° comma dell'articolo precedente e comunque concesso, in supero rispetto all'applicazione dei parametri edilizi-urbanistici definiti agli articoli successivi, l'ampliamento “una tantum” di 50 mq. di SLP per le abitazioni agricole, per le costruzioni rurali di servizio e per gli allevamenti aziendali.

32.7.4 - Variazione di destinazione d'uso.

È ammessa la variazione di destinazione d'uso nei seguenti casi:

A) Residenza agricola e annessi colonici tradizionali.

È ammessa la trasformazione a destinazione d'uso residenziale extra-agricola dei volumi abbandonati:

a) nei casi previsti dall'art.25 decimo e undicesimo comma della L.R.56/77 e successive modificazioni;

b) nei casi in cui, appartenendo l'edificio ad una azienda agricola attiva, la richiesta di variazione di destinazione d'uso sia conseguente alla presentazione di una relazione tecnica asseverata da tecnico competente in cui si dimostri che il volume non è più necessario alle esigenze produttive dell'azienda;

c) nei casi documentati di abbandono.

B) Volumi agricoli specialistici.

La trasformazione di destinazioni d'uso dei volumi agricoli specialistici quali fabbricati per allevamento e deposito, non riconducibili per tipologia o per ingombro agli usi indicati al successivo articolo, è consentita qualora avvenga nell'ambito delle attività produttive agricole o di servizio all'agricoltura;

C) Volumi a destinazione d'uso extra-agricola.

Le varianti di destinazione d'uso sono ammesse solo all'interno delle destinazioni d'uso compatibili con l'ambito produttivo agricolo precisate all'art.32.7.15.

Le nuove residenze da realizzare con il recupero rustici - in applicazione alla L.R.9/03 - ~~non potranno avere dimensioni unitarie inferiori a mq.100 di S.U.N.~~ dovranno manifestare una progettazione unitaria delle parti esterne (tipologie, orizzontamenti, aperture) e omogenea alle caratteristiche costruttive della zona in cui insistono (centro storico, centro abitato, cascate isolate); dovranno possedere unitarietà nei materiali e nei colori.

Si ribadisce altresì la necessità che sia dotati di parcheggi pertinenziali nella misura di 1 mq. ogni

10 mc. di volume, e di parcheggi di relazione nella misura di mq.0,5 ogni 10 mc. di volume.

32.7.5 - Costruzioni di abitazioni agricole (A1)

Per gli interventi riguardanti costruzioni di abitazioni agricole sono richieste le seguenti condizioni:

1) **requisiti oggettivi e soggettivi di imprenditore agricolo ai sensi delle Istruzioni approvate con DGR n. 107-1659 del 28/11/2005** ~~esistenza di una quantità di terreni coltivati, nell'area agricola, tale da dare luogo ad un numero di "giornate lavorative" annue, calcolate mediante l'uso della tabella allegata, non inferiore a 200 ovvero a 104 nel caso di attività agroturistiche, autorizzate ai sensi della L.R.38/95;~~

2) assenza, nell'area in cui appare razionale collocare il centro dell'azienda e l'abitazione dell'imprenditore agricolo o del coltivatore, di fabbricati esistenti ed in proprietà all'adozione del P.R.G.C. che possono essere destinati agevolmente, anche mediante interventi di manutenzione, risanamento o ristrutturazione, o ampliamento all'abitazione predetta in modo rispondente alle attuali esigenze delle persone e delle famiglie, e relativamente ai quali non sia assunto l'obbligo - da parte del proprietario - di destinarli a funzioni tecniche ove inadatti alla residenza, o agli altri usi indicati al successivo articolo ove recuperabili a tale scopo; l'obbligo di cui dianzi è assunto con atto unilaterale trascritto recante anche l'indicazione del termine temporale entro il quale deve intervenire la destinazione sopra descritta; l'atto e la nota di trascrizione sono allegati all'istanza di rilascio del permesso di costruire.

La densità fondiaria degli interventi di cui al comma precedente, non potrà comunque superare quelle ~~così~~ stabilite **dall'articolo 25, comma 12, della L.R. 56/77**, con riferimento alle effettive colture in atto o a quelle in progetto, e non a quelle risultanti al catasto terreni:

~~a) terreni a colture orticole e floricole specializzate e per colture protette in serre fisse: mq./mq.0,02 pari a mc./mq.0,06 (Df);~~

~~b) terreni a colture legnose specializzate: frutteto e vigneto mq./mq.0,01 pari a mc./mq.0,03 (Df);~~

~~c) terreni a seminativo e a prato permanente: mq./mq.0,0066 pari a mc./mq.0,02 (Df);~~

~~d) terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mq./mq.0,033 pari a mc./mq.0,01 (Df) in misura non superiore a 3 ettari per azienda, a meno di interventi di riconversione da ceduo ad alto fusto, con le garanzie di cui al comma 6, nel qual caso detto limite è pari a 5 ettari per azienda;~~

~~e) terreni a pascolo e prato pascolo permanente di aziende silvo pastorali: mq./mq.0,00033 in misura non superiore a mq.300 di SLP per la residenza, pari a mc./mq.0,001 (Df).~~

Sono inoltre prescritti:

- N. pft max: 2

- H max = altezza massima dell'edificio = m.7,50

- D1 = distanza minima dai confini di proprietà = ml.5,00

- D2 = distanza minima da altri edifici residenziali = ml.10,00

- Uf = 0,17 mq./mq.

È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola, anche non contigui, purché ricompresi nell'area agricola. Le destinazioni d'uso dei suoli dichiarate nella richiesta di permesso di costruire devono corrispondere alle destinazioni d'uso effettivamente in atto ovvero devono essere indicate le trasformazioni colturali in progetto.

Il volume fondiario edificabile potrà anche essere concentrato negli annucleamenti rurali di tipo Ar2 privilegiando il recupero degli edifici esistenti e con materiali e finiture non in contrasto con l'ambiente così come definiti per le aree di tipo Ar2.

Il rilascio del permesso di costruire gratuito per l'edificazione di nuove abitazioni rurali e per i

fabbricati funzionali di cui ai punti A2,A3,A4,A5,A6 del 1° comma dell'art.32.7.1, nonché per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento sugli edifici esistenti è subordinato alla stipula di un atto pubblico unilaterale trascritto che preveda il mantenimento della destinazione agricola per gli immobili, le classi di colture in atto e in progetto, l'eventuale vincolo di trasferimento di cubatura, e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

Nel caso che siano previsti interventi di trasformazione delle colture per l'applicazione degli indici di cui al comma 2° ed interventi di miglioria all'assetto dei suoli, sistemazioni idrauliche e del terreno e l'inizio di attività agroturistiche, il concessionario deve prestare al Comune idonee garanzie finanziarie per l'esecuzione delle opere previste.

32.7.6 - Costruzioni di fabbricati di servizio (A2)

Per interventi riguardanti fabbricati di servizio alla azienda agricola, valgono i seguenti parametri edilizi-urbanistici:

~~Superficie minima di proprietà (Sm) = 10.000 mq.~~

~~SLP accessoria = 100 mq. aumentabili in proporzione all'ampiezza della azienda agricola nel rapporto di 50 mq. per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, eccedente la Sm; si computa come SLP accessoria anche la superficie coperta delle tettoie e delle strutture aperte~~

- **Rapporto di copertura sul lotto: 30%**

- D1 = distanza minima dai confini di proprietà = 5 ml

- D2 = distanza minima da edifici residenziali = ml. 10

- H. max : m.7,00

- N.pft : 2.

~~Per le costruzioni rurali di servizio nel caso di lotti inferiori ai 10.000 mq. ma superiori al minimo assoluto di mq.2.000, vale l'indice fondiario di superficie (Df) di 0,001 mq./mq.~~

Le costruzioni dovranno essere realizzate in muratura intonacata o a faccia vista, con tetti in coppi **o in laterizio color cotto naturale.**

L'altezza massima per i fabbricati di servizio, e per gli altri manufatti di cui agli artt. seguenti, viene computata come distanza tra la quota del terreno sistemato e la quota di gronda. (6)

32.7.7 - Costruzioni di serre fisse e mobili (A3)

Per interventi riguardanti fabbricati adibiti a serre fisse sono prescritti i seguenti parametri edilizi-urbanistici:

D1 = distanza minima dai confini di proprietà = 5 mt.

Uf = 0,5 mq./mq. da computarsi sulle aree a coltivazione orticola o floricola

H = 3,50 mt. al colmo

Le serre mobili stagionali tipo "tunnel", costituite da elementi smontabili, privi di zoccolature in muratura, possono essere realizzate esclusivamente su terreni con pendenza inferiore al 30%, e per un rapporto di copertura non superiore a 2/3, fatti salvi i limiti e nei limiti delle distanze di codice civile.

32.7.8 - Costruzioni di fabbricati per allevamenti zootecnici di bovini-equini di tipo aziendale (A5)

Per gli allevamenti con carico di U.B.A. (Unità Bestiame Adulto) non superiore a 10 è

esclusivamente richiesta una superficie minima di 1 HA di Superficie Agraria Utile (S.A.U.) e il rispetto delle distanze.

Per gli altri allevamenti zootecnici di bovini ed equini aziendali, valgono i seguenti parametri edilizi ed urbanistici:

- Superficie minima di proprietà = 50.000 mq.
- Lotto minimo = 3.000 mq.
- Superficie coperta massima: 1/3 del lotto minimo
- Carico animale massimo:
 - a) 10 U.B.A. per HA di S.A.U. per aree irrigue;
 - b) 5 U.B.A. per HA di S.A.U. per aree asciutte con pendenze inferiori al 20%;
 - c) 2 U.B.A. per HA di S.A.U. per aree con pendenze superiori al 20%;
- S.L.P. di stalla al netto di tutte le aree di servizio:
 - a) 4,5 mq. per U.B.A. per stalle a stabulazione fissa e per stalle a cuccette;
 - b) 6,0 mq. per U.B.A. per stalle a lettiera.

Le aree di servizio comprendenti le corsie di foraggiamento e le aree di alimentazione e di servizio, corrisponderanno al 30% della S.L.P. di stabulazione.

D1 = distanza minima dei confini di proprietà = 5 ml.

D2 = distanza minima da edifici residenziali di terzi = 50 ml.

D3 = distanza minima da aree residenziali = 100 ml.

H. max : m.4,50

N. pft : 1.

Sono ammesse deroghe relativamente alle distanze in relazione a particolari situazioni ambientali. Per l'ampliamento di stalle esistenti a distanze inferiori, questo dovrà avvenire sul lato opposto alle aree residenziali limitrofe.

32.7.9 - Costruzioni per allevamenti zootecnici di suini di tipo aziendale (A4)

Per gli allevamenti zootecnici di suini di tipo aziendale, valgono i seguenti parametri massimi di tipo edilizio-urbanistico:

- Superficie minima di proprietà = 50.000 mq.
- Lotto minimo = 3.000 mq.
- Superficie coperta massima: 1/3 del lotto minimo
- Carico animale massimo:
 - a) 30 U.B.A. HA di S.A.U. per aree irrigue;
 - b) 20 U.B.A. HA di S.A.U. per aree asciutte con pendenza inferiore al 20%;
- S.L.P. di stalla al netto di tutte le aree di servizio: 7,5 mq. U.G.B.

Le aree di servizio, comprendenti gli spazi di transito, corrisponderanno al 30% della S.L.P. di stabulazione.

D1 = distanza minima dai confini di proprietà = 5 ml.

D2 = distanza minima da edifici residenziali di terzi = 300 ml.

D3 = distanza minima da aree residenziali = 400 ml.

D4 = distanza minima dai nuclei rurali = 300 ml.

H. max: m.4,50

N. pft: 1

32.7.10- Costruzione di fabbricati per allevamenti zootecnici di capi minori di tipo aziendale (A6)

Per gli allevamenti di zootecnia minore di tipo aziendale, valgono i seguenti parametri di tipo edilizio-urbanistico massimi:

- Superficie minima di proprietà = 10.000 mq.
- Lotto minimo: 3.000 mq.
- SLP = 100 mq. per ettaro di superficie agricola utilizzata
- D1 = distanza minima dai confini di proprietà = 5 ml.
- D2 = distanza minima da edifici residenziali di terzi = 100 ml.
- D3 = distanza dalle aree residenziali: 150 ml.
- D4 = distanza dai nuclei rurali : 100 ml.
- D5 = distanza da edifici residenziali: 50 m.
- H.max: m.4,50
- N. pft: 1.

32.7.11 - Costruzioni per impianti produttivi e attrezzature tecniche (A7-A8)

Per interventi riguardanti impianti produttivi ed attrezzature tecniche per l'agricoltura, valgono i seguenti parametri edilizi-urbanistici:

- Lotto minimo = 5.000 mq.
- Df= 0,4 mq./mq.
- D1= distanza minima dai confini di proprietà = 20 ml.
- D2 = distanza minima da edifici residenziali di terzi = 20 ml.
- D3 = distanza dalle aree residenziali = quelle previste dal Regolamento di Igiene per i singoli impianti
- D4 = distanza da edifici residenziali = quelle previste dal Regolamento di Igiene per i singoli impianti
- Parcheggi di pertinenza degli edifici = 20% di S.L.P.

32.7.12 - Costruzione di vasche e lagoni (A9)

Esse devono essere idoneamente impermeabilizzate e distare da abitazioni esistenti almeno 100 m. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla certificazione preventiva rilasciata alle autorità sanitarie comunali sentita l'Unità Sanitaria Locale e alla verifica di compatibilità geomorfologica ed idrogeologica.

32.7.13 - Definizione di allevamento aziendale

Sono da considerarsi allevamenti aziendali di bestiame quelli nei quali il carico di bestiame medio annuo non superi i 40 q.li di peso vivo per ha. ed il cui titolare abbia la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi.

Si intendono disponibili per l'allevamento i terreni facenti parte dell'azienda agricola a titolo di proprietà o di usufrutto; nonché quelli relativamente ai quali sia dimostrata dall'allevatore l'esistenza di un contratto registrato di affitto, di mezzadria, di appalto per la concimazione, o di altro equipollente contenuto.

In ogni caso, almeno due terzi della superficie dei terreni disponibili deve essere costituita da fondi oggetto di proprietà, o di usufrutto o di contratto di affitto registrato.

Il Comune istituisce e conserva un archivio delle mappe catastali vigenti su cui sono riportati i terreni che in sede di permesso di costruire o DIA all'esecuzione di interventi edilizi riguardanti gli allevamenti di bestiame di cui al presente articolo - vengono indicati come disponibili per l'allevamento medesimo: l'archivio è aggiornato con continuità, anche in sede di rilascio di concessioni od autorizzazioni edilizie.

Sono considerati allevamenti di tipo industriale quelli che superano i valori di cui ai precedenti commi.

Qualora sia prevista la costruzione o l'ampliamento di insediamenti zootecnici aziendali per più di 200 capi grosso bestiame (U.B.A.) si dovrà dimostrare, oltre a quanto definito nei precedenti commi, l'idoneità del terreno interessato allo spandimento con la indicazione della natura geopedologica, delle relative colonne stratigrafiche e delle possibili influenze sulla falda: tale studio dovrà essere eseguito da un tecnico abilitato a norma di legge. Nelle aree definite vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui al D.P.R.G. 18-10-2002, n.9/R vanno applicate le norme di cui all'allegato B del Regolamento Regionale, pubblicato nel B.U.R.n.43 - 2° supplemento del 24-10-2002.

Non è consentita la realizzazione di allevamenti di tipo industriale in tutto il territorio comunale.

32.7.14 - Coefficiente di conversione dei dati sulla consistenza del bestiame in capi adulti

La conversione in capi adulti (Unità Bestiame Adulto) viene fatta prendendo come riferimento una vacca da latte media i cui bisogni energetici si elevino a 3.500 unità foraggere (U.F.) di 1.650 Kcal. Per ciascuna specie e categoria i coefficienti di conversione sono:

SPECIE BOVINI	U.B.A	SPECIE SUINI	U.B.A
1. Allevamento		scrofe	0,30
vacche (oltre 3 anni)	1,00	verri	0,35
manze (2-3 anni)	0,80	adulti superiori a 6 mesi	0,26
manzette (1-2 anni)	0,60	scrofette 3-6 mesi	0,20
tori	1,00	magroni 3-6 mesi	0,24
torelli	0,70	suinetti fino a 3 mesi	0,15
2. Ingrasso			
vitelli e vitelle	0,40		
OVINI		POLLAME (100 capi)	
pecore-montoni	0,15	ovaiole-galli	1,30
altri soggetti	0,05	pollastri	0,50
CAPRINI	0,15	CONIGLI (100 capi)	
capre	0,50	adulti riproduzione	2,50
altri soggetti		giovani da ingrasso	1,10
EQUINI		TACCHINI-OCHE (100 capi)	
adulti	1,00	età oltre 6 mesi	3,00
puledri	0,80	età fino a 6 mesi	2,00

32.7.15 - Modalità e tipi di intervento, destinazioni d'uso per le aree Ee.

Negli ambiti per le destinazioni d'uso agricole Ee sono consentiti con concessione singola interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione, fermi restando gli indici di densità fondiaria di cui ai precedenti articoli.

Le destinazioni d'uso previste sono quelle definite al precedente art.32.7.1.

Il P.R.G.C. incentiva interventi di nuovo impianto di vigneti e frutteti per il loro elevato contenuto paesistico. A tal riguardo si ricordano gli incentivi di cui ai regolamenti CEE 2078, 2081, 2092.

Qualora gli interventi siano mirati all'impianto di colture legnose specializzate, quali vigneti e frutteti, oltre che le sistemazioni idrauliche ed irrigue descritte all'art.27bis che precede, è ammessa la formazione di terrazzamenti o gradoni che prevedano, prevalentemente, la disposizione dei filari secondo le curve di livello anche mediante la costruzione di muretti di contenimento, dell'altezza compresa tra mt.1 e mt.1,40, per cui si prescrive l'impianto di vegetazione coprente i paramenti.

Nelle aree a colture orticole e floricole specializzate sono ammesse coperture provvisorie stagionali con serre tipo "tunnel" costituite da strutture interamente trasparenti/traslucide e smontabili, normate dall'art.32.7.7 secondo comma, che potranno coprire al massimo 2/3 della superficie aziendale destinata a colture orticole o floricole come sopra descritta. La superficie dei "tunnel" non può essere sommata a quella delle serre fisse eventualmente esistenti o in progetto, e possono essere realizzate esclusivamente su terreni con pendenza inferiore al 20%.

Per gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze agricole sulla base degli indirizzi di programmazione (P.T.C.) o, in assenza di questi, in quanto non ne è richiesta l'utilizzazione dalle aziende contermini sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento con nuove destinazioni d'uso, previa corresponsione degli oneri relativi ai sensi del comma 3° dell'art. **19 del DPR 380/2001** ~~10 della L.10/77~~, ed a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale secondo quanto indicato nelle allegate schede normative. Le nuove destinazioni ammesse sono, oltre alle attività agrituristiche comunque consentite:

U1 - residenza temporanea e permanente ed attività connesse;

U2 - attività ricettive e ristorative;

U7 - esercizi pubblici;

U28 - attività culturali e ricreative per il tempo libero e lo sport;

U27 - attività assistenziali;

U11 - studi professionali, centri di incontro e di ricerca;

U3 - conventi;

U23 - maneggi e scuderie;

U16 - artigianato di servizio;

U17 - artigianato produttivo compatibile.

Le destinazioni d'uso da U2 in poi sono consentite solo alle seguenti condizioni:

- che siano dismesse o vincolate all'uso pubblico le aree a servizi congruenti alla ridestinazione, nella misura di mq.80 ogni 100 mq. di SUL;
- che gli interventi siano effettuati in regime di permesso di costruire convenzionato, in cui siano previsti il mantenimento delle destinazioni d'uso e la sanzione in caso di inosservanza degli impegni assunti.

L'ampliamento ammesso per gli edifici rurali abbandonati è regolato dalla L.R.n.9/2003 mentre per quelli a destinazione extra-agricola valgono i limiti di cui all'art.32.4. Per gli edifici rurali riconosciuti di interesse storico è ammessa nell'ambito della ristrutturazione edilizia la

sopraelevazione di m. 1,00 max della quota attuale di colmo e di gronda. Tutti gli interventi, sia di nuova costruzione che di recupero devono comunque adottare regole insediative, compositive, lessicali in linea con i caratteri dell'architettura rurale di cui all'apposito allegato al Regolamento Edilizio.

Nel caso di edifici già destinati all'atto dell'adozione del presente P.R.G.C. ad usi extra agricoli U7,U23,U28 è consentito l'ampliamento "una tantum" di mq.50, per la realizzazione di locali di servizio.

Per gli interventi di cui al 4° comma gli oneri concessori ricomprendono i costi relativi alle opere di regimazione idraulica, di sistemazione del suolo e di riassetto ritenuti indispensabili.

Negli ambiti agricoli non è ammessa l'occupazione di suolo pubblico o privato con depositi, accumuli di rifiuti, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, baracche e tettoie temporanee, né le modificazioni della permeabilità del suolo, ad eccezione degli interventi previsti dal P.R.G.C.

~~È consentito in tali aree l'insediamento di attività di deposito bombole di gas (ad uso domestico, G.P.L., metano) con superficie coperta massima di 50 mq e con caratteristiche costruttive che ne consentano una agevole rimozione.~~

32.7.16 - Destinazioni d'uso, modalità e tipi di intervento per l'ambito costituito da aree prevalentemente inedificate e boscate, da aree che ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni, incombenti o potenziali pericoli e sottoposte ad apposite prescrizioni di salvaguardia - Ei.

In questo ambito vincolato alla inedificabilità, giusto quanto disposto dagli artt.13, 24 e 30 L.R.56/77, sono consentiti unicamente la conduzione delle colture agricole e la manutenzione e valorizzazione dell'ambiente naturale. Ai sensi dell'art.31 della L.R.56/77, vi possono essere realizzate le opere previste dal P.T.R.; quelle di pubblica utilità e quelle attinenti al regime idraulico, alle derivazioni di acqua o di impianti di depurazione, ad elettrodotti, ad impianti di telecomunicazione, e ad altre attrezzature per la erogazione di pubblici servizi, nel rispetto delle leggi nazionali vigenti.

È peraltro consentito il trasferimento dei diritti edificatori relativi all'applicazione degli indici di cui all'art.32.7.5 sulle aree agricole ricomprese negli ambiti Ee.

Per gli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo senza alcun incremento del carico insediativo, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico nella sagoma esistente, senza alcun incremento del carico urbanistico.

Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle in atto alla data di adozione del presente piano; nel caso di edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze agricole sulla base degli indirizzi di programmazione (PTC) o, in assenza di questi, in quanto non ne è richiesta l'utilizzazione da parte delle aziende agricole contermini sono consentite nuove destinazioni d'uso, previa corresponsione degli oneri relativi ai sensi del 3° comma dell'art. 19 del DPR 380/2001 ~~10 della L.10/77~~, ed a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale.

Le nuove destinazioni d'uso sono la residenza civile temporanea o permanente, le attività agrituristiche.

All'interno di queste aree sono vietati tutti gli interventi e le attività che possano causare distruzioni, danneggiamenti e modificazioni dell'ambiente naturale; in particolare sono vietati interventi che possano compromettere la sopravvivenza delle specie notevoli rare ed endemiche. Sono inoltre da tutelare gli individui arborei secolari e di particolare forma e dimensione.

Non sono ammesse attività estrattive.

È ammessa la sistemazione ed il miglioramento delle strade al servizio dei fondi agricoli e di accesso agli edifici esistenti con previsione di sezioni adatte al rispetto dell'ambiente e del paesaggio circostante evitando scavi e movimenti di terra superiori a m.1,40 rispetto al livello naturale. Il fondo stradale deve essere naturale, o comunque permeabile.

Nelle aree prive di strade silvo-pastorali le infrastrutture concernenti l'utilizzazione e l'esbosco di prodotti forestali devono essere effettuate secondo le prescrizioni della competente autorità forestale.

È prescritta la formazione o la risistemazione delle scarpate e delle necessarie opere di sostegno e contenimento secondo i criteri dell'ingegneria naturalistica con l'impiego di materiali tradizionali.

Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi inglobanti eventuali reti metalliche plastificate, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali da realizzarsi con staccionata in legno. Sono peraltro consentiti gli interventi di demolizione e ricostruzione di recinzioni esistenti, anche a parete piena, ed il loro completamento mantenendone le caratteristiche costruttive originarie.

Nel caso di interventi interferenti comunque con il sottosuolo ricadenti all'interno delle aree di interesse archeologico indicate nelle tavole di P.R.G.C. è fatto obbligo di segnalare preventivamente alla Soprintendenza ai Beni Archeologici l'inizio dei lavori.

32.8 S

In tale sottocategoria omogenea d'uso di cui all'art. 31.5 delle presenti norme si distinguono:

Sr Aree e attrezzature pubbliche afferenti agli insediamenti residenziali.

Le specifiche destinazioni riportate dal Piano sono vincolanti e potranno essere variate solo con procedure e nei limiti temporali di cui al D.P.R. n.327/2001, in particolare a seguito dell'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio Comunale tenuto conto dello schema generale di organizzazione, nelle fasi attuative intermedie.

Gli interventi nelle aree di categoria Sr, di norma non avranno limitazioni di densità e di altezza, ma saranno soggetti alle prescrizioni che disciplinano la confrontanze degli edifici.

Qualsiasi intervento comunque dovrà tenere conto dell'ambiente in cui si colloca ed avere il carattere di aggiunta di qualità e riqualificazione dell'ambito circostante.

Per i servizi nel centro storico valgono prioritariamente le norme specifiche indicate dalle presenti norme e le particolari prescrizioni di cui ai relativi elaborati.

Il conteggio di tali aree potrà essere fatto sulla superficie sviluppata dei parcheggi stessi.

Per gli edifici ed i complessi destinati a servizi di cui al presente articolo e vincolati o classificati di interesse storico, architettonico ed ambientale ai sensi delle leggi vigenti, saranno ammessi di norma solo gli interventi compatibili con il criterio del restauro conservativo, previa autorizzazione, ove richiesta per legge dai competenti organi Statali e Regionali.

Ai sensi dell'art. 21 punto 1) della L.R.56/77 potranno essere conteggiate ai fini degli standards e sino ad un max di 7 mq/ab aree private assoggettate ad uso pubblico mediante convenzione.

Srp Aree come Sr ma di tipo privato (sia esistenti che in progetto), individuate in cartografia.

Le destinazioni d'uso dovranno essere compatibili con quelle previste all'art. 21 L.R. 56/77 modificata.

Per tali aree valgono le norme previste per le aree Sr con i seguenti parametri e limiti:

Superficie coperta massimo 20% dell'area individuata nelle cartografie di PRGC.

Non saranno conteggiati in volume gli spazi utilizzati per la destinazione d'uso principale.

È ammessa la realizzazione di un volume massimo di 0,10 mc/mq con destinazione ad uffici,

alloggio del custode e/o residenza del proprietario.

Altezza massima mt 7,00

Dovranno inoltre essere riservati parcheggi nella misura minima di 10 mq ogni 100 mc.

Sp Aree pubbliche o di uso pubblico per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi, terziari, direzionali e commerciali.

Usi consentiti: parcheggi, verde, attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense, ai sensi dell'art. 21, 1 c. punti 2) e 3) della L.R. 56/77.

In via prioritaria gli usi consentiti dovranno garantire spazi verdi e parcheggi (in particolare per le industrie esistenti (aree di tipo Bp)

Per le aree di tipo Bp, la superficie lorda sviluppata di attrezzatura potrà essere conteggiata ai fini degli standards, in particolare per quanto riguarda i parcheggi, sia in superficie che interrata, purché la parte interrata sia facilmente accessibile dall'accesso principale all'area senza transito nelle parti private non assoggettate ad uso pubblico.

Ai fini degli standards sono computabili, oltre alle aree per le quali è prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o dismissione da parte dei privati, anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento all'uso pubblico sino ad un max del 50% dello standard previsto per ogni tipo di insediamento delle presenti norme e con opportuno convenzionamento.

32.9. F

In tale categoria omogenea d'uso di cui all'art. 31.6 delle presenti norme si distinguono:

FP Aree lungo il lago

In tali aree saranno ammessi interventi finalizzati:

- a) alla formazione di parchi pubblici od assoggettati ad uso pubblico di livello urbano e territoriale ai sensi e per i fini di cui all'art. 22 della L.R. 56/77 e L.R. 12/90.
- b) alla tutela, miglioramento e valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche, esistenti o potenziali, con particolare riferimento a quelle forestali;
- c) alla tutela, difesa attiva del settore con qualificazione delle attività agricole esistenti nelle aree Fp non in contrasto con le caratteristiche paesistiche e naturali dell'ambiente;
- d) al riassetto idrogeologico.

Gli interventi di cui alla lettera a) consisteranno nella formazione di percorsi pedonali e ciclabili, alberature a bassa a media vegetazione e sistemazioni a prato luoghi di sosta e saranno definiti ed attuati con progetti di iniziativa pubblica tenuto conto:

1) delle finalità di cui ai punti b) e d) ricorrendo ove necessario e ove possibile ai dispositivi di cui alla L.R. 2/ 1 / 1982, n.32 sul recupero delle terre degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri;

2) delle esigenze di tutela degli edifici e delle aziende ed impianti agricoli esistenti di cui al punto C. Il progetto dovrà garantire il mantenimento e lo sviluppo delle attività esistenti, mediante la razionalizzazione delle strutture e gli eventuali ampliamenti.

Nelle more dell'attuazione del Parco o successivamente all'attuazione, limitatamente in tal caso agli edifici ed alle aziende ed impianti agricoli esistenti saranno ammessi:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione degli edifici con destinazione extragricola, esistenti alla data di adozione del progetto preliminare della presente variante, con esclusione di ogni nuova edificazione;

b) interventi per le aziende agricole come quelli ammessi per le aree di tipo Ee ma coi seguenti limiti:

- saranno escluse nuove costruzioni residenziali; per le residenze rurali esistenti sono consentiti

ampliamenti non superiori al 20% della volumetria residenziale esistente;

- saranno inoltre esclusi interventi non strettamente necessari alle documentate esigenze delle aziende insediate e fatti salvi i vincoli di cui agli artt. 27 e 29 L.R. 56/77. Gli interventi di razionalizzazione ed eventuale ampliamento delle strutture tecniche aziendali potranno essere realizzati in misura non superiore al 50% della volumetria o della superficie coperta esistente;
- la superficie coperta del complesso dei fabbricati a qualunque uso destinati, comprese le serre fisse eventualmente esistenti, non potrà superare il 10% della superficie del lotto interessato.
- saranno escluse tassativamente dall'edificazione e dalla messa a coltura le aree a bosco se non per il miglioramento di questo.

Le aree per l'accesso al Parco dovranno essere situate in punti strategici facilmente accessibili dalle aree residenziali. Tali aree dovranno essere predisposte per parcheggi, sosta e fermata dei mezzi di trasporto pubblico, e ricavate su terreni con pendenze non superiori al 12%.

Dovranno essere sistemate a verde o con pavimentazioni che consentano un corretto smaltimento delle acque.

Saranno consentite modeste costruzioni di H non superiore a mt. 3,00, di norma coperte, per servizi igienici, piccoli servizi di vendita di cibi e bevande, ed eventuali alloggi per l'eventuale personale di gestione e custodia al Parco. Per la formazione dei suddetti servizi prioritariamente dovranno essere utilizzati edifici esistenti opportunamente restaurati.

Le opere ammesse potranno essere realizzate solo in quanto previste dal progetto generale di sistemazione dell'intera area di cui al precedente secondo comma.

Per quanto riguarda le costruzioni da adibire a servizi igienici, piccoli servizi di vendita cibi e bevande gli stessi potranno essere realizzati anche da privati (nel numero e consistenza previsti nel progetto generale), purché tali interventi vengano convenzionati con il Comune.

Per le recinzioni in tutte le aree di tipo Fp, saranno ammesse esclusivamente siepi vive di altezza non superiore a mt. 2, con eventuale rete metallica plastificata interposta su paletti e senza zoccolatura; eccezion fatta per il restauro di recinzioni esistenti coerenti o caratterizzanti l'ambiente.

Per tutte le strade ed i percorsi esistenti coerenti o caratterizzanti l'ambiente, dovrà essere curata la conservazione ed il restauro di sezioni, pavimentazioni e sistemazioni esistenti o da ripristinare.

Frp

Aree destinate ad attrezzature e impianti sportivi e ricreativi per l'impiego del tempo libero, attrezzature ricettive correlate alle attrezzature di cui sopra, di tipo privato di cui all'art. 31.6 delle presenti norme.

Tali aree sono individuate nelle tavole di piano con opportuna simbologia che ne evidenzia le particolari pratiche sportive su di esse attivate.

Le presenti norme individuano e determinano per tali aree le seguenti prescrizioni:

CENTRO IPPICO: si conferma l'attuale destinazione d'uso agricola ai sensi dell'art. 25 del Legge LR 56/77, si conferma la destinazione attuale delle aree e strutture esistenti destinate alla pratica dell'equitazione e dello svolgimento di tutte le attività ad essa pertinenti compreso lo stazionamento nelle scuderie dei cavalli.

Su tali aree sono ammessi gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia.

È consentito inoltre realizzare sulle aree libere di stretta pertinenza, attrezzature ed impianti che consentano lo svolgimento delle attività sportive attinenti, in opportuni spazi attrezzati, realizzati con strutture a carattere precario o stabile, in ogni caso subordinati alla stesura di uno strumento

urbanistico esecutivo riferito a tutta l'area di pertinenza secondo le specifiche della scheda d'area. Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti.

AREA SOGGETTA A PIANO PARTICOLAREGGIATO A CARATTERE TURISTICO-RICETTIVO, SPORTIVO, DI SVAGO E TEMPO LIBERO.

[Testo stralciato in attesa delle nuove disposizioni normative introdotte con apposita Variante di PRG]

~~L'area ricomprende l'ex centro di addestramento aziendale e centro incontri Fiat di Villa Monplaisir.~~

~~Su tale area si prevede l'estensione di un P.P. che ne determini le indicazioni di utilizzo dell'intero comparto sulla base di una dettagliata valutazione economico-finanziaria sulla base della quale si determineranno le opere e gli oneri di urbanizzazione.~~

~~Si prevede su tale superficie la destinazione residenziale (U1), turistico-ricettiva (U2), abitazioni collettive (U3), pubblici esercizi (U7), congressi ed esposizioni (U8), attività culturali e ricreative per il tempo libero (U28), sportive (U23), socio-sanitarie (U27). La destinazione d'uso residenziale non potrà comunque superare complessivamente mq. 8.000 di S.U.L.~~

~~Per gli edifici esistenti di valore storico (Villa Monplaisir) sono consentiti gli interventi di mo, ms, Rs, Rc; per le integrazioni di recente impianto, oltre a tali interventi, anche la Ris, e per la foresteria, la D.r.s.~~

~~Per promuovere il recupero della struttura, da tempo in abbandono, e agevolare la riconversione d'uso è consentita la realizzazione di nuove superfici utili, nella misura massima di ulteriori 5.800 mq. rispetto ai circa 8.000 mq. già esistenti.~~

~~Tale superficie utile è da localizzare ove indicato dalle tavole di P.R.G.C. con il vincolo dell'integrale mantenimento delle masse arboree esistenti.~~

~~L'altezza massima consentita per le nuove costruzioni è di ml.7, con 2 p.f.t. max.~~

~~Nel P.P. dovrà essere prevista la dismissione gratuita delle aree su cui insistono le strutture edilizie non riconvertibili ai nuovi usi privati da destinare ad attrezzature pubbliche.~~

~~Le proposte progettuali previste dovranno confrontarsi con particolare attenzione a fattori quali:~~

- ~~-l'inserimento in coerenza con le peculiarità morfologiche del sito;~~
- ~~-la mitigazione degli impatti visivi;~~
- ~~-la scelta di materiali e colorazioni compatibili con il contesto;~~
- ~~-il ricorso a soluzioni che prevedano tecniche costruttive biocompatibili;~~
- ~~-l'utilizzo della vegetazione quale elemento principale di mitigazione, compensazione e qualità paesaggistica.~~

~~Per ciò che attiene alla progettazione delle aree a verde si sottolinea la necessità di fornire precise indicazioni in merito all'architettura del giardino, specificando le specie vegetali da impiegare. Il disegno delle aree a verde dovrà rappresentare l'opportunità per realizzare una stretta interazione visiva e funzionale tra i nuovi edifici e gli spazi di pertinenza, nonché elemento di connessione tra gli elementi a rilevante valenza ecologica presenti all'esterno della proprietà.~~

32.10 - Impianti di telefonia mobile cellulare

In tutte le aree di intervento classificate all'art. 31 delle presenti Norme è consentita l'installazione di impianti fissi radioelettrici per telefonia mobile cellulare operanti negli intervalli di frequenze comprese tra 800 MHz e 1000 MHz e tra 1700 MHz e 2100 MHz, nel rispetto di limiti di esposizione fissati dalla normativa in vigore. Per impianti fissi radioelettrici per telefonia cellulare si intende uno o più trasmettitori, nonché ricevitori o un insieme di trasmettitori o ricevitori,

incluse le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiocomunicazione.

Il Piano di Macrolocalizzazione definisce ed individua nell'ambito del territorio Comunale le Aree Preferenziali Comunali e Private e le Aree di attenzione Ambientale e/o Sociale. La scelta dell'ubicazione degli impianti da parte dei gestori dovrà indirizzarsi principalmente verso le aree Preferenziali Comunali e Preferenziali Private. La collocazione nelle Aree di Attenzione potrà avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate nel Piano di Macrolocalizzazione.

Art. 33 - Eliminazione barriere architettoniche.

In tutti gli edifici pubblici aperti al pubblico, sia esistenti, che di nuova costruzione dovranno essere rispettate le norme contenute nel DPR 27/4/ 1978 n 384 e successive, sia per le parti interne che esterne.

Il Sindaco accerta che nella realizzazione delle opere ed infrastrutture pubbliche sia garantito il rispetto e l'osservanza della normativa vigente sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Tali norme dovranno anche essere rispettate negli edifici privati di uso pubblico.

Inoltre gli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica dovranno rispettare le prescrizioni tecniche contenute nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14/6/89 n 236.

Contestualmente alla richiesta di permessi di costruire e **S.C.I.A. D.I.A.** dovrà essere presentato il progetto relativo ai requisiti di cui al sopracitato Decreto sia per le parti interne agli edifici che per le parti esterne (compresi i marciapiedi).

TITOLO IX - VINCOLI E NORME PARTICOLARI

Art. 34 - Particolari prescrizioni operative per gli interventi nel centro storico e nelle altre categorie di tipo A e in altri ambiti particolari.

Tutti gli interventi di qualunque tipo, negli ambiti indicati riguardanti le preesistenze di interesse storico, artistico o ambientale o documentario segnalate negli elaborati di piano, o comunque emergenti dalla lettura filologicamente guidata delle preesistenze, dovranno in primo luogo curarne il restauro conservativo con il ripristino delle parti degradate, alterate o manomesse, evitando ogni intervento falsificante o puramente imitativo.

A tale scopo i progetti di intervento dovranno sempre essere corredati da una esauriente documentazione dello stato di fatto relativo all'oggetto dell'intervento ed al suo intorno ambientale mediante:

- rilievi accurati in scala non inferiore ad 1:100, planimetrici ed altimetrici, comprensivi delle indicazioni delle forme, tipo e materiali delle coperture interne ed esterne e delle strutture verticali ed orizzontali e del loro stato di conservazione, nonché delle destinazioni d'uso in atto degli spazi;
- sviluppi eventuali con elaborati grafici a maggior scala di parti significative o comunque non adeguatamente rappresentabili nei rilievi di insieme;
- documentazione fotografica esterna ed interna volta anche a rappresentare l'intorno ambientale;

ed inoltre da una documentazione storico-filologica sulle vicende precedenti dei luoghi, degli immobili interessati e delle loro destinazioni d'uso, e sugli elementi eventuali vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere ogni altra documentazione aggiuntiva ritenuta opportuna ad integrare gli elaborati di cui sopra, come pure di sottoporre i progetti alla valutazione **della Commissione Locale per il Paesaggio**. ~~degli Enti Regionali preposti alla tutela dei beni culturali ed ambientali, anche quando non prescritto a norma di legge.~~

Gli elaborati di progetto dovranno essere completi di ogni indicazione grafica o scritta (relazioni o schemi, ecc.) atta a valutare il metodo ed i criteri seguiti per:

- il riuso degli spazi conforme al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali di questi, da conservare;
- il consolidamento, la sostituzione, la realizzazione ex novo di parti anche non strutturali dell'organismo edilizio od urbanistico con strutture, forme e materiali aventi requisiti conformi a quelle originali o con queste organicamente integrabili.

Oltre alle suddette cautele e a quanto previsto dalle definizioni operate dal precedente art. 21, gli altri interventi eventualmente ammessi negli ambiti di categoria A, in assenza di strumenti urbanistici-esecutivi con previsioni planivolumetriche dettagliate dovranno rispettare le indicazioni contenute nell'allegato relativo all'inserimento ambientale del Regolamento Edilizio.

Nel caso di scavi **relativi a opere pubbliche dovranno essere adempiute le prescrizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs 50/2016**. ~~dovrà essere data comunicazione preventiva alla Soprintendenza ai Beni Archeologici.~~

Art. 35 - Strade, fasce di rispetto stradale.

Le planimetrie del presente PRGC illustranti l'assetto della viabilità nel territorio comunale riportano:

- a) i tracciati delle principali strade esistenti o previste all'esterno del centro abitato o delle zone di insediamento previste dal Piano e situate quindi nelle aree di categoria E ed F (come definite dall'art. 2 del D.M. 2/4/ 1968 n 1444) e per ciascuna di esse la larghezza della sede stradale e/o categoria in conformità all'art. 3 del D.M. 1/4/1968 n 1404 ed ai fini della determinazione delle fasce di rispetto di profondità minima conforme a quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 di tale D.M. ovvero maggiore ove espressamente indicato dalle planimetrie di cui sopra o dalle presenti norme;
- b) i tracciati delle principali strade esistenti o previste all'interno del centro abitato e delle zone di insediamento previste dal piano e situate quindi all'interno delle aree di categoria B, C, D, (come individuate conseguentemente alle definizioni di cui all'art. 2 del D.M. 2/4/ 1968 n 1444) e per quelle previste precisa la larghezza della sede stradale al netto dei marciapiedi che dovranno essere previsti nella misura minima di mt. 1,50, o comunque definiti dall'Amministrazione per i fini di cui all'art. 9 secondo capoverso, del decreto suddetto.

Nel caso di strade esistenti per le quali la planimetria di cui sopra non riporta la misura della sede stradale, si intende che, ai fini dell'arretramento, si farà riferimento alle sezioni e ai cigli come definiti in base agli artt. 2 e 4 , del D.M. 1/4/1968 n. 1404 ed all'art. 9, 2 comma del D.M. 2/4/1968 n. 1444; considerando le sezioni stradali previste al successivo punto 6 del presente articolo.

Le ridefinizioni ed integrazioni del reticolo viario minore operate sulle tav. di progetto a seguito della pubblicazione del progetto preliminare di piano (controdeduzione) sono indicative, in fase attuativa si procederà ad una loro puntuale verifica di effettiva rispondenza allo stato di fatto, alle previsioni di S.U.E. approvati ed alle esigenze di pubblica utilità operando qualora se ne riscontri l'esigenza, le necessarie rettifiche nel rispetto delle procedure di legge.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 28 della L.R. 56/77 modificata, l'Amministrazione non potrà autorizzare - di norma - opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade provinciali, per i tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio esterne al perimetro degli abitati. Tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali statali e provinciali, di strade pubbliche, organicamente inserite nella rete viabilistica dei piani comunali ed opportunamente distanziate, a seconda delle caratteristiche dimensionali e di visibilità dell'arteria.

Ad integrazione di quanto contenuto nei DD.MM. 1/4/1968 n 1404 e 2/4/1968 n 1444 e stabilito dal secondo comma dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m. e/o indicato dalle planimetrie della presente variante e all'ultimo comma del presente articolo si aggiunge quanto segue:

1) Strade non classificate.

Tutte le strade esistenti o previste dalla presente variante all'esterno dei centri abitati e delle aree di insediamento previste dal piano e situate quindi nelle aree di categoria E ed F e non comprese nella classificazione di cui all'art. 3 del D.M. 1/4/1968 n 1404, ai fini della determinazione della profondità delle fasce di rispetto stradale, vengono equiparate alle strade di categoria D del citato articolo, fatte salve le indicazioni contenute nelle planimetrie di P.R.G.C.

2) Strade pedonali.

Per tutte le strade destinate esclusivamente al transito pedonale la profondità della fascia di rispetto viene fissata in mt. 5,00.

3) Strade a fondo cieco.

Per tutte le strade a fondo cieco di servizio dei singoli edifici o insediamenti la profondità della fascia di rispetto viene fissata in mt 5,00.

Per definizione si intenderanno strade a fondo cieco solo quelle terminanti con una piazzola di ampiezza tale che al suo interno possa essere inscritto, un cerchio con diametro non inferiore a mt. 15, senza possibilità di collegamento con altre sedi veicolari.

4) Strade al servizio di SUE.

Per tutte le strade al servizio di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o piani esecutivi convenzionati con previsioni planivolumetriche saranno ammessi arretramenti conseguenti la sola confrontanza.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di richiedere il mantenimento di arretramenti conformi al 2 comma dell'art. 9 del D.M. 2/4/1968 n 1444 in funzione delle esigenze della circolazione e della struttura della rete viabile indicata dal P.R.G.C.

~~5) Strade comprese in aree di categoria D.~~

~~Le prescrizioni di cui all'art. 9, secondo capoverso del D.M. 2/4/1968 n 1444 concernenti la profondità delle fasce di rispetto stradale vengono estese alle aree di categoria D come definite dall'art. 2 dello stesso D.M.~~

6) Sezioni stradali.

Tutte le strade pubbliche e private gravate da servitù di pubblico transito che hanno lo scopo di dare conveniente accesso all'area di pertinenza dei singoli edifici, dovranno essere progettate tenendo conto della loro funzione, dell'intensità del traffico locale, del volume e della destinazione degli edifici da servire.

In sede di progettazione esecutiva delle opere di viabilità previste, i tracciati viari potranno subire, senza costituire variante al PRGC traslazioni dell'asse longitudinale e variazioni dimensionali delle sezioni trasversali, all'interno delle aree che rappresentano le fasce di rispetto e/o di arretramento previste o indicate dal D.M. 2/4/68 n. 1444 e 1/4/68 n. 1404 o previste dal PRGC.

In particolare, diverse soluzioni progettuali esecutive degli svincoli, che non comportino traslazioni e quindi soluzioni distributive diverse, lungo l'asse stradale cui si riferiscono, ma semplicemente una organizzazione diversa dei flussi di traffico, non costituiscono variante al PRGC.

Gli allineamenti, le dimensioni dei marciapiedi e la posizione delle recinzioni verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale in sede di istruttoria delle singole domande di permesso di costruire o in sede di approvazione di Piani Esecutivi o in fase di progettazione delle strade stesse.

Per le strade esistenti di dimensioni esigue, e senza presenza di marciapiedi, in presenza di un progetto predisposto dall'Amministrazione si potrà richiedere l'allargamento delle stesse sia per l'allargamento della sede stradale che per la previsione di marciapiedi con la procedura di cui all'art.19 del D.P.R. n.327/2001.

Le sezioni minime - massime delle strade pubbliche e private gravate da servitù di uso pubblico ove non indicate dalle cartografie di piano, e le caratteristiche delle sedi stradali sono così determinate:

- ml 2 - 4 per strade pedonali e ciclo pedonali, protette e separate dal traffico veicolare, pavimentate e illuminate;
- ml 5 per strade veicolari ad unico senso di marcia;
- ml 6 per strade veicolari a fondo cieco in aree B, C, E al servizio di insediamenti fino a 10 famiglie o di attività produttive o terziarie fino a 10 addetti, pavimentate e illuminate, con piazzole di sosta e di manovra, raggi di curvatura minimi di ml 5;
- ml 7 per strade veicolari a fondo cieco in aree B, C, E al servizio di insediamenti con più di 10 famiglie o di attività produttivo-terziarie con non più di 10 addetti, pavimentate e illuminate, con piazzole di sosta e manovra, raggio di curvatura minimo di mt 5,00;
- ml 8,50 per strade veicolari in aree B, C, E, pavimentate e illuminate, con pendenza inferiore al 12%, raggi di curvatura minima di mt. 7,00;
- ml 10 - 20 per strade veicolari in aree industriali destinate al transito delle merci, pavimentate

ed illuminate, con pendenza inferiore al 6%, raggio di curvatura minimo ml 10,00 con eventuali aggiunte di viali, controviali, parcheggi.

Le strade pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico che non rispettino la caratteristiche sopra stabilite non potranno essere considerate ai fini dell'osservanza dei requisiti di urbanizzazione primaria richiesti per il permesso ad edificare.

Le strade interne poste al solo servizio degli edifici previsti nei S.U.E. sono qualificati, ai fini del presente P.R.G. come accessi; le caratteristiche saranno stabilite dallo strumento esecutivo in relazione alla misura degli abitanti insediabili e la loro esecuzione non sarà suscettibile di scomputo non avendo natura di urbanizzazione. Per l'immissione di tali accessi alla pubblica viabilità valgono le prescrizioni del codice della strada.

In sede di permesso di costruire o **S.C.I.A. ~~D.I.A.~~** edificatoria il Comune, per argomentate esigenze di traffico di cui in premessa al presente titolo, potrà richiedere arretramenti delle costruzioni fino ai massimi delle varie categorie di sezioni ed ai minimi raggi di curvatura di cui sopra.

Ogni definizione cartografica o normativa del vigente P.R.G.C. attinente agli arretramenti degli edifici, manufatti e recinzioni dalla viabilità è confermata solo per quanto non in contrasto con il Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (v. DD.LL. 30/4/92 n. 285 e 10/9/93 n. 360, DD.P.R. 16/12/92 n. 496 e 26/4/93 n. 147), condizione che dovrà essere puntualmente verificata in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire o **S.C.I.A. ~~D.I.A.~~**

La progettazione e realizzazione della viabilità prevista dal PRG dovrà tenere in conto le problematiche idrauliche.

Le opere viarie devono essere eseguite in modo tale da non rappresentare alcun tipo di ostacolo al deflusso idrico, oltre che in condizioni normali, anche in occasione di piogge intense.

Per le aree di tipo Cr di completamento e Bp in assenza di piano esecutivo, le distanze minime fra i fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a ml 7,00;
- ml 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml 15,00;
- ml 5,00 per lato per strade a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o di insediamenti.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Nel caso di gruppi di edifici formanti oggetto di piano esecutivo o piano particolareggiato, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate precedentemente sempreché la distanza tra due fabbricati sia almeno uguale all'altezza del fabbricato più alto, e nel caso di fabbricati affacciantesi su un solo lato di una strada la distanza dall'area stradale dovrà essere almeno la metà del fabbricato, con un minimo di mt 5,00 dal ciglio stradale o meglio dal limite interno del marciapiede, e fatte salve le distanze previste dai confini dell'area oggetto di piano esecutivo.

Nelle aree di espansione residenziale, industriale la distanza fra gli edifici ed il ciglio delle strade principali non potrà essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 27 della L.R. 56/77 fatte salve maggiori profondità cartografiche definite dalle tavole di P.R.G.C.

Indipendentemente da quanto stabilito precedentemente dovranno essere in ogni caso rispettate le prescrizioni derivanti dagli artt. 8 e 9 del D.M. 1444/68 richiamate in premessa e dalla applicazione di quanto stabilito dal nuovo codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (DD.LL.30.4.92, n. 285 e 10.9.93 n. 360 D.P.R. 16.12.92, n. 495 e 26.4.93, n. 147).

Art. 36 - Utilizzazione e sistemazione delle fasce di rispetto stradale.

All'esterno dei centri edificati e nelle aree di espansione, le aree destinate alla formazione delle sedi stradali e le fasce di rispetto stradale, in quanto suscettibili di occupazione rispettivamente per la formazione e l'ampliamento eventuale delle sedi viarie, potranno essere chiuse con recinzioni a giorno dai proprietari solo a titolo temporaneo nelle debite forme.

A semplice richiesta del Comune nelle aree in oggetto dovrà essere ripristinato lo stato di fatto a cura e spese del proprietario. Nelle fasce di arretramento potranno essere mantenute le sole attività che risulteranno effettivamente compatibili con i disposti del 3 comma dell'art. 27 della L.R. 56/77.

Le aree destinate a fasce di rispetto potranno essere utilizzate dai proprietari, a titolo temporaneo **e compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione**, per i seguenti scopi:

- formazione di parcheggi pubblici in superficie non conteggiabili tuttavia ai fini dell'art. 18 della legge 765/67 e conteggiabili invece - in sede di P.P. o S.U.E. - ai fini dell'art. 3, comma d) del D.M. 2/4/1968 n 1444;
- formazione di verde privato o consortile, non conteggiabile tuttavia ai fini di quanto prescritto per tale destinazione in altro punto delle presenti norme;
- formazione di verde pubblico, ove individuate dalle planimetrie della presente variante;
- **formazione di percorsi pedonali e ciclabili**
- impianto di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti;
- costruzione a titolo precario di impianti per la distribuzione di carburante, secondo le disposizioni **di cui alla D.G.R. n. 35-9132 del 7.7.2008 e impianti di autolavaggio; specifiche di cui all'Allegato E delle presenti norme (criteri, requisiti e caratteristiche degli impianti stradali di distribuzione carburanti);**
- non a titolo temporaneo potranno essere costruite cabine di trasformazione dell'energia elettrica, in deroga alle norme del D.M. 1/4/1968 n. 1404, applicando l'art. 1, n 11 del RD. 8/12/1933 n. 1740.
- **negli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi ampliamenti per sistemazioni igieniche o tecniche, fino al 20% delle volume preesistente; tali ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello della strada o sopraelevando gli edifici nel rispetto del filo di fabbricazione esistente** ~~nelle aree destinate a fasce di rispetto stradale, per gli edifici rurali, ad uso residenziale esistenti potranno essere ammessi aumenti di volume non superiori al 20% del volume preesistente per sistemazioni igieniche o tecniche, gli ampliamenti dovranno avvenire sul lato opposto a quello della infrastruttura viaria da salvaguardare. Inoltre per tutti gli altri edifici saranno ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro conservativo, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia all'interno dei volumi esistenti;~~
- recinzioni nelle forme previste dall'art. 38 delle presenti norme e nel rispetto degli arretramenti prescritti dalle vigenti normative.

Art. 37 - Aree di rispetto cimiteriale.

Nelle aree di rispetto cimiteriale non sono ammesse nuove costruzioni, né l'ampliamento di quelle esistenti, salvo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione interna, con aumento delle superfici di calpestio massimo del 10% e mutamento delle destinazioni d'uso (art.28 Ln.166/2002).

Nelle aree di rispetto cimiteriale potranno essere realizzate aree per parcheggi, parchi pubblici anche attrezzati, o colture arboree industriali e chioschi per la vendita dei fiori e inoltre cabine elettriche.

I parcheggi pubblici e i parchi anche attrezzati possono essere conteggiati ai sensi e per i fini di cui all'art.21 sub 1) L.R. 56/77 modificata.

Art. 38 - Altre fasce e zone di rispetto, sponde di fiumi, torrenti, canali.

Per le sponde di fiumi, torrenti, varranno i vincoli di uso imposti dall'art. 29 della L.R. 56/77 modificata, fatto salvo gli interventi previsti all'art. 32.7 delle presenti norme per gli edifici rurali ad uso residenziale ed altri edifici esistenti, previa l'effettuazione delle opere di messa in sicurezza previste dall'art. 25 delle presenti norme.

Per quanto attiene ai rii compresi all'interno delle aree urbanizzate ed urbanizzande si richiama quanto disposto dal 4 comma del predetto art. 29 ed il regime derivante dall'applicazione di quanto stabilito dal Testo unico delle acque pubbliche (R.D.L. 25 luglio 1904 n. 523) e previsto dagli elaborati di indagine geomorfologica ed idrogeologica di piano.

Le recinzioni, sia interne che esterne all'abitato, costituite unicamente da rete metallica, sostenuta da paletti in legno o ferro, infissi direttamente nel terreno o in cordoli in cls emergenti non oltre cm 30 dal suolo, potranno essere realizzate ad una distanza di ml 1,00 dai suddetti limiti a condizione che le proprietà si obblighino a garantire, in caso di necessità, la possibilità di ispezione ed intervento lungo i rii stessi. Fino alla distanza prevista dal comma precedente, saranno ammesse unicamente opere che non limitino tale possibilità (es: pavimentazioni, sistemazioni a verde, ecc.). Nelle aree agricole deve essere favorita la conservazione delle essenze tipiche dei luoghi purché non limitative del flusso idrico. Sono vietate le pratiche colturali (es. arature profonde o riporti di terra) che possano alterare gli andamenti originali degli alvei o delle sponde o terreni limitrofi.

L'applicazione delle distanze di cui al comma 3° del presente articolo, in applicazione del 4° comma dell'art. 29 della L.R. 56/77, e subordinata all'attuazione degli interventi strutturali di cui all'elaborato 2 bis 0-1.

Fatto salvo quanto previsto nelle tavole di P.R.G.C. è comunque vietato ogni nuovo intubamento di rii, salvo lo stretto necessario per gli attraversamenti stradali.

È altresì vietata ogni nuova canalizzazione dei rii, salvo i tratti adiacenti ad edifici esistenti, se necessario per la loro protezione; in tal caso il progetto dovrà essere supportato da verifica idraulica che tenga in conto il trasporto solido e dimostri che l'intervento non peggiora l'assetto idraulico del rio nei tratti limitrofi e a valle.

I torrenti e i corsi d'acqua pubblici iscritti negli elenchi del T.U. delle leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 14/12/1933 n. 1775 (elenco come da allegato B) e le relative sponde per una profondità di mt 150 sono da intendersi soggette a vincolo ai sensi della predetta L. n 431/85 ed al regime autorizzativo previsto dalla L.R. 3/4/1989 n 20 per quanto attiene i limiti e le modalità di applicazione della predetta L.431/85 si richiamano i disposti della L.R. 3 aprile 1989, n 20 e s.m. e i.

Art. 38 - Altre fasce e zone di rispetto, sponde di fiumi, torrenti, canali.

Per le sponde di fiumi, torrenti, varranno i vincoli di uso imposti dall'art. 29 della L.R. 56/77 modificata, fatto salvo gli interventi previsti all'art. 32.7 delle presenti norme per gli edifici rurali ad uso residenziale ed altri edifici esistenti, previa l'effettuazione delle opere di messa in sicurezza previste dall'art. 25 delle presenti norme.

Per quanto attiene ai rii compresi all'interno delle aree urbanizzate ed urbanizzande si richiama quanto disposto dal 4 comma del predetto art. 29 ed il regime derivante dall'applicazione di quanto stabilito dal Testo unico delle acque pubbliche (R.D.L. 25 luglio 1904 n. 523) e previsto dagli elaborati di indagine geomorfologica ed idrogeologica di piano.

Le recinzioni, sia interne che esterne all'abitato, costituite unicamente da rete metallica, sostenuta da paletti in legno o ferro, infissi direttamente nel terreno o in cordoli in cls emergenti non oltre cm 30 dal suolo, potranno essere realizzate ad una distanza di ml 1,00 dai suddetti limiti a condizione che le proprietà si obblighino a garantire, in caso di necessità, la possibilità di ispezione ed intervento lungo i rii stessi. Fino alla distanza prevista dal comma precedente, saranno ammesse unicamente opere che non limitino tale possibilità (es: pavimentazioni, sistemazioni a verde, ecc.). Nelle aree agricole deve essere favorita la conservazione delle essenze tipiche dei luoghi purché non limitative del flusso idrico. Sono vietate le pratiche colturali (es. arature profonde o riporti di terra) che possano alterare gli andamenti originali degli alvei o delle sponde o terreni limitrofi.

L'applicazione delle distanze di cui al comma 3° del presente articolo, in applicazione del 4° comma dell'art. 29 della L.R. 56/77, e subordinata all'attuazione degli interventi strutturali di cui all'elaborato 2 bis 0-1.

Fatto salvo quanto previsto nelle tavole di P.R.G.C. è comunque vietato ogni nuovo intubamento di rii, salvo lo stretto necessario per gli attraversamenti stradali.

È altresì vietata ogni nuova canalizzazione dei rii, salvo i tratti adiacenti ad edifici esistenti, se necessario per la loro protezione; in tal caso il progetto dovrà essere supportato da verifica idraulica che tenga in conto il trasporto solido e dimostri che l'intervento non peggiora l'assetto idraulico del rio nei tratti limitrofi e a valle.

I torrenti e i corsi d'acqua pubblici iscritti negli elenchi del T.U. delle leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 14/12/1933 n. 1775 (elenco come da allegato B) e le relative sponde per una profondità di mt 150 sono da intendersi soggette a vincolo ai sensi della predetta L. n. 431/85 ed al regime autorizzativo previsto dalla L.R. 3/4/1989 n. 20 per quanto attiene ai limiti e le modalità di applicazione della predetta L.431/85 si richiamano i disposti della L.R. 3 aprile 1989, n. 20 e s.m. e i.

Art. 38 bis – Aree boscate vincolate (D.Lgs 42/04, art. 142, c.1°, let. g).

Sono i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, nei quali, per ragioni ambientali e per ragioni di difesa e sicurezza del suolo, sono poste particolari limitazioni alle attività edificatorie e di trasformazione del suolo, al fine di evitare il taglio indiscriminato del patrimonio boschivo, che può essere effettuato solo con l'autorizzazione delle competenti autorità forestali.

L'individuazione cartografica dei territori di cui al punto precedente è desunta dalla "Carta dei vincoli ex lege 431" elaborata dalla Regione Piemonte nell'ambito del progetto mirato "Trattamento degli strumenti urbanistici" del Progetto Atlante, e può risentire di approssimazioni interpretative; pertanto l'effettiva sussistenza del bosco, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 della L.R. 4/09, deve essere di volta in volta verificata, in occasione di interventi edificatori o di trasformazione del suolo ricadenti nelle aree boscate individuate dal PRG o entro la distanza di 20 m dalle stesse.

Il riscontro di eventuali discrepanze rispetto alle indicazioni cartografiche del PRG costituisce

automatico accertamento del vincolo e non comporta variante o modifica di rilevanza urbanistica.

Si dettano le seguenti prescrizioni particolari, applicabili subordinatamente al rispetto di ulteriori disposizioni vincolistiche:

- a) gli interventi edilizi ammessi sono quelli previsti per le aree agricole, alle quali il vincolo si sovrappone, ferma restando l'osservanza delle prescrizioni di tutela di cui al punto 1 precedente;
- b) il rilascio dei titoli abilitativi per attività edilizie o di trasformazione del suolo è subordinato all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D. lgs. n. 42/04 nei termini disciplinati dalla L.R. 32/2008, e comunque al rispetto dell'art. 19 della L.R. 4/2009.
- c) Ai sensi dell'articolo 16 del PPR, i boschi costituenti habitat di interesse comunitario, come identificati ai sensi della direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri non da frutto, costituiscono ambiti intangibili, salvo che per la realizzazione di infrastrutture di interesse sovra regionale non localizzabili altrove e per gli interventi strettamente necessari per la difesa del suolo e la protezione civile.

Art. 39 - Aree di rispetto e vincoli di insediamento delle attività insalubri o pericolose.

Per quanto attiene la conferma in sito, la rilocalizzazione o il cambio di metodo di lavorazione o entità di stoccaggio di materiali pericolosi di industrie classificabili insalubri ai sensi dell'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie (es. attività di deposito di gas o materiali infiammabili ecc.) eventualmente esistenti o previste in prossimità di aree a destinazione residenziale o terziaria si richiamano a livello generale i regolamenti e le normative di settore e si sottolinea che devono intendersi operanti, anche per gli interventi previsti sulle aree circostanti, le conseguenti limitazioni d'uso e vincoli di arretramento.

Art. 40 - Recinzioni, sottotetti.

Per la realizzazione delle recinzioni si rimanda all'art.52 del Regolamento Edilizio.

È consentito, **anche mediante il rifacimento e innalzamento delle imposte fino a un massimo di mt 1**, l'uso e il riuso di locali sottotetto a scopo residenziale negli edifici esistenti ~~alla data di promulgazione della L.R.21/98~~, in tutte le zone di P.R.G., alle seguenti condizioni:

- a) l'altezza minima interna di imposta dell'intradosso del tetto, calcolata rispetto al filo del pavimento finito non risulti inferiore a m.1,60;
- b) i locali risultino sufficientemente coibentati termicamente, e comunque tali da rispettare le norme previste dalla Legge 30/04/ 1976 n.373 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) dispongano di un'altezza media non inferiore a m. **2,70** ~~2,40~~ (m. **2,40** ~~2,20~~ per i locali di servizio) e di una superficie di illuminazione e aerazione non inferiore a 1/8 della superficie di pavimento.

I locali esistenti alla data citata, che risultassero in possesso dei requisiti di abitabilità richiesti dal comma precedente, potranno essere destinati all'uso residenziale, anche in eccedenza ai limiti di volumetria ammessa dell'area, alle seguenti condizioni:

- siano oggetto di permesso di costruire oneroso;
- siano dichiarati pertinenza dell'unità immobiliare principale esistente con dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà.

Nelle nuove costruzioni tutti i locali sottotetto che risultino in possesso dei requisiti di abitabilità specificati dalla L.n.5/ 1975, costituiranno comunque cubatura effettiva ai fini del computo della volumetria e del numero dei piani dell'edificio oggetto di richiesta di permesso di costruire e del calcolo dei relativi oneri di urbanizzazione.

Sono considerati usabili, e quindi non computabili ai fini urbanistici e soggetti al solo pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione e ad accatastamento come locali accessori dell'unità immobiliare sottostante e pertanto non alienabili separatamente, i locali sottotetto che, pur non risultando abitabili, abbiano i seguenti requisiti:

a) la linea di imposta del tetto, all'interno del sottotetto, stia nella quota massima di m.0,75, lungo la sezione più favorevole senza l'utilizzo di porticati e/o terrazzi oltre l'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale, misurati dal piano di calpestio alla parte inferiore della grossa orditura del tetto se la struttura sarà in legno, ovvero all'intradosso effettivo se si tratterà di struttura diversa, senza riguardo a eventuali manufatti sovrapposti al solaio anche se a questo strutturalmente legati ed eventualmente correnti lungo i muri perimetrali, che comunque non fuoriescano dalla linea di spiccato dell'edificio.

b) la pendenza della falda non sia superiore al quaranta per cento (40%);

c) dispongano di un'altezza media superiore a m. 1,60 (1,40 per i locali di servizio).

Sono considerati inoltre usabili, indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del sottotetto i locali sottotetto comunque raggiungibili tramite scala fissa.

Non è computabile ad ogni effetto il volume dei locali sottotetto che abbiano un'altezza media inferiore a m.1,60 ed una quota di imposta inferiore a mt.0,75 come sopra calcolati.

Art. 41 - Dehor invernali, verande e logge.

Per i pubblici esercizi esistenti è ammessa, a giudizio dell'Amministrazione Comunale che ne valuterà gli aspetti estetici e di inserimento nel contesto edilizio circostante, in particolare modo nelle aree Ar, la possibilità di dotarsi di dehor invernali a carattere stagionale, alle seguenti condizioni:

1) L'autorizzazione avrà durata di anni uno, rinnovabile, con la condizione che nella stagione invernale il dehor venga completamente rimosso; a tal fine, i materiali e la tecnica costruttiva dovranno garantirne la smontabilità.

2) L'intervento dovrà essere realizzato su area di proprietà privata, in estensione ai locali esistenti e la superficie lorda massima di pavimento non potrà superare quella esistente.

3) L'intervento sarà soggetto al parere favorevole da parte del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del progetto preliminare, e per motivi di risparmio energetico ed estetici, ove non risultino possibili opere di ristrutturazione tali da rinnovare gli edifici e renderli più idonei dal punto di vista dei consumi energetici, ed estetici l'Amministrazione potrà ammettere la chiusura di logge e verande alle seguenti condizioni:

1) le logge o verande potranno essere del tipo chiuso da 1 o 2 lati, saranno escluse sporgenze rispetto ai fili di fabbricazione;

2) l'intervento dovrà essere uniforme per tutto l'edificio, sia per forme che per materiali;

3) nella stagione estiva almeno il 40% della superficie delle vetrate di chiusura dovrà essere aperta. Dovranno essere adottati sistemi costruttivi adeguati a garantire tale risultato;

4) l'intervento dovrà, se trattasi di condominio, essere autorizzato dai condomini nel rispetto delle norme del Codice Civile;

- 5) se sulle verande o logge prospettano locali adibiti a bagni o cucine, dovrà essere predisposta opportuna ventilazione forzata per tali locali, e tale indicazione dovrà essere riportata nei disegni di progetto;
- 6) il progetto dovrà avere parere favorevole da parte del responsabile dei servizi di igiene pubblica della ASL competente;
- 7) ove esistono contatori o caldaie a gas, una parte della vetrata dovrà essere completamente aperta;
- 8) le logge e verande dovranno essere limitate alle fronti che non prospettano nella viabilità o spazi pubblici;
- 9) le logge e verande saranno comunque escluse per motivi di carattere ambientale dalle aree di tipo Ar.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 - Derghe.

È ammessa la facoltà di deroga limitatamente ai soli casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse secondo quanto previsto dall'art. 3 L. 21/12/1955 n. 1357 e art. 16 L. 6/8/1967 n. 765 e secondo quanto indicato nella Circolare PGR 30 dicembre 1991 n. 21 URE (B.U. 8/1/1992 n. 2) della Regione Piemonte.

Art. 43 – Norme finali.

A seguito degli stralci di capacità edificatoria effettuati nell'ambito della Variante Parziale n. 2 al PRGC residuano, in quanto non specificamente assegnate ad alcuna area, mq 402 di SUL edificabile a destinazione residenziale.

La titolarità di tali potenzialità edificatorie resta in capo al Comune di Marentino, che ha la facoltà di allocarla nell'ambito di eventuali future Varianti Parziali al PRGC.

~~Art.43 – Norma transitoria.~~

~~Fino all'approvazione da parte della Giunta Regionale del presente P.R.G.C. e dopo la scadenza delle norme di salvaguardia relative valgono le norme relative ai tipi e ai parametri di intervento, alle destinazioni d'uso e alle modalità di intervento contenute nel vigente P.R.G.C. per i diversi ambiti normativi.~~

~~Dal momento dell'approvazione del presente P.R.G.C. tali norme cessano di valere ed i permessi di costruire e le dichiarazioni di inizio attività relative ad interventi ammissibili solo in base a tali norme decadono ad ogni effetto se le relative opere risultano non iniziate. Le aree che dovessero risultare eventualmente ancora libere all'interno dell'ambito normativo Brs sono sottoposte alla disciplina di aree a verde privato~~

~~Resta salva la possibilità di applicare per le aree di completamento le norme del presente P.R.G.C. ai sensi dell'art.85, quinto comma della L.R. 56/1977 anche prima dell'approvazione del presente P.R.G.C.~~

NTA –Indice

TITOLO I - FINALITÀ E CONTENUTO DEL P.R.G.C.	1
ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTO DEL P.R.G.C. -----	1
ART. 2 - ELABORATI DEL P.R.G.C. -----	2
ART. 3 - VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL PRGC-----	2
TITOLO II - NORME GENERALI.	3
ART. 4 - PRGC E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO. -----	3
ART. 5 - LEGISLAZIONE URBANISTICA NAZIONALE E REGIONALE. -----	3
ART. 6 - LEGGI DI SALVAGUARDIA. -----	3
ART. 7 - PIANI TERRITORIALI DI SCALA SOVRACOMUNALE. -----	3
ART. 8 - CAPACITÀ INSEDIATIVA. -----	3
ART. 9 - SERVIZI SOCIALI.-----	4
ART. 9 BIS - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (ART. 51 L.R.56/77 E S.M.I.).	
ART. 9 BIS - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE: CORRESPONSIONE E SCOMPUTO. -----	6
ART. 10 - NORME PER LA EDIFICABILITÀ, CONDIZIONI NECESSARIE.-----	8
ART. 11 - REGOLAMENTO EDILIZIO. -----	9
TITOLO III - ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PRG.	10
ART. 12 - GLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI DEL P.R.G.C. -----	10
ART. 13 - PERMESSO DI COSTRUIRE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ (D.I.A.)	
ART. 13 - MODALITÀ ATTUATIVA DIRETTA. -----	10
ART. 14 - MODIFICAZIONI DESTINAZIONI D’USO. -----	12
ART. 15 - EDIFICI ESISTENTI IN CONTRASTO CON LE NORME PREVISTE DAL P.R.G.C. -----	12
ART. 16 - EDIFICI ESISTENTI IN AREE PREVISTE A PUBBLICI SERVIZI.-----	12
TITOLO IV - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.	13
ART. 17 - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI-----	13
ART. 18 - PASSAGGIO DAI PARAMETRI DI VOLUME O SUPERFICIE AGLI ABITANTI O POSTI DI LAVORO -----	17
ART. 19 - UTILIZZAZIONE DELLA SUPERFICIE FONDIARIA -----	17
ART. 20 - TRASFERIMENTI DI CUBATURA -----	18
TITOLO V - INTERVENTI PREVISTI E LORO MODALITÀ DI ATTUAZIONE.	19
ART. 21 - TIPI DI INTERVENTO. -----	19
TITOLO VI - TUTELA DELL’AMBIENTE	24
ART. 22 - LEGISLAZIONE AMBIENTALE. -----	24
ART. 23 - IL TERRITORIO E LA TUTELA DAGLI INQUINAMENTI. -----	24
ART. 24 - DIVIETO DISCARICHE E DEPOSITO MATERIALI EXTRAGRICOLI.-----	26
ART. 25 - NORME PER LA TUTELA DEL SUOLO-----	27
ART. 26 - TUTELA DELLO STRATO ATTIVO DEL SUOLO COLTIVATO. -----	32
ART. 27 - INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO ENERGETICO E ALL’IMPIEGO DI TECNOLOGIE BIOECOLOGICHE-----	32
ART. 28 - TUTELA DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO E DELL’AMBIENTE-----	33
ART. 28 BIS - NORME DI TUTELA DELL’AMBIENTE IN COERENZA CON LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. -----	35
TITOLO VII - USI DEL TERRITORIO.	37
ART. 29 - USI URBANI, DESTINAZIONI, CARATTERISTICHE. -----	37
ART. 30 - USI AGRICOLI, DESTINAZIONI E CARATTERISTICHE. -----	42
TITOLO VIII - AREE DI INTERVENTO E MODALITÀ ATTUATIVE.	44
ART. 31 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO. -----	44
ART. 32 - AREE DI INTERVENTO E MODALITÀ ATTUATIVE. -----	45
ART. 33 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. -----	74
TITOLO IX - VINCOLI E NORME PARTICOLARI.	75
ART. 34 - PARTICOLARI PRESCRIZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI NEL CENTRO STORICO E NELLE ALTRE CATEGORIE DI TIPO A E IN ALTRI AMBITI PARTICOLARI. -----	75

ART. 35 - STRADE, FASCE DI RISPETTO STRADALE. -----	76
ART. 36 - UTILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE. -----	79
ART. 37 - AREE DI RISPETTO CIMITERIALE. -----	79
ART. 38 - ALTRE FASCE E ZONE DI RISPETTO, SPONDE DI FIUMI, TORRENTI, CANALI.-----	80
ART. 38 BIS - AREE BOSCADE VINCOLATE (D.Lgs 42/04, ART. 142, C.1°, LET. G). -----	81
ART. 39 - AREE DI RISPETTO E VINCOLI DI INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ INSALUBRI O PERICOLOSE.-----	82
ART. 40 - RECINZIONI, SOTTOTETTI.-----	82
ART. 41 - DEHOR INVERNALI, VERANDE E LOGGE.-----	83
TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	85
ART. 42 - DEROGHE.-----	85
ART. 43 - NORMA TRANSITORIA	
ART. 43 - NORME FINALI.-----	85